



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI
PER IL
1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

15 APRILE 1961

METODI E NORME

Numero speciale per il 1° Censimento generale dell'agricoltura

1961

Soc. A B E T E - Roma - Via Prenestina N. 683 - Telefono 279.751

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	5
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO	»	7

PARTE PRIMA

CAPITOLO 1 - Decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1961, n. 69	Pag.	11
CAPITOLO 2 - Note illustrative sull'unità di rilevazione	»	18
1. Generalità	»	18
2. Illustrazione del concetto di azienda	»	18
3. Illustrazione del concetto di unità aziendale di secondo grado	»	28

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI PER GLI ORGANI PERIFERICI

CAPITOLO 3 - Uffici provinciali di censimento	Pag.	33
1. Generalità	»	33
2. Compiti durante le operazioni preliminari	»	33
3. Compiti durante la raccolta dei dati	»	37
4. Compiti successivi alla raccolta dei dati	»	38
5. Ispettori provinciali	»	41
CAPITOLO 4 - Uffici intercomunali di censimento	»	44
1. Generalità	»	44
2. Compiti durante le operazioni preliminari	»	44
3. Compiti durante la raccolta dei dati	»	47
4. Compiti successivi alla raccolta dei dati	»	48

CAPITOLO 5 - Uffici comunali di censimento	Pag.	50
1. Generalità	»	50
2. Compiti durante le operazioni preliminari	»	50
3. Compiti durante la raccolta dei dati	»	61
4. Compiti successivi alla raccolta dei dati	»	67

PARTE TERZA

CAPITOLO 6 - Istruzioni per i rilevatori	Pag.	83
1. Generalità	»	83
2. Modalità per l'assunzione dei dati	»	85
3. Norme per la compilazione del questionario di azienda	»	88
4. Norme per la compilazione del questionario di unità aziendale di secondo grado	»	110
ALLEGATI	»	115

P R E M E S S A

Nel quadro del programma del censimento mondiale dell'agricoltura promosso per il 1960 dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F. A. O.), avrà luogo in Italia il 1° Censimento generale dell'agricoltura con riferimento alla data del 15 aprile 1961.

Le istruzioni per l'esecuzione del censimento sono riportate nel presente fascicolo, che si articola nelle seguenti parti:

Parte prima - Decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1961, n. 69;

- Note illustrative sull'unità di rilevazione;

Parte seconda - Istruzioni per gli Organi periferici;

Parte terza - Istruzioni per i rilevatori.

Nella Parte prima, nel capitolo 1 è riportato il Decreto del Presidente della Repubblica, che indice il censimento dell'agricoltura, ne stabilisce la portata e ne fissa le modalità di esecuzione; nel capitolo 2 è illustrato il concetto dell'unità di rilevazione, con un'analisi delle caratteristiche fondamentali che la definiscono.

Nella Parte seconda sono illustrati, in distinti capitoli, i compiti degli Uffici provinciali, intercomunali e comunali di censimento, nonché le modalità della loro esecuzione.

Nella Parte terza sono esposti i compiti dei rilevatori, il modo come debbono essere svolti, e particolarmente le norme per la compilazione dei questionari del censimento.

Alcuni degli adempimenti contemplati nelle presenti istruzioni hanno formato oggetto di apposite istruzioni a mezzo di circolari diramate nel

periodo dal 23 dicembre 1959 al 20 febbraio 1961, nel quadro delle operazioni preliminari del censimento.

In allegato, infine, sono riportati tutti i fac-simile dei modelli interessanti l'esecuzione del censimento, e precisamente i modelli relativi alle indagini preliminari (Modd. ISTAT/CA/101, 101 *bis* e 102), i questionari di rilevazione (Modd. ISTAT/CA/1 e 2) ed i modelli ausiliari (Modd. ISTAT/CA da 3 a 10).

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

O P E R A Z I O N I	TERMINI DI TEMPO	ORGANI INTERESSATI
1. Elenchi delle aziende agricole, forestali e zootecniche	entro il 29-2-1960	Comuni
2. Elenchi delle unità aziendali di secondo grado	entro il 20-9-1960	U. I. C.
3. Perfezionamento degli elenchi delle aziende:		
a) da parte degli Uffici provinciali di statistica	entro il 30-5-1960	U. P. S.
b) da parte degli Uffici intercomunali di censimento	entro il 30-6-1960	U. I. C.
4. Indagine preliminare su particolari rapporti contrattuali agrari	entro il 30-6-1960	U. I. C.
5. Trasmissione ai comuni e all'ISTAT degli elenchi perfezionati delle aziende	entro il 10-7-1960	U. P. S.
6. Costituzione degli organi periferici di censimento:		
a) Uffici intercomunali	entro il 31-3-1960	ISTAT
b) Uffici provinciali	entro il 31-7-1960	ISTAT
c) Uffici comunali	entro il 31-7-1960	Sindaco
7. Ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento:	entro il 10-8-1960	U. C. C.
8. Invio agli Uffici provinciali di censimento dell'elenco delle sezioni di censimento e delle proposte sul numero dei rilevatori e successiva trasmissione all'ISTAT	entro il 20-8-1960	{ U. C. C. U. P. C.
9. Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole, forestali e zootecniche e degli elenchi delle unità aziendali di secondo grado	entro il 28-2-1961	{ U. C. C. U. I. C.
10. Invio all'ISTAT delle proposte sul numero degli ispettori provinciali di censimento	entro il 28-2-1961	U. P. C.
11. Revisione della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e invio agli Uffici provinciali di censimento delle eventuali proposte di variazioni sul numero delle sezioni di censimento e sul numero dei rilevatori.	dal 1° al 10-3-1961	U. C. C.
12. Esame delle proposte di variazioni sul numero delle sezioni di censimento e sul numero dei rilevatori e successiva comunicazione all'ISTAT	dal 1° al 15-3-1961	U. P. C.

Segue CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

OPERAZIONI	TERMINI DI TEMPO	ORGANI INTERESSATI
13. Costituzione dei Comitati e delle Commissioni di censimento:		
a) Comitati tecnici provinciali	entro il 31-3-1960	ISTAT
b) Commissioni provinciali	entro il 20-3-1961	Prefetto
c) Commissioni comunali	entro il 20-3-1961	Sindaco
14. Spedizione degli stampati agli organi periferici	dal 1° al 31-3-1961	ISTAT
15. Compilazione degli stati di sezione provvisori	dal 15-3 al 5-4-1961	U. C. C.
16. Riunioni interprovinciali dei dirigenti degli Uffici provinciali e intercomunali di censimento e degli ispettori provinciali	dal 13 al 18-3-1961	} ISTAT } U. P. C. } U. I. C.
17. Riunioni dei dirigenti degli Uffici comunali di censimento	dal 20 al 31-3-1961	} U. P. C. } U. I. C. } U. C. C.
18. Affissione dei manifesti pubblicitari ed ufficiali del censimento	21-3-1961	U. C. C.
19. Istruzioni ai rilevatori	dal 4 al 9-4-1961	} U. C. C. } U. P. C. } U. I. C.
20. Nomina dei rilevatori	12-4-1961	Sindaco
21. Raccolta dei dati	dal 15-4 al 5-5-1961	U. C. C.
22. Compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione	entro il 14-5-1961	U. C. C.
23. Comunicazione telegrafica dei primi risultati all'ISTAT	15-5-1961	U. C. C.
24. Revisione definitiva dei questionari	entro il 5-6-1961	U. C. C.
25. Compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici	entro il 12-6-1961	U. C. C.
26. Compilazione degli stati di sezione definitivi e del riepilogo degli stati di sezione definitivi	entro il 15-6-1961	U. C. C.
27. Spedizione agli Uffici provinciali di censimento del materiale di censimento	entro il 15-6-1961	U. C. C.
28. Spedizione all'ISTAT del riepilogo degli stati di sezione definitivi	entro il 30-6-1961	U. P. C.
29. Spedizione all'ISTAT del materiale di censimento	entro il 15-7-1961	U. P. C.

PARTE PRIMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
del 6 febbraio 1961, n. 69

NOTE ILLUSTRATIVE SULL'UNITÀ DI RILEVAZIONE

CAPITOLO I

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

del 6 febbraio 1961, n. 69

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma 5° della Costituzione;

VISTO l'art. 2 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante modifiche all'ordinamento dello Istituto centrale di statistica;

VISTO l'art. 3 della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per l'Agricoltura e Foreste;

DECRETA

Art. 1

Il 15 aprile 1961 sarà effettuato il primo censimento generale della agricoltura.

Il censimento rileverà in ciascun Comune:

a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche;

b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende quali il sistema di conduzione, la superficie, l'utilizzazione dei terreni con riferimento alle principali coltivazioni, gli impianti e i fabbricati, la consistenza del bestiame, la meccanizzazione, le forze di lavoro.

Art. 2

L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica.

Ai fini del censimento, per azienda agricola, forestale o zootecnica si intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società o ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o partecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

Sono considerate unità di rilevazione anche le aziende zootecniche nelle quali l'allevamento del bestiame vienè attuato senza utilizzazione di terreno agrario.

Col censimento vengono altresì raccolte notizie sui plessi aziendali, variamente denominati a seconda delle regioni (fattoria, tenuta, feudo e simili), costituiti da più aziende aventi ordinamento colturale unitariamente coordinato ad opera di un conduttore, generalmente dotati di un centro con impianti e attrezzature ad uso comune delle varie aziende. Ai fini della rilevazione, tali plessi vengono designati come « unità aziendali di secondo grado ».

Art. 3

Le notizie che formano oggetto della rilevazione sono raccolte con i questionari conformi ai modelli CA/1 e CA/2 allegati al presente decreto. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 15 aprile 1961 o alla annata agraria 1960-61.

Art. 4

L'Istituto centrale di statistica impartisce le istruzioni necessarie alla esecuzione del censimento e sovrintende a tutte le relative operazioni, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni governative centrali e locali, delle Amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro Ente pubblico, ai sensi dell'art. 17 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 5

Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini del censimento:

a) gli Uffici provinciali di censimento aventi il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affi-

date agli Uffici comunali e di coordinare l'attività degli Uffici intercomunali di censimento. La qualifica e i compiti dell'Ufficio provinciale di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio, industria e agricoltura;

b) gli Uffici intercomunali di censimento aventi il compito di fornire l'assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento ai Comuni ad essi assegnati dall'Istituto centrale di statistica. Agli Uffici intercomunali di censimento sono preposti, su designazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i « corrispondenti » dell'Istituto per le statistiche agrarie presso gli organi periferici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (uffici staccati, sezioni staccate, condotte agrarie) e, nel caso del Comune capoluogo, l'« addetto statistico » dell'Ispettorato stesso;

c) gli Uffici comunali di censimento aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettano all'ufficio di statistica; in mancanza di questo, sono attribuiti all'ufficio che sarà costituito dal Sindaco. In ogni caso, il Segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 6

In ogni provincia è costituita con decreto del Prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza.

La Commissione, presieduta dal Prefetto, è composta: del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vicepresidente; del segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; del capo dell'Ispettorato ripartimentale o distrettuale delle foreste; del veterinario provinciale; di un rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori; di un rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti; di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura; di un rappresentante dei tecnici agricoli; del dirigente del Consorzio agrario provinciale; del capo dell'ufficio tecnico erariale; di un rappresentante del Provveditorato agli Studi; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica con funzioni di segretario.

Art. 7

In ogni Comune è costituita con provvedimento del Sindaco una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è composta: del segretario comunale; del dirigente dell'Ufficio comunale di statistica (ove esista); del veterinario comunale; di un rappresentante della sezione comunale dell'Unione provinciale degli agricoltori; di un rappresentante della sezione comunale dei coltivatori diretti; di un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori dell'agricoltura; di un rappresentante dei tecnici agricoli; del locale agente del Consorzio agrario provinciale (ove esista); del direttore didattico (ove esista) oppure di un insegnante elementare.

Art. 8

Il Prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Nei casi di irregolarità ovvero di omissioni o ritardi degli adempimenti prescritti, il Prefetto può ordinare ispezioni ed inchieste, informando l'Istituto centrale di statistica delle misure adottate.

Art. 9

Il Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del Comune.

Art. 10

L'Istituto centrale di statistica, su proposta degli Uffici comunali di censimento, provvede a determinare il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun Comune.

I rilevatori sono scelti tra persone riconosciute idonee ad espletare i compiti loro affidati; possibilmente tra dipendenti del Comune, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici.

Essi vengono nominati dal Sindaco.

Ai rilevatori sarà corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso globale, nella misura che verrà determinata dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 11

Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel Comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.

Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o più Comuni, le aziende vengono censite nel Comune in cui è situato il centro aziendale, ove esista, o la maggior parte dei terreni.

Art. 12

È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione del censimento. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, con le modifiche di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 13

Nel periodo dal 15 aprile al 5 maggio 1961, i rilevatori procedono alla raccolta dei dati presso i conduttori delle aziende comprese nella parte del territorio a ciascuno di essi affidata.

La compilazione dei questionari viene di norma effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore. Qualora le indicazioni fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore può effettuare accertamenti diretti.

Sia i questionari compilati dai conduttori, sia quelli la cui compilazione è stata effettuata dai rilevatori, devono essere sottoscritti dal conduttore e controfirmati dal rilevatore.

L'assunzione dei dati deve essere effettuata nel centro aziendale, o, in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore. Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento, egli sarà invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato al competente Ufficio comunale di censimento.

Art. 14

I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali entro il 5 maggio 1961 non fossero stati interpellati per la compilazione dei questionari da parte di un rilevatore, hanno l'obbligo di farlo presente entro il 7 maggio 1961 all'Ufficio comunale di censimento, il quale deve provvedere immediatamente a far censire le aziende che siano state omesse.

Art. 15

A cura degli Uffici comunali di censimento viene effettuata giornalmente una revisione preliminare dei questionari consegnati dai rilevatori, nonchè la totalizzazione dei dati concernenti il numero e la superficie delle aziende, per forma di conduzione.

I dati complessivi risultanti dai riepiloghi saranno comunicati allo Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma il giorno 15 maggio 1961.

Art. 16

Ultimata da parte dei rilevatori la consegna dei questionari compilati, gli Uffici comunali di censimento effettuano, entro il 5 giugno 1961, con l'assistenza tecnica degli Uffici intercomunali di censimento, la revisione definitiva dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni e duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende.

Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori e, se del caso, mediante accertamenti sul posto.

Art. 17

Entro il 15 giugno 1961, gli Uffici comunali di censimento provvederanno a spedire il materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica, tramite i rispettivi Uffici provinciali di censimento.

Art. 18

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione del presente censimento è tutelato dall'art. 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 modificato dall'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 19

Ai comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarità, tempestività e precisione sarà rilasciato un diploma d'onore, da assegnarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dell'Istituto centrale di statistica.

A tutti coloro che si siano distinti in attività e zelo ai fini della buona riuscita del censimento sarà rilasciato dall'Istituto centrale di statistica un diploma di benemerenza.

Art. 20

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

F.to GRONCHI

C.to FANFANI

» SCELBA

» GONELLA

» RUMOR

CAPITOLO 2

NOTE ILLUSTRATIVE SULL'UNITÀ DI RILEVAZIONE

1 - GENERALITÀ

L'unità di rilevazione del censimento dell'agricoltura è l'azienda agricola, forestale o zootecnica.

In occasione del censimento saranno altresì raccolti i dati concernenti le unità aziendali di secondo grado.

Nelle note illustrative che seguono vengono forniti chiarimenti sui concetti sia di azienda agricola, forestale e zootecnica, intese come unità primarie, sia di unità aziendale di secondo grado. Ciò al fine principalmente di assicurare, con uniformità di criteri, l'esatta individuazione delle unità di rilevazione e una sicura determinazione delle loro caratteristiche fondamentali.

Nei riguardi delle aziende primarie, detti chiarimenti fanno riferimento in generale alle aziende agricole. Essi peraltro sono estensibili per analogia anche alle aziende forestali e zootecniche.

2 - ILLUSTRAZIONE DEL CONCETTO DI AZIENDA

1. DEFINIZIONE DI AZIENDA - Per azienda agricola, forestale o zootecnica s'intende, ai fini del censimento, l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società o ente, che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

Sono considerate unità di rilevazione anche le aziende zootecniche nelle quali l'allevamento del bestiame viene attuato senza utilizzazione di terreno agrario.

Caratteri distintivi fondamentali di un'azienda sono pertanto:

a) i terreni, che possono essere costituiti da uno o più appezzamenti, contigui o non, situati nello stesso comune oppure in comuni diversi, di regola confinanti fra loro;

b) la destinazione dei terreni alla produzione agricola, forestale o zootecnica;

c) l'esistenza eventuale di impianti e attrezzature, quali ad esempio fabbricati rurali (abitazioni, ricoveri per animali, fienili, magazzini, ecc.) e impianti per la trasformazione dei prodotti (cantine, frantoi oleari, segherie, ecc.);

d) l'unità tecnico-economica di conduzione facente capo ad un conduttore, cioè ad una persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio.

Costituiscono unità di rilevazione tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte. Pertanto sono soggette al censimento anche le aziende, generalmente di piccole dimensioni, in cui viene effettuata la produzione esclusivamente per uso familiare *ad opera di un conduttore che svolge normalmente altra attività non agricola o un'attività agricola extra-aziendale* (ad esempio, un artigiano, un operaio, un bracciante agricolo, che coltiva un appezzamento di terreno per esclusivo uso familiare); di tali *aziende improprie*, in sede di spoglio dei dati del censimento sarà fatto separato conteggio, analogamente a quanto praticato, ad esempio, per le abitazioni improprie nel censimento della popolazione.

2. SISTEMA DI CONDUZIONE - Tra i caratteri distintivi delle aziende particolare rilevanza presenta il sistema di conduzione, caratterizzato, da una parte dai rapporti tra l'imprenditore (conduttore) e le forze di lavoro, e dall'altra dai rapporti tra l'imprenditore e i capitali fissi, costituiti in particolare dai terreni.

I rapporti tra il conduttore e le forze di lavoro si specificano, com'è noto, in tre tipi fondamentali che nell'uso corrente vengono denominati:

a) conduzione diretta del coltivatore;

b) conduzione con salariati e/o compartecipanti;

c) conduzione a colonia parziaria.

Si ha la *conduzione diretta del coltivatore* quando il conduttore presta esso stesso lavoro manuale nell'azienda, del cui capitale fondiario dispone

a titolo di proprietà, di affitto, ecc.. Il conduttore coltivatore diretto di regola impiega nell'azienda anche mano d'opera fornita da propri familiari, da garzoni ed, in particolari occorrenze (es. raccolti), da braccianti od altri salariati.

Si ha la conduzione diretta del coltivatore anche nei casi, peraltro poco frequenti, in cui l'opera prestata nell'azienda da braccianti o altri salariati risulta prevalente rispetto al lavoro fornito dal coltivatore diretto.

Si ha la *conduzione con salariati e/o compartecipanti* quando il conduttore impiega per i lavori manuali dell'azienda mano d'opera fornita da salariati (salariati fissi, obbligati, braccianti e simili) e/o da compartecipanti, mentre la sua opera è rivolta in generale alla direzione dell'azienda nei riguardi degli ordinamenti colturali e degli altri aspetti tecnico-organizzativi. Tale forma di conduzione viene correntemente designata anche come conduzione in economia.

Come si è detto, rientrano tra i rapporti di conduzione in economia i casi di conduzione con compartecipanti, che si hanno in genere quando il conduttore in economia di un'azienda affida ad uno o più lavoratori (compartecipanti) nel corso di un'annata agraria tutti o soltanto una parte dei lavori che richiede una determinata coltivazione, attribuendo loro come compenso una quota parte (la metà, un terzo, un quarto, ecc.) del prodotto.

È da avvertire che i rapporti di compartecipazione si presentano, da una regione all'altra, in maniera così varia da rendere difficoltosa una esauriente e completa specificazione dei diversi casi. Pertanto, particolari ragguagli in merito saranno forniti in sede locale dai competenti Organi tecnici di censimento, e ciò per tener conto delle differenti situazioni che si riscontrano nella realtà.

Si precisa comunque che, di norma, ai fini del censimento, la compartecipazione deve considerarsi come contratto di puro lavoro allorchè la natura dei rapporti che legano i compartecipanti al conduttore presentano le caratteristiche della prestazione d'opera retribuita con una quota parte del prodotto, anzichè in denaro (1). In via esemplificativa può dirsi che ciò

(1) Tale criterio è in relazione, oltre che al reale contenuto economico del tipo di rapporto considerato, anche all'opportunità di salvaguardare l'unità tecnico-economica di produzione, e cioè l'integrità dell'azienda, evitando così un artificioso frazionamento di essa in dipendenza di particolari rapporti contrattuali che si inseriscono soltanto nel suo ordinamento colturale, senza alterare sostanzialmente i rapporti tra l'impresa e il lavoro.

si riscontra ogniqualvolta la compartecipazione riguarda singole colture ed ha durata annuale o limitata al ciclo vegetativo della coltura, indipendentemente dal fatto che trattisi di rapporto a sè stante o collegato con altro rapporto (ad esempio il caso dei salariati con diritto a compartecipazione).

Si ha la *conduzione a colonia parziaria appoderata* (mezzadria) quando una persona (concedente) affida un podere (di cui è proprietario, enfiteuta, affittuario, ecc.) ad un capo famiglia (famiglia colonica), il quale si impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari, tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie alla conduzione e dividendone i frutti col concedente in determinate proporzioni.

La colonia parziaria appoderata rappresenta il classico tipo di rapporto contrattuale agrario a struttura associativa e la sua esistenza presuppone due elementi fondamentali: il podere, la famiglia colonica.

Il *podere* (in alcune regioni designato anche con la parola fondo) è l'elemento rappresentato dall'insieme dei terreni, generalmente costituenti un unico corpo, e dalle dotazioni di scorte vive e morte, nonchè dalla casa di abitazione e dai rustici per le scorte e la conservazione dei prodotti.

La *famiglia colonica* è l'elemento costituito dalle forze di lavoro legate da relazioni di parentela col colono. Le persone che costituiscono la famiglia colonica hanno di norma l'obbligo della stabile residenza sul podere e generalmente non esplicano un'attività al di fuori di esso.

I casi tipici di colonia parziaria appoderata si riscontrano con maggiore frequenza in alcune regioni d'Italia, quali la Toscana, l'Umbria e le Marche. Casi analoghi o assimilabili alla colonia parziaria appoderata possono peraltro essere individuati anche in altre regioni, purchè i rapporti tra concedente e mezzadro siano basati sugli elementi caratteristici della mezzadria vera e propria, e cioè il podere e la famiglia colonica.

Accanto ai tre fondamentali tipi di rapporti di conduzione sopra esposti, se ne riscontrano altri di più difficile caratterizzazione che, ai fini, del censimento, vengono raggruppati sotto la voce « *altra forma di conduzione* », da specificare convenientemente.

Tra queste altre forme di conduzione emerge per importanza, specialmente nell'Italia meridionale ed insulare, la forma che può brevemente designarsi con la denominazione di *colonia parziaria non appoderata o impropria*. Tale forma di conduzione tende sostanzialmente agli stessi fini della colonia appoderata o mezzadria classica, peraltro con mezzi che si diversificano in relazione a particolari situazioni ambientali.

In particolare, in detta forma di conduzione il concedente non conferisce un podere, ma soltanto un appezzamento di terreno o più appezzamenti di terreno anche non contigui. Inoltre, il rapporto associativo col colono non si estende ai suoi familiari, sebbene questi di norma si avvalga dei familiari coadiuvanti per i lavori richiesti dal fondo.

Nella realtà, i rapporti di colonia parziaria impropria abbracciano tutta una vasta gamma di pattuizioni particolari aventi in comune la natura associativa parziaria, ma caratterizzati da una diversità di contenuto per quanto riguarda le prestazioni di lavoro, i conferimenti delle scorte e la suddivisione delle spese e dei prodotti.

In relazione all'accennata varietà di situazioni contrattuali, la colonia parziaria non appoderata può estendersi perciò da forme di conduzione molto prossime alla colonia appoderata a forme di conduzione che hanno più verosimilmente i caratteri di una compartecipazione.

Specialmente in questi ultimi casi occorre perciò considerare attentamente la natura dei rapporti contrattuali che legano il colono al concedente, alla luce della definizione di azienda primaria come un'unità organica e in sè stessa completa di produzione.

Il problema concerne in modo particolare situazioni che si verificano, come è stato detto, principalmente nell'Italia meridionale ed insulare, e di cui un caso tipico è rappresentato dai contratti di colonia migliorataria nei vigneti, che si riscontrano ad esempio in Puglia.

Nel caso in questione ed in quelli che ad esso si riconducono (campo-raiolato, metateria e simili), l'insieme dei terreni che costituiscono l'azienda è ripartito in più appezzamenti, ai cui lavori colturali il concedente provvede mediante l'opera di coloni e salariati, i quali sono molte volte anche coltivatori diretti di appezzamenti di terreno di loro proprietà o in affitto. In questi casi occorre tener presente che gli appezzamenti condotti a colonia migliorataria o a forme assimilate costituiscono un'unica azienda facente capo al concedente. I terreni che detti coloni o salariati posseggono in proprietà o in affitto costituiscono distinte aziende primarie a conduzione diretta degli stessi.

A più forte ragione devono essere considerati appartenenti all'azienda condotta dal concedente quegli appezzamenti di terreno, destinati generalmente dal concedente stesso ad una determinata coltura, che per le lavorazioni vengono assegnati a titolo di compartecipazione (talvolta detta impropriamente anche colonia) a coltivatori, che molte volte sono anche conduttori diretti di altri terreni di loro proprietà o in affitto. I ter-

reni così assegnati dal concedente variano di anno in anno, in relazione alle esigenze della rotazione delle colture.

L'insieme dei terreni costituiti dagli appezzamenti in proprietà o in affitto e da quelli che d'annata agraria ad annata agraria i coltivatori ricevono in assegnazione a titolo di compartecipazione, danno luogo alle cosiddette aziende precarie. Ai fini del censimento, tali aziende precarie non vengono però considerate come aziende primarie. Queste ultime pertanto risultano costituite soltanto dai terreni di proprietà o in affitto dei coltivatori, mentre, come sopra detto, gli appezzamenti annualmente concessi da concedenti fanno parte delle aziende dei concedenti stessi.

Qualora però, nei casi sopra illustrati, il colono o il partecipante rivesta di fatto la figura di conduttore coltivatore in proprio dell'appezzamento di terreno a lui concesso — in quanto il concedente non partecipa alla conduzione dell'azienda — si è evidentemente in presenza, nei riguardi del colono o del partecipante, di una forma di possesso assimilabile all'affitto, con particolari modalità di pagamento del canone contemplate dal contratto scritto o verbale intervenuto col concedente, per cui l'appezzamento di terreno costituisce un'azienda facente capo al colono o al partecipante stesso.

Tuttavia, è da tener presente che svariate forme di rapporti assimilabili alla colonia parziaria impropria sono tuttora mal note, per cui determinante risulterà l'azione dei rilevatori nell'individuare tali casi, affinché il censimento possa far luce su questi aspetti dell'agricoltura del nostro Paese.

L'altra caratteristica che definisce il sistema di conduzione dell'azienda è rappresentata, come già accennato, dai rapporti tra il conduttore e i capitali fissi, costituiti essenzialmente dai terreni. Tali sostanza in rapporti mettono in evidenza il titolo o i titoli in base ai quali il conduttore dispone dei terreni che formano l'azienda. Al riguardo si chiarisce che il conduttore può disporre di tutti i terreni ad un unico titolo (essere cioè proprietario, o enfiteuta, o usufruttuario, o affittuario), oppure può disporre a più titoli (essere, cioè, proprietario di una parte dei terreni che costituiscono l'azienda e affittuario della restante parte, ovvero affittuario e enfiteuta, oppure proprietario, affittuario e usufruttuario, e così via).

Nel caso di aziende costituite dagli Enti di riforma fondiaria e dalle Università agrarie, il conduttore dal punto di vista del titolo di possesso dei terreni si configura come un assegnatario.

Nella risoluzione dei vari casi, si tenga presente che il titolo di possesso riflette un rapporto giuridico tra conduttore e capitale fondiario,

per cui risulta facile evitare l'errore di confondere l'azienda con la proprietà o l'affitto, cioè col titolo di possesso. In altri termini, è il tipo di conduzione che costituisce carattere fondamentale per l'individuazione delle aziende, mentre il titolo di possesso dei terreni rappresenta solo un aspetto particolare.

3. AVVERTENZE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALCUNI PARTICOLARI TIPI DI AZIENDA - Nella maggior parte dei casi l'individuazione delle aziende non presenta particolari difficoltà, ove si tengano presenti i concetti sopra esposti. Tuttavia si riscontrano speciali situazioni, a volte complesse, per le quali si forniscono alcuni chiarimenti di massima, al fine di agevolare il compito, particolarmente dei rilevatori, per l'individuazione delle unità formanti oggetto di rilevazione. Tali chiarimenti non possono, ovviamente, riferirsi in modo specifico a tutti i casi riscontrabili nella realtà, ma soltanto a quelli più diffusi o meglio noti, ai quali potranno agevolmente ricondursi per analogia le altre situazioni particolari.

a) Nel caso di più corpi di terreno non contigui, condotti unitariamente da una stessa persona e secondo un'unica forma di conduzione, si è in presenza di *un'unica azienda*, anche se i detti corpi di terreno ricadono in comuni diversi. Ovviamente, la conduzione unitaria si verifica di norma quando i terreni sono situati nello stesso comune o in comuni limitrofi o anche in comuni non confinanti, purchè questi ultimi non siano a distanza tale da escludere la possibilità della conduzione unitaria, nel qual caso detti terreni costituiscono aziende distinte.

Non è da escludersi tuttavia il caso che terreni non contigui, anche situati nello stesso comune e condotti dalla stessa persona secondo identica forma di conduzione, costituiscano aziende distinte. Ciò si verifica quando i terreni sono condotti in maniera autonoma, avuto riguardo sia agli ordinamenti colturali sia ai mezzi di produzione. Il caso si riscontra generalmente in relazione alla conduzione in economia.

b) Nel caso di terreni, costituiti da corpi contigui o non, condotti dalla stessa persona secondo forme di conduzione diverse, si è in presenza di più aziende. Così ad esempio nel caso che una stessa persona conduca parte dei terreni con salariati e parte a colonia parziaria appoderata, si è in presenza di un'azienda per la parte condotta con salariati e di tante altre aziende quanti sono i poderi.

c) Nei casi poco frequenti in cui un coltivatore diretto disponga di terreni, che coltiva parte direttamente e parte con l'impiego di mano

d'opera di braccianti e di altri salariati, tali terreni costituiscono in ogni caso una sola azienda a conduzione diretta del coltivatore.

d) Nel caso di terreni, costituiti da corpi contigui o non, condotti unitariamente da più persone di una stessa famiglia secondo una stessa forma di conduzione, si è in presenza di un'unica azienda. Analogamente, quando i terreni siano condotti pro-indiviso da più persone non legate da vincoli di parentela, come ad esempio nei casi di proprietà e affittanze collettive, le quali si hanno quando una collettività di contadini lavora i terreni di cui dispone rispettivamente a titolo di proprietà o di affitto, nonchè nei casi di Cooperative bracciantili, le quali si hanno quando i soci delle cooperative rivestono la figura di semplici prestatori d'opera.

e) Nel caso di terreni gravati da diritti di usi civici, generalmente di proprietà di Comuni o di altri Enti pubblici e per i quali vengono forniti particolari ragguagli al successivo paragrafo 4, si è in presenza di un'unica azienda facente capo al Comune o agli altri Enti pubblici. Ciò vale anche nel caso in cui un utente di usi civici sia nello stesso tempo conduttore di terreni di cui dispone in proprietà, in affitto e simili, nel qual caso l'azienda da lui condotta deve essere costituita solo da questi ultimi terreni.

f) Nel caso di terreni lottizzati dagli Enti di riforma e simili ed assegnati a singoli coltivatori, si è in presenza di tante aziende quanti sono i lotti di terreno, anche se questi non sono stati ancora riscattati.

Analogo criterio è da seguire per le Università agrarie, relativamente ai terreni lottizzati e già assegnati, nonchè per le Cooperative agricole non bracciantili che presentano le stesse caratteristiche di un Ente di riforma, nel senso che ad esse è stato demandato il compito di lottizzare i terreni assegnandoli ai singoli soci.

Per i casi suddetti è da tener presente che se un assegnatario di terreni, da parte di un Ente di riforma o di un'Università agraria o di una Cooperativa agricola non bracciantile, conduce in modo unitario e secondo la stessa forma di conduzione anche altri terreni di cui dispone a titolo di proprietà, di affitto e simili, si è in presenza di un'unica azienda comprendente sia i terreni di cui è assegnatario, sia quelli di cui è proprietario, affittuario, ecc..

g) Nel caso delle colonie parziarie miglioratarie nei vigneti, diffuse specialmente in Puglia, si è in presenza, come è stato detto, di una sola azienda facente capo al concedente e costituita dall'insieme delle singole quote di terreno affidate ai vari coloni.

Può verificarsi il fatto che un coltivatore diretto di un'azienda sia nello stesso tempo colono parziario improprio nel senso sopra precisato. In tale caso, l'azienda del coltivatore diretto è costituita dai soli terreni da esso condotti direttamente, mentre l'appezzamento di cui è colono rientra nella superficie dell'azienda facente capo al concedente.

Può presentarsi, altresì, il caso di una persona che risulti essere colono improprio, nel senso sopra precisato, di due o più appezzamenti di terreni che gli sono stati affidati dallo stesso o da diversi concedenti. In tale caso, con riferimento al colono, non si riscontrano i caratteri di un'azienda, per cui i terreni che egli lavora fanno parte delle aziende facenti capo al o ai concedenti.

Analogo criterio è da seguire per il camporaioiato, la metateria e forme simili.

h) Nel caso di terreni di cui il suolo è gestito da un conduttore e il soprassuolo (oliveto, frutteto, ecc.) da un altro conduttore, possono riscontrarsi le seguenti situazioni:

— ambedue i conduttori conducono altri terreni. In questo caso il terreno in questione viene considerato come facente parte dell'azienda del conduttore che su di esso gestisce l'attività economicamente più importante;

— uno solo dei conduttori conduce altri terreni. In questo caso il terreno in questione viene considerato come facente parte dell'azienda di tale conduttore;

— nessuno dei due conduttori conduce altri terreni. In questo caso il terreno in questione costituisce un'azienda a sè stante a « conduzione doppia », della quale si considera conduttore quello che su di esso gestisce l'attività economicamente più importante.

4. AZIENDE SILVO-PASTORALI APPARTENENTI A COMUNI O AD ALTRI ENTI PUBBLICI — Il pericolo di confondere la proprietà o altro titolo di possesso con l'azienda si presenta in modo particolare nel caso delle proprietà fondiari dei Comuni e di altri Enti pubblici, specialmente dei comuni montani.

Di regola l'insieme dei terreni a qualsiasi titolo posseduti dai Comuni o da altri Enti pubblici deve essere considerato come costituente una o più aziende a carattere silvo-pastorale e non semplicemente come un patrimonio immobiliare.

In generale, devono essere considerati come costituenti un'unica azienda i terreni a pascolo, anche in appezzamenti non contigui, purché

caratterizzati dalla stessa forma di utilizzazione. Di solito l'utilizzazione dei pascoli avviene sotto forma di utilizzazione diretta delle erbe da parte del bestiame pascolante, i cui possessori corrispondono ai Comuni o agli altri Enti un prezzo, che talvolta viene anche designato come affitto. L'utilizzazione delle erbe può avvenire anche in virtù del diritto di uso civico di cui gode il possessore del bestiame. In effetti, nei suddetti casi si è in presenza di vendita del foraggio, che viene asportato attraverso il pascolo.

Analogamente, l'insieme dei terreni forestali deve costituire una azienda a sè stante, salvo che i boschi non rappresentino colture secondarie in terreni a pascolo. In quest'ultimo caso, evidentemente, si è in presenza di un'unica azienda comprensiva del pascolo e del bosco.

Per le aziende sopra specificate, come forma di conduzione deve considerarsi la conduzione in economia da parte dei Comuni o degli altri Enti pubblici.

5. TERRENI AGRARI E FORESTALI E PICCOLI ALLEVAMENTI ESCLUSI DAL CENSIMENTO - In connessione con il problema dell'individuazione delle aziende si rende necessario anche stabilire in quali casi determinati terreni o allevamenti non costituiscono, ai fini del censimento, aziende e pertanto non formano oggetto di rilevazione.

Tali casi sono essenzialmente i seguenti:

a) *terreni incolti o coltivati saltuariamente*, costituenti aree fabbricabili, compresi entro il perimetro dei centri abitati quali risultano presentemente delimitati sul piano topografico se non hanno subito variazioni dopo il 1951, o siano delimitabili, in base alle apposite istruzioni contenute nel fascicolo « Anagrafe della popolazione », se hanno subito variazioni;

b) *piccoli orti a carattere familiare* compresi entro il perimetro dei centri abitati e generalmente annessi alle abitazioni, salvo il caso in cui la persona che ne dispone sia anche conduttore di azienda agricola, dovendosi allora l'orto considerare come parte integrante dell'azienda stessa;

c) *parchi e giardini ornamentali* a chiunque appartenenti;

d) *piccoli allevamenti a carattere familiare*, costituiti da uno o pochi capi di bestiame (suini, capre, pollame, ecc.) utilizzati esclusivamente per il consumo familiare, salvo il caso in cui tali allevamenti facciano parte di un'azienda agricola, dovendosi allora indicare nel questionario aziendale anche le notizie relative agli allevamenti stessi.

Terreni abbandonati. Per terreni abbandonati devono intendersi quelli lasciati dai proprietari generalmente emigrati o trasferitisi altrove. Detti terreni devono essere di norma considerati appartenenti all'azienda, se esiste, della persona che paga le relative imposte, ovvero, qualora ciò non si verifichi, all'azienda che li utilizza a qualsiasi titolo.

I conduttori delle aziende in cui tali terreni vengono compresi, devono indicarne il titolo di possesso nella voce « *altro titolo* », specificando che trattasi di « terreni abbandonati da altri ».

Qualora i terreni abbandonati non possono essere attribuiti nel modo sopra indicato, essi devono essere ugualmente individuati e la loro superficie deve essere inclusa tra la superficie dei « terreni agrari e forestali esclusi dal censimento » ai fini della compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/9), di cui al paragrafo 28 del successivo capitolo 5.

3 - ILLUSTRAZIONE DEL CONCETTO DI UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO.

Come già detto, congiuntamente alle aziende agricole, forestali e zootecniche, le quali costituiscono per così dire le unità primarie o elementari di rilevazione, saranno rilevate anche le unità aziendali di secondo grado.

Per unità aziendale di secondo grado si intende, ai fini del censimento, il plesso aziendale, variamente denominato a seconda delle regioni (fattoria, tenuta, feudo, e simili), costituito da più aziende aventi ordinamento colturale unitariamente coordinato ad opera di un conduttore, generalmente dotato di un centro con impianti e attrezzature ad uso comune delle varie aziende.

Caratteri distintivi delle unità aziendali di secondo grado sono pertanto:

— l'esistenza di un conduttore (persona fisica, società o ente) comune alle singole aziende primarie costituenti il plesso, che coordina gli ordinamenti colturali di tali aziende in vista dei fini produttivi complessivamente perseguiti;

— l'esistenza di impianti ed attrezzature di uso comune a tutte o parte delle aziende del plesso, che non siano dotazione particolare di alcune di esse, quali ad esempio: una cantina o un frantoio oleario ove


si lavorano le uve o le olive prodotte nelle aziende primarie; una mototratrice, o una trebbiatrice, o una trattrice agricola in dotazione del centro dell'unità aziendale di secondo grado, impiegata per le necessità delle singole aziende; il bestiame da lavoro (bovini ed equini) di cui dispone il centro e che viene adibito per i lavori delle aziende.

Se al centro aziendale sono annessi terreni agrari sui quali vengono praticate coltivazioni agrarie o forestali, tali terreni costituiscono una azienda primaria a sè stante. Analogo criterio è da seguire per gli allevamenti di bestiame eventualmente annessi al centro aziendale. Ovviamente, se al centro aziendale sono annessi sia dei terreni agrari coltivati sia un allevamento di bestiame, si è in presenza di un'unica azienda primaria a sè stante.

È da tener presente che più aziende primarie facenti capo allo stesso conduttore e che hanno in comune soltanto i servizi di carattere puramente amministrativo, non costituiscono una unità aziendale di secondo grado.

L'individuazione delle unità aziendali di secondo grado, al di fuori dei casi tipici della fattoria toscana, della tenuta romana e di altre situazioni a queste assimilabili, può presentare delle difficoltà in ordine all'accertamento delle predette condizioni che determinano l'esistenza di tali unità.

In relazione appunto a tali difficoltà, l'individuazione e la rilevazione delle unità aziendali di secondo grado viene affidata, come è detto più avanti, ai Capi degli Uffici intercomunali di censimento, data la loro specifica conoscenza degli ordinamenti aziendali esistenti nel territorio di propria competenza.



PARTE SECONDA

ISTRUZIONI PER GLI ORGANI PERIFERICI

CAPITOLO 3

UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

1 - GENERALITÀ

A norma dell'art. 5 del D. P. R., la qualifica e i compiti dell'Ufficio provinciale di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

Gli Uffici provinciali di censimento hanno il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate agli Uffici comunali, di coordinare l'attività degli Uffici intercomunali, nonché di espletare i particolari adempimenti loro affidati dall'Istituto centrale di statistica.

Nell'espletamento di tali compiti gli Uffici provinciali di censimento sono assistiti da un apposito Comitato tecnico provinciale di censimento, che dovrà dare il proprio avviso sugli aspetti tecnici connessi con le varie operazioni di censimento e sui quesiti formulati dai comuni.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza nei riguardi degli Uffici comunali, gli Uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali di cui è detto alla sezione 5 del presente capitolo.

In particolare i compiti degli Uffici provinciali di censimento, con riferimento alle varie fasi della rilevazione, sono i seguenti.

2 - COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI

1. REVISIONE, PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DELLE AZIENDE AGRICOLE, FORESTALI E ZOOTECNICHE - Gli Uffici provinciali di censimento, oltre che a svolgere un'assidua opera di vigilanza, diretta a controllare il regolare e tempestivo svolgimento dei

lavori per la compilazione degli elenchi delle aziende (Mod. ISTAT/CA/101) da parte dei comuni, sono tenuti a provvedere al perfezionamento di tali elenchi, man mano che questi pervengono agli Uffici stessi.

Tale compito deve essere svolto avvalendosi delle fonti disponibili presso alcuni uffici ed enti provinciali, quali gli Ispettorati agrari e forestali, gli Uffici tecnici erariali, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e, particolarmente, gli Uffici provinciali del Servizio contributi agricoli unificati.

Nei riguardi di questi ultimi il lavoro consiste, innanzi tutto, in un rigoroso confronto dei nominativi risultanti dagli elenchi inviati dagli Uffici comunali con quelli risultanti dagli elenchi ottenuti attraverso gli Uffici provinciali dei contributi unificati (elenco dei contribuenti, elenco dei coltivatori diretti, elenco degli esonerati dal pagamento dei contributi).

Per i nominativi che risultano indicati sia sull'elenco dell'Ufficio comunale che su uno degli altri elenchi, gli Uffici provinciali di censimento devono controllare il dato di superficie. Qualora tale dato manchi nell'elenco dell'Ufficio comunale, occorre indicarlo desumendolo dagli altri elenchi. Qualora, invece, il dato, pur essendo indicato, risulti differente nei detti elenchi, occorre riportare a margine del modello ISTAT/CA/101 trasmesso dall'Ufficio comunale, il dato risultante dagli elenchi dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati.

Per i nominativi che non risultano indicati nell'elenco dell'Ufficio comunale, e figurano invece in uno degli elenchi dei contributi unificati, devono essere compilati uno o più fogli aggiuntivi del modello ISTAT/CA/101.

Detti fogli aggiuntivi potranno comprendere aziende che con diverso nome del conduttore figurano già negli elenchi comunali. Si rende pertanto necessario un ulteriore lavoro di controllo, da effettuarsi in collaborazione con i comuni, per l'eliminazione delle eventuali duplicazioni.

I fogli aggiuntivi devono essere compilati in duplice copia da aggiungere agli elenchi trasmessi dagli Uffici comunali.

Successivamente gli elenchi delle aziende, corredati dei detti fogli aggiuntivi, devono essere trasmessi agli Uffici intercomunali di censimento per l'esame di loro competenza, come precisato al paragrafo 1 del capitolo 4.

Ultimati tali lavori gli elenchi vengono restituiti agli uffici provinciali di censimento, i quali provvederanno ad inviarne una copia all'Istituto centrale di statistica e l'altra ai singoli comuni per le ulteriori operazioni di censimento.

Successivamente gli Uffici provinciali di censimento devono accertare che, fino al 28 febbraio 1961, venga proceduto da parte degli Uffici comunali di censimento all'aggiornamento degli elenchi aziendali, riportandovi le eventuali variazioni intervenute dopo la prima stesura degli elenchi stessi.

2. CONTROLLO DELLE PROPOSTE DEI COMUNI SULLA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SEZIONI DI CENSIMENTO E SUL NUMERO DEI RILEVATORI - Gli Uffici provinciali di censimento devono procedere, d'intesa con il Comitato tecnico, all'esame critico delle proposte degli Uffici comunali di censimento concernenti la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le proposte sul numero dei rilevatori.

Pertanto, a misura che le dette proposte perverranno dagli Uffici comunali, gli Uffici provinciali devono accertarsi che esse siano rispondenti alle reali necessità della rilevazione.

Le proposte dei comuni con le debite osservazioni dell'Ufficio provinciale di censimento devono essere trasmesse, non oltre il 20 agosto 1960 all'Istituto centrale di statistica.

Le eventuali variazioni circa le proposte sul numero delle sezioni di censimento e dei rilevatori, a seguito dell'aggiornamento degli elenchi delle aziende, devono essere trasmesse dagli Uffici provinciali di censimento entro il 15 marzo 1961, all'Istituto centrale di statistica che decide in merito.

3. ISTRUZIONI AGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO - Gli Uffici provinciali di censimento devono provvedere, con l'assistenza degli Uffici intercomunali, ad istruire in apposite riunioni i dirigenti degli Uffici comunali di censimento dei comuni non capoluoghi di provincia e, in generale, dei comuni non forniti di un apposito Ufficio di statistica.

Per i comuni capoluoghi e per i comuni non capoluoghi forniti di un Ufficio di statistica organicamente distinto dagli altri uffici, le istruzioni saranno impartite direttamente dagli Uffici provinciali di censimento.

In dette riunioni saranno illustrati gli scopi e le modalità di esecuzione del censimento, in ordine soprattutto agli adempimenti demandati agli Uffici comunali. Particolare cura sarà posta altresì nell'illustrare i criteri per l'individuazione delle aziende e per la compilazione dei questionari, e ciò in vista della preparazione dei rilevatori.

Le riunioni dei dirigenti degli Uffici comunali devono avere di norma la durata di tre giorni e devono tenersi nel periodo compreso tra il 20 e il 31 marzo 1961, presso le sedi degli Uffici intercomunali di censimento.

Qualora ciò non fosse possibile, le riunioni saranno tenute presso un Ufficio comunale del territorio di competenza dell'Ufficio intercomunale, che sarà stabilito di comune accordo fra gli interessati.

4. ISTRUZIONI AI RILEVATORI - Gli Uffici provinciali di censimento devono predisporre, d'intesa con gli Uffici intercomunali, un calendario in base al quale dovranno svolgersi le istruzioni agli aspiranti rilevatori.

Tali istruzioni saranno impartite di norma presso i vari Uffici comunali di censimento, a cura dei dirigenti degli Uffici stessi. Qualora la vicinanza dei comuni e la facilità delle comunicazioni lo consentano, ai fini dell'istruzione dei rilevatori potranno essere convocati in un solo comune i rilevatori dei comuni vicini. In questo caso le istruzioni saranno impartite dal dirigente di uno degli Uffici comunali interessati.

Durante il periodo delle istruzioni, gli Uffici provinciali di censimento assicureranno l'assistenza propria o degli Uffici intercomunali di censimento, secondo un programma da stabilirsi di comune accordo.

Le istruzioni ai rilevatori devono essere impartite dal 4 al 9 aprile 1961.

Ad istruzioni ultimate gli aspiranti rilevatori saranno sottoposti ad una prova di idoneità, attraverso la quale verranno scelte le persone cui sarà affidato l'incarico di rilevatore. La graduatoria degli idonei sarà formata dai Sindaci d'intesa con gli Uffici provinciali di censimento.

5. TABELLE DI RAGGUAGLIO DELLE SUPERFICI - Secondo quanto previsto dai questionari di rilevazione, i dati di superficie devono essere sempre indicati secondo il sistema metrico decimale (ettari ed are).

Poichè in moltissimi comuni per la indicazione di superfici agrarie vengono ancora usate misure locali diverse dal sistema metrico decimale, si rende necessario che da parte dei rilevatori sia provveduto, all'atto della compilazione dei questionari, alla eventuale conversione in ettari ed are dei dati forniti dai conduttori in misura locale.

A tal fine l'Istituto centrale di statistica provvederà a fornire gli Uffici provinciali di censimento dell'apposita pubblicazione « Misure locali per le superfici agrarie », acciocchè a cura dei predetti Uffici sia provveduto alla compilazione, per ciascuno dei comuni della provincia, di una tabella di ragguglio tra le misure locali ed il sistema metrico decimale.

Tali tabelle devono essere tempestivamente inviate ai comuni interessati per gli ulteriori adempimenti di loro competenza. Copia delle tabelle sarà inviata anche ai competenti Uffici intercomunali di censimento.

6. QUESTIONARI E ALTRI STAMPATI PER IL CENSIMENTO – Il fabbisogno di questionari, di modelli ausiliari e di altri stampati occorrenti per il censimento sarà inviato direttamente dall'Istituto centrale di statistica ai singoli Uffici comunali di censimento.

Presso gli Uffici provinciali di censimento sarà costituita apposita scorta di tutti gli stampati, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste supplementari da parte degli Uffici comunali.

In particolare, gli Uffici provinciali di censimento provvederanno a fornire agli Uffici intercomunali di censimento il quantitativo di Modd. ISTAT/CA/2, nella misura occorrente a ciascuno di essi per la rilevazione delle unità aziendali di secondo grado.

7. ALTRI ADEMPIMENTI – Gli Uffici provinciali di censimento devono comunicare ai singoli comuni della provincia i dati della superficie territoriale e della superficie improduttiva di ciascun comune, ai fini della compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/9), di cui al paragrafo 28 del successivo capitolo 5.

Tali dati saranno comunicati agli Uffici provinciali di censimento dall'Istituto centrale di statistica.

Per quanto riguarda in particolare il dato della superficie improduttiva, è da chiarire che esso è da ritenersi del tutto indicativo e che i comuni sono tenuti a controllarne l'esattezza, rettificandolo, se del caso, in base agli elementi in loro possesso.

3 – COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI

8. VIGILANZA SULLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI DATI – Gli Uffici provinciali di censimento devono vigilare sulla regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei dati.

Tale vigilanza deve tendere ad integrare l'opera di assistenza tecnica che gli Uffici intercomunali di censimento devono assicurare durante lo svolgimento di dette operazioni, che costituiscono la fase più importante e delicata del censimento.

In particolare devono essere effettuati controlli mediante sopralluoghi sulle aziende, allo scopo di accertare l'attendibilità delle notizie fornite dai conduttori ai rilevatori. È opportuno che tali sopralluoghi siano più numerosi nei primi giorni di rilevazione e ciò per evitare tempestivamente il ripetersi di eventuali inesatte interpretazioni dei quesiti contenuti nel questionario.

Gli Uffici provinciali devono inoltre accertarsi, sulla scorta degli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/3), che giornalmente i rilevatori procedano a censire il dovuto numero di aziende e a consegnare all'Ufficio comunale di censimento i questionari compilati, segnalando altresì le aziende per le quali non sia stato possibile interpellare i conduttori, e indicandone le ragioni.

9. VIGILANZA SULLA REVISIONE PRELIMINARE DEI QUESTIONARI E ADEMPIMENTI CONNESSI - Gli Uffici provinciali di censimento devono assicurarsi che i questionari compilati, consegnati dai rilevatori agli Uffici comunali di censimento, vengano da questi sottoposti, giornalmente, alla revisione preliminare.

Gli Uffici provinciali devono inoltre accertarsi che da parte degli Uffici comunali, dopo la detta revisione preliminare, venga giornalmente provveduto a riportare, sezione per sezione, nella apposita riga del computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CA/4) i dati ricavati dai questionari compilati. Al riguardo è opportuno che gli ispettori provinciali eseguano personalmente qualche controllo al fine di assicurarsi dell'esattezza dei dati riportati in detto modello.

Una volta ultimata la compilazione dei computi giornalieri di sezione, si deve controllare che venga correttamente e tempestivamente provveduto alla compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/5), in modo che gli Uffici comunali siano in grado di comunicare telegraficamente all'Istituto centrale di statistica, il 15 maggio 1961, i primi risultati del censimento.

4 - COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI

10. VIGILANZA SULLA REVISIONE DEFINITIVA DEI QUESTIONARI E ADEMPIMENTI CONNESSI - La vigilanza sulla revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione da parte degli Uffici comunali di censimento deve iniziare subito dopo la comunicazione telegrafica dei primi

risultati all'Istituto centrale di statistica e proseguire con continuità e assiduità fino al 5 giugno 1961, data entro la quale la revisione stessa deve essere portata a termine.

Anche in questa fase di lavoro l'azione degli Uffici provinciali di censimento deve essere diretta ad assicurare che la revisione, da svolgersi con l'assistenza tecnica degli Uffici intercomunali di censimento, venga eseguita con la diligenza che la natura dell'operazione richiede, e che essa sia condotta a termine entro la data prevista.

L'opera degli ispettori provinciali deve essere rivolta, ovviamente, a tutti i comuni a ciascuno di essi assegnati, ma con particolare riguardo a quelli che nelle precedenti fasi di lavoro si fossero dimostrati meno diligenti.

A revisione definitiva ultimata, circostanza questa che deve risultare da apposito verbale (Mod. ISTAT/CA/10), gli ispettori provinciali devono assicurarsi in particolare che gli Uffici comunali di censimento provvedano, entro il 15 giugno 1961:

a) all'ordinamento dei questionari ed alla loro numerazione definitiva, come prescritto;

b) all'elencazione dei questionari negli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/6), riportandovi tutti i dati previsti;

c) all'esatta compilazione del riepilogo degli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/7);

d) all'esatta compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/9).

Nei riguardi di quest'ultimo modello è da tener presente che, ove la differenza tra il « Totale » delle superfici della col. 2 e la superficie territoriale dovesse risultare di notevole entità, gli Uffici provinciali di censimento devono procedere, d'intesa con i competenti Uffici intercomunali, ad esaminare la situazione con i comuni interessati e a prendere le misure del caso.

11. ACCERTAMENTO DELLA COMPLETEZZA DEL MATERIALE DI CENSIMENTO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI — Prima che il materiale di censimento venga spedito da parte degli Uffici comunali di censimento ai rispettivi Uffici provinciali, gli ispettori provinciali devono accertarsi della completezza del materiale stesso, assicurandosi che:

a) vi siano tutti i questionari Mod. ISTAT/CA/1 e Mod. ISTAT/CA/2, risultanti dagli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/6);

b) vi siano tutti i modelli ausiliari che devono accompagnare i questionari, e cioè: gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/3), gli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/6), il riepilogo degli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/7), il prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/9), il verbale di avvenuta revisione dei questionari di censimento (Mod. ISTAT/CA/10).

Gli ispettori provinciali devono infine accertare che tutto il materiale venga confezionato secondo i criteri stabiliti dall'Istituto centrale di statistica.

12. TRASMISSIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Come previsto all'art. 17 del D. P. R., entrò il 15 giugno 1961 gli Uffici comunali di censimento devono spedire ai rispettivi Uffici provinciali tutto il materiale di censimento debitamente ordinato e confezionato.

Appena gli Uffici provinciali di censimento sono in possesso del materiale relativo a tutti i Comuni, devono darne immediata comunicazione telefonica all'Istituto centrale di statistica.

Subito dopo, gli Uffici provinciali di censimento devono estrarre i riepiloghi degli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/7) di tutti i comuni della provincia e inviarli entro il 30 giugno 1961, in una unica spedizione, all'Istituto centrale di statistica, previo un accurato controllo della loro regolare compilazione.

Per la spedizione dell'altro materiale all'Istituto centrale di statistica, gli Uffici provinciali devono attenersi alle norme che seguono:

a) per i comuni che hanno confezionato il materiale in casse di legno, sulle etichette già applicate dagli Uffici comunali di censimento devono essere incollate nuove etichette che saranno fornite dall'Istituto centrale di statistica;

b) per i comuni che, in relazione alla modesta entità del materiale di censimento, hanno confezionato piccoli pacchi, questi, sempre dopo averne estratti i riepiloghi degli stati di sezione definitivi, devono essere racchiusi, in numero conveniente, in apposite casse da confezionarsi a cura degli Uffici provinciali di censimento, sulle quali devono essere apposte le previste etichette. In ciascuna di queste casse deve essere posto un elenco dei comuni cui si riferisce il materiale.

In entrambi i casi le etichette devono essere completate con la indicazione dell'Ufficio provinciale di censimento mittente e con il numero

distintivo della cassa, rappresentato da una frazione, il cui numeratore indica il numero progressivo della cassa stessa e il denominatore il numero totale delle casse che saranno spedite complessivamente dall'Ufficio provinciale di censimento. Così, ad esempio, se il materiale di una provincia si compone di 50 casse, sulla etichetta relativa alla cassa n. 10 dovrà indicarsi la frazione 10/50;

c) nella cassa recante il numero 1 deve essere inclusa una distinta generale di tutte le casse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del comune o dei comuni ai quali si riferisce.

Ultimato il confezionamento delle casse secondo le norme sopra citate, gli Uffici provinciali di censimento devono informarne subito l'Istituto centrale di statistica, al quale invieranno, in piego raccomandato, la copia della distinta generale delle casse, e attendere dall'Istituto stesso le disposizioni per la spedizione del materiale.

5 - ISPETTORI PROVINCIALI

13. NUMERO E SCELTA DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI - Entro il 28 febbraio 1961, gli Uffici provinciali di censimento devono inviare all'Istituto centrale di statistica le proposte sul numero degli ispettori provinciali, corredate dei nominativi delle persone prescelte.

Di norma deve essere nominato un ispettore provinciale per ciascuno dei settori statistici, quali risultano, per ogni provincia, dalla pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica « Circoscrizioni statistiche ».

Deroghe a tale norma sono consentite soltanto in relazione a particolari situazioni ambientali e possono consistere: a) nell'assegnazione di due o più settori statistici ad uno stesso ispettore; b) nella nomina di due ispettori nell'ambito dello stesso settore, nei casi in cui la numerosità dei comuni e la difficoltà di accedervi escludano che l'attività di un solo ispettore possa svolgersi in modo proficuo.

In quest'ultimo caso, il settore statistico deve essere suddiviso in due sotto-settori, da contraddistinguere, ad esempio, con le lettere A e B e da affidarsi ciascuno ad un ispettore provinciale.

Le funzioni di ispettore provinciale devono essere affidate a persone tecnicamente idonee, scelte preferibilmente tra i funzionari della Camera di Commercio, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Ispettorati ripartimentali o distrettuali delle foreste, di altri Enti tecnici agricoli

locali e delle Prefetture. Le funzioni di ispettore provinciale non possono essere attribuite ai Capi degli Uffici intercomunali di censimento, in relazione ai compiti che essi sono chiamati a svolgere nel quadro delle operazioni di censimento.

Il numero definitivo di ispettori provinciali di ciascuna provincia viene determinato dall'Istituto centrale di statistica.

14. COMPITI DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI - I compiti degli ispettori provinciali risultano dalle istruzioni riportate nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

Per quanto riguarda in particolare l'opera di vigilanza sugli Uffici comunali di censimento, che costituisce il compito più importante degli ispettori provinciali, si elencano qui-di seguito gli adempimenti dei detti Uffici comunali sui quali deve concentrarsi l'attività ispettiva:

- a) costituzione degli Uffici comunali di censimento e delle Commissioni comunali di censimento;
- b) ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento;
- c) istruzioni e scelta dei rilevatori;
- d) formazione degli stati di sezione provvisori sulla base degli elenchi delle aziende;
- e) affissione dei manifesti di censimento;
- f) raccolta dei dati, revisione preliminare dei questionari, compilazione dei computi giornalieri di sezione;
- g) compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione e comunicazione dei primi risultati all'Istituto centrale di statistica;
- h) revisione definitiva dei questionari e compilazione del verbale di avvenuta revisione;
- i) compilazione degli stati di sezione definitivi e del riepilogo degli stati di sezione definitivi;
- l) compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici;
- m) trasmissione del materiale agli Uffici provinciali di censimento.

Ove vengano riscontrate manchevolezze, negligenze ed irregolarità tali da compromettere o intralciare seriamente il normale svolgimento delle operazioni, gli ispettori devono richiedere l'intervento del Sindaco perchè siano presi i provvedimenti del caso. Le infrazioni più gravi devono

essere segnalate alla Prefettura e all'Istituto centrale di statistica o agli Ispettori centrali inviati dall'Istituto stesso nelle singole provincie.

Dell'attività svolta gli ispettori provinciali devono rendere conto al dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento mediante rapporti settimanali concernenti l'andamento delle operazioni del censimento nei comuni a ciascuno di essi assegnati.

CAPITOLO 4

UFFICI INTERCOMUNALI DI CENSIMENTO

1 - GENERALITÀ

A norma dell'art. 5 del D. P. R., agli Uffici intercomunali di censimento, sono preposti, su designazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i corrispondenti dell'Istituto centrale di statistica per le statistiche agrarie presso gli organi periferici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (uffici staccati, sezioni staccate, condotte agrarie), e, nel caso del comune capoluogo, l'addetto statistico dell'Ispettorato stesso.

Gli Uffici intercomunali di censimento hanno essenzialmente il compito di fornire durante le varie operazioni di rilevazione l'assistenza tecnica agli Uffici di censimento dei comuni ad essi assegnati. Essi inoltre sono chiamati a svolgere altri adempimenti particolari, soprattutto durante la fase preliminare del censimento.

La natura dei compiti e le modalità di esecuzione di essi sono precisati qui di seguito, in relazione alle varie fasi di lavoro.

2 - COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI

1. PERFEZIONAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DELLE AZIENDE AGRICOLE, FORESTALI E ZOOTECHNICHE - Appena ultimata la revisione degli elenchi comunali delle aziende agricole, forestali e zootecniche (Mod. ISTAT/CA/101) da parte degli Uffici provinciali di censimento, gli elenchi stessi vengono trasmessi ai competenti Uffici intercomunali di censimento per una ulteriore opera di perfezionamento, tendente principalmente ad assi-

curare l'esatta indicazione della forma di conduzione, con particolare riguardo ai casi di colonia parziaria appoderata e di colonia parziaria impropria e agli altri casi di più incerta caratterizzazione.

Il lavoro di perfezionamento degli elenchi deve essere diretto anche ad assicurare, per quanto possibile, l'esatta e completa indicazione dei conduttori di azienda, nonché della superficie dei terreni.

Detto lavoro deve essere portato a termine entro il 30 giugno 1960.

2. INDAGINE PRELIMINARE SU PARTICOLARI RAPPORTI CONTRATTUALI AGRARI — In connessione con il lavoro di perfezionamento degli elenchi delle aziende, gli Uffici intercomunali di censimento devono effettuare una indagine preliminare sui rapporti contrattuali agrari che si presentano nel territorio di rispettiva competenza, anche se questi non risultano consacrati in apposite norme scritte.

Scopo di tale indagine è essenzialmente quello di consentire un più approfondito esame sui sistemi di conduzione messi in evidenza negli elenchi comunali delle aziende e di facilitare così l'opera di perfezionamento di questi ultimi.

Per ciascun tipo di rapporto contrattuale agrario deve essere compilato, in duplice copia, un modello ISTAT/CA/102, attenendosi alle avvertenze in esso riportate.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai contratti parziari nelle loro diverse forme. Tali contratti, infatti, sono caratterizzati, da luogo a luogo, da una più o meno estesa cointeressenza del lavoro alle risultanze dell'impresa, nonché dal fatto che il lavoro può essere affidato ad una famiglia di contadini o a contadini singoli o a un gruppo di contadini, a lavoratori fissi nell'azienda o avventizi che, oltre alla figura di salariato, assumono anche quella di compartecipante. Come è noto, frequenti sono i casi, da una parte, di rapporti contrattuali sostanzialmente identici dal punto di vista economico-giuridico, ma che vengono indicati con denominazione differente da luogo a luogo; dall'altra sono anche non infrequenti i casi opposti di rapporti contrattuali designati in vari luoghi con la stessa denominazione, ma aventi un contenuto economico-giuridico differente.

Per lo svolgimento dei suddetti adempimenti, gli Uffici intercomunali di censimento possono avvalersi, oltre che della diretta conoscenza degli ordinamenti tecnico-economici delle aziende nelle zone di loro competenza, anche di informazioni assunte per il tramite di persone o Enti o diretta-

mente presso le aziende, e prendendo contatti, se del caso, con i comuni interessati.

Per i casi di più incerta definizione, gli Uffici intercomunali di censimento possono utilmente rivolgersi al competente Comitato tecnico provinciale.

La compilazione dei modelli ISTAT/CA/102 deve essere portata a termine, analogamente al lavoro di perfezionamento degli elenchi di cui al paragrafo precedente, entro il 30 giugno 1960.

I detti modelli, debitamente firmati dal Capo dell'Ufficio intercomunale di censimento, devono essere quindi inviati, in duplice copia, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'apposizione del visto in calce ai modelli stessi da parte dei Capi dei suddetti Ispettorati, i quali provvederanno, infine, a trasmetterne una copia all'Istituto centrale di statistica e l'altra al locale Ufficio provinciale di censimento.

3. ELENCO DELLE UNITÀ AZIENDALI DI SECONDO GRADO – Analogamente a quanto fatto dai comuni per le aziende primarie, è necessario procedere alla preventiva individuazione delle unità aziendali di secondo grado ed alla compilazione del relativo elenco, tenendo presenti i caratteri distintivi di tali unità già precisati alla sezione 3 del capitolo 2.

Tale compito è affidato ai Capi degli Uffici intercomunali di censimento, i quali vi provvederanno ciascuno nell'ambito del proprio territorio di competenza.

L'elenco delle unità aziendali di secondo grado deve essere compilato utilizzando gli appositi modelli ISTAT/CA/101 *bis* indicando per ciascuna di esse: *a*) il comune in cui è situato il centro aziendale, che costituisce il comune di censimento; *b*) la eventuale denominazione; *c*) il conduttore; *d*) l'indirizzo del centro aziendale; *e*) il numero delle aziende primarie che costituiscono l'unità stessa.

L'elenco deve essere compilato in duplice copia, di cui una da trasmettere all'Istituto centrale di statistica, tramite l'Ufficio provinciale di censimento, e l'altra da trattenere presso gli Uffici intercomunali. Uno stralcio dell'elenco sarà trasmesso ai comuni nei quali esistono unità aziendali di secondo grado.

La compilazione dell'elenco di cui trattasi e la trasmissione agli Organi sopra indicati devono essere effettuate entro il 20 settembre 1960.

4. ISTRUZIONI AGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO ED AI RILEVATORI— Gli Uffici intercomunali di censimento devono assistere gli Uffici provinciali

di censimento negli adempimenti relativi alle istruzioni da impartire in apposite riunioni ai dirigenti degli Uffici comunali di censimento dei comuni non capoluoghi di provincia e, in generale, dei comuni non forniti di un apposito Ufficio di statistica.

Tali riunioni, presiedute di norma dagli ispettori provinciali, saranno tenute, nel periodo dal 20 al 31 marzo 1961, presso le sedi degli Uffici intercomunali di censimento o di quell'Ufficio comunale del territorio di competenza dell'Ufficio intercomunale che sarà stabilito di comune accordo fra gli interessati.

Gli Uffici intercomunali di censimento devono altresì assistere gli Uffici comunali durante le istruzioni ai rilevatori, che si svolgeranno nel periodo dal 4 al 9 aprile 1961, in attuazione dell'apposito programma predisposto dagli Uffici provinciali di censimento d'intesa con gli Uffici intercomunali stessi.

5. ALTRI ADEMPIMENTI - Nel corso delle operazioni preliminari di censimento, gli Uffici intercomunali devono altresì fornire agli Uffici comunali di censimento la propria assistenza tecnica, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi aziendali, di una razionale suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni di censimento, nonché in merito alle proposte sul numero dei rilevatori e sulla loro scelta.

Nel corso delle istruzioni, i capi degli Uffici intercomunali di censimento devono illustrare in particolare ai rilevatori i criteri da seguire per pervenire ad una stima approssimata della superficie delle aziende nonché delle superfici investite nelle singole coltivazioni, e ciò per controllare l'attendibilità dei dati forniti dai conduttori.

3 - COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI

6. RILEVAZIONE DELLE UNITÀ AZIENDALI DI SECONDO GRADO - In relazione a quanto già precisato alla sezione 3 del capitolo 2, il compito della raccolta dei dati concernenti le unità aziendali di secondo grado è affidato di norma ai Capi degli Uffici intercomunali di censimento.

Questi devono pertanto provvedere sulla base dell'elenco delle predette unità (Mod. ISTAT/CA/101 bis), da essi stessi predisposto, a intervistare i conduttori delle unità aziendali di secondo grado esistenti nel territorio di propria competenza e a compilare i relativi questionari (Mod. ISTAT/CA/2).

Qualora non sia possibile ai Capi degli Uffici intercomunali di procedere direttamente all'assunzione dei dati di tutte le unità — cosa questa che può verificarsi soprattutto nelle regioni ove il fenomeno presenta particolare rilevanza — tale compito può essere affidato, d'intesa con i comuni in cui sono situate le unità da censire, ad alcuni rilevatori particolarmente qualificati, sempre sotto la personale responsabilità dei Capi degli Uffici intercomunali stessi.

Le norme per la compilazione dei questionari delle unità aziendali di secondo grado sono illustrate nella Parte Terza relativa alle istruzioni per i rilevatori.

A compilazione avvenuta, i questionari devono in ogni caso essere consegnati, non oltre il 5 maggio 1961, agli Uffici di censimento dei comuni nei quali sono situati i centri aziendali, previo esame critico da effettuarsi con criteri analoghi a quelli indicati al paragrafo 24 del successivo capitolo 5 per la revisione dei questionari di azienda.

I modelli ISTAT/CA/2 occorrenti per la rilevazione devono essere richiesti ai competenti Uffici provinciali di censimento.

7. ASSISTENZA TECNICA AI RILEVATORI E AGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI — Nel periodo della raccolta dei dati i capi degli Uffici intercomunali di censimento devono seguire assiduamente l'opera dei rilevatori, particolarmente nei primi giorni di rilevazione, al fine di accertarsi della corretta compilazione dei questionari e, ove occorra, di fornire ai rilevatori stessi tutti i chiarimenti che si rendessero necessari per risolvere i casi complessi o di più incerta interpretazione.

Sarà anche opportuno che, in alcuni casi, i Capi degli Uffici intercomunali di censimento effettuino personalmente dei sopralluoghi sulle aziende allo scopo di controllare sul posto l'attendibilità dei dati forniti.

I Capi degli Uffici intercomunali di censimento devono altresì dare agli Uffici comunali l'assistenza tecnica durante la revisione preliminare dei questionari, fornendo ogni chiarimento necessario per la eliminazione degli eventuali errori e discordanze rilevabili da un esame immediato.

4 — COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI

8. ASSISTENZA TECNICA AGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO DURANTE LA REVISIONE DEFINITIVA — Durante l'intero periodo della revisione definitiva dei questionari, gli Uffici intercomunali di censimento devono effettuare

una sistematica azione di controllo presso gli Uffici comunali di censimento, allo scopo di accertare che la revisione proceda secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica (Capitolo 5, paragrafo 24) e di fornire ogni assistenza tecnica richiesta per l'esatto e tempestivo espletamento delle operazioni di revisione.

In particolare, l'opera dei Capi degli Uffici intercomunali di censimento deve essere diretta al controllo dei quesiti del questionario che possono presentare qualche difficoltà di interpretazione, quali ad esempio quelli che si riferiscono al sistema di conduzione, alle coltivazioni praticate nell'azienda e alle forze di lavoro. Per quanto riguarda il sistema di conduzione, si fa presente che, ove fosse stato barrato il rettangolino « altra forma di conduzione », deve essere sempre specificato chiaramente di quale forma di conduzione si tratta, eventualmente usando anche la designazione locale. Analogamente per i rapporti fra impresa e capitale fondiario deve in ogni caso essere indicato il titolo in base al quale il conduttore dispone dei terreni, nei casi in cui i terreni stessi siano detenuti, in tutto o in parte, ad « altro titolo ». Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di accertarsi che tutti i dati di superficie siano stati indicati in ettari ed are.

Ove necessario, durante la revisione definitiva saranno effettuati ulteriori accertamenti attraverso sopralluoghi presso quelle aziende i cui questionari presentassero particolari motivi di dubbio sulla completezza e attendibilità delle risposte.

9. VERBALE DI AVVENUTA REVISIONE - L'avvenuta revisione dei questionari da parte degli Uffici comunali di censimento deve risultare da apposito verbale (Mod. ISTAT/CA/10) sottoscritto dal Segretario comunale. Il verbale deve essere vistato dal Capo del competente Ufficio intercomunale di censimento.

CAPITOLO 5

UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

1 - GENERALITÀ

A norma dell'art. 5 del D. P. R., nei comuni in cui esiste un Ufficio statistica, la qualifica ed i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettano a detto Ufficio. Il dirigente dell'Ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

Negli altri comuni l'Ufficio comunale di censimento deve essere costituito dal Sindaco. All'Ufficio stesso deve essere preposto il Segretario del comune o un suo delegato, nella persona di un funzionario tecnicamente idoneo del comune.

In ogni caso i Segretari comunali sovrintendono all'Ufficio di censimento e sono responsabili dell'Ufficio stesso e del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Gli Uffici comunali di censimento hanno il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. Essi rappresentano gli organi esecutivi locali del censimento e dalla diligenza con cui eseguiranno i vari adempimenti a loro affidati dipende in gran parte l'esito del censimento stesso.

La natura dei compiti e le relative modalità di esecuzione sono esposte qui di seguito, in relazione alle diverse fasi di rilevazione.

2 - COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI

1. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI DELLE AZIENDE AGRICOLE, FORESTALI E ZOOTECNICHE - I comuni, entro e non oltre il 29 febbraio 1960, devono compilare un elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche esistenti nei rispettivi territori.

Tale elenco deve essere redatto sugli appositi Modd. ISTAT/CA/101, attenendosi alle istruzioni qui di seguito riportate:

a) l'elencazione delle aziende deve essere effettuata distintamente per ciascuna delle frazioni geografiche risultanti dal piano topografico del IX Censimento generale della popolazione.

Al fine di assicurare per quanto possibile la completezza dell'elenco, è consigliabile che, nell'ambito di ciascuna frazione geografica, le aziende siano elencate partendo da quelle più vicine al centro abitato e proseguendo via via verso i limiti della frazione stessa.

Nel caso di aziende i cui terreni ricadano in due o più frazioni geografiche, esse devono essere indicate una sola volta e precisamente nella frazione geografica ove si trova il centro aziendale o, in assenza di questo, la maggiore estensione dei terreni;

b) nella col. 1 del modello deve indicarsi il numero d'ordine progressivo dell'azienda, tenendo presente che la numerazione deve essere unica progressiva per l'intero comune;

c) nella col. 2 deve indicarsi il cognome e nome della persona fisica, o la denominazione della ditta o ente che gestisce l'azienda (conduttore).

Nel caso di aziende condotte a mezzadria, devono indicarsi i nomi abbinati del concedente e del mezzadro;

d) nella col. 3 deve indicarsi la qualifica del conduttore (coltivatore diretto, conduttore in economia, mezzadria o colonia parziaria, altra qualifica) barrando, in corrispondenza di ciascuna azienda, il rettangolino che fa al caso;

e) nella col. 4 deve indicarsi la superficie totale di ogni azienda, espressa in ettari ed are. Per superficie dell'azienda deve intendersi l'area complessiva dei terreni destinati a colture erbacee o arboree, compresi i boschi; detta superficie deve altresì comprendere quella occupata da fabbricati, strade, stagni, canali, ecc..

Qualora i fabbricati rurali siano raccolti in centri o nuclei abitati, l'area da essi occupata non deve comprendersi nella superficie dell'azienda.

Nel caso di azienda i cui terreni siano situati nel territorio di due o più comuni, ciascun comune deve indicare nel proprio elenco la quota parte di superficie dell'azienda che ricade nel proprio territorio;

f) la col. 5 del modello riguarda soltanto le anzidette aziende i cui terreni ricadono nel territorio di due o più comuni. Per queste aziende, il comune nel cui territorio si trova il centro aziendale o, in mancanza di questo, la maggior parte dei terreni, non deve apporre alcuna indicazione;

l'altro o gli altri comuni devono, ciascuno, indicare in ogni caso il comune nel quale è compreso il centro aziendale o la maggior parte dei terreni, nonchè la provincia, se questa è diversa.

Ai fini di una corretta formazione dell'elenco è da tenere presente che esso si riferisce alle aziende, intese come unità tecnico-economiche di produzione, e non alle proprietà (ad es. partite catastali). Pertanto, nei casi in cui non si disponga di fonti idonee a fornire elementi diretti sulle aziende, le altre fonti devono essere utilizzate dai comuni per individuare i terreni e per risalire da questi alle aziende di cui fanno parte.

L'elenco deve essere compilato in tre copie, due delle quali da inviare al competente Ufficio provinciale di censimento per il previsto lavoro di integrazione e di perfezionamento e la terza da trattenere presso il comune.

2. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DELLE AZIENDE - Gli Uffici comunali di censimento devono procedere ad un continuo aggiornamento e perfezionamento degli elenchi delle aziende agricole, forestali e zootecniche.

In particolare, il lavoro di aggiornamento deve essere diretto all'accertamento delle variazioni intervenute nella situazione delle aziende successivamente all'epoca della formazione degli elenchi stessi, per cambiamento del conduttore, per smembramento o fusione di preesistenti aziende, e così via. Le conseguenti rettifiche devono essere apportate nei Modd. ISTAT/CA/101.

L'aggiornamento e il perfezionamento degli elenchi delle aziende devono essere ultimati entro il 28 febbraio 1961.

3. RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SEZIONI DI CENSIMENTO - Ultimata la compilazione degli elenchi delle aziende, gli Uffici comunali di censimento, entro il 10 agosto 1960, devono procedere alla ripartizione del territorio dei rispettivi comuni in sezioni di censimento.

Le sezioni di censimento devono essere costituite nell'ambito di ciascuna frazione geografica di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento dell'anagrafe della popolazione.

Ciascuna sezione di censimento deve essere determinata in modo che il numero delle aziende in essa comprese sia tale che un rilevatore possa procedere all'assunzione dei dati presso i conduttori di azienda nei termini fissati.

Di norma detto numero deve essere di circa 200 aziende, pari ad una media di 10 aziende per giorno e per rilevatore; esso può essere diminuito, subordinatamente all'approvazione dell'Istituto centrale di statistica, per le sezioni il cui territorio presenti difficoltà in ordine alla morfologia del terreno, alle distanze ed alle vie di accesso al luogo di assunzione dei dati.

L'individuazione delle aziende da attribuire a ciascuna sezione di censimento deve essere effettuata sulla base dell'elenco delle aziende (Mod. ISTAT/CA/101) revisionato e perfezionato dall'Ufficio provinciale e dal competente Ufficio intercomunale di censimento.

Nel distribuire le aziende risultanti dall'elenco suddetto nelle sezioni di censimento, deve essere tenuto conto del comune di censimento e del luogo ove le aziende stesse devono essere censite, in relazione alla persona che deve fornire i dati.

Al riguardo si precisa che:

a) le aziende vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o più comuni, le aziende vengono censite nel comune in cui si trova il centro aziendale, ove esista, o la maggior parte dei terreni;

b) l'assunzione dei dati deve essere effettuata presso il centro aziendale o, in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore purché esso si trovi nello stesso comune di censimento.

In pratica, ciascun Ufficio comunale, sulla base dell'elenco aziendale, deve innanzi tutto stabilire quali sono le aziende che devono essere censite nel proprio territorio. Tali aziende, che costituiscono ovviamente la grande maggioranza di quelle elencate, sono rappresentate:

a) dalle aziende i cui terreni ricadono per l'intera superficie nel territorio del comune;

b) dalle aziende i cui terreni ricadono parzialmente anche nel territorio di altro o altri comuni, le quali hanno nel territorio del comune considerato il centro aziendale o la maggior parte dei terreni.

Ciò fatto, per l'attribuzione delle aziende ad una delle sezioni di censimento, occorre determinare il luogo presso il quale il rilevatore dovrà recarsi per l'assunzione dei dati.

Tale luogo corrisponde a quello in cui sono situati i terreni delle aziende, quando queste sono dotate di un centro aziendale, mentre è diverso nei casi in cui le aziende sono sprovviste di tale centro, nel qual caso, come

si è detto, i dati delle aziende devono essere assunti presso il domicilio del conduttore, che può essere nello stesso comune di censimento o in comune diverso.

Quando vi è corrispondenza tra localizzazione dei terreni e luogo di assunzione dei dati, l'azienda deve essere attribuita alla sezione in cui ricadono i terreni e più precisamente alla sezione in cui ricade il centro aziendale.

Quando invece i dati devono essere assunti presso il domicilio del conduttore, occorre preliminarmente accertare se il conduttore risieda nel comune di censimento o in altro comune.

Nel primo caso l'azienda va attribuita alla sezione di censimento in cui si trova l'abitazione del conduttore, tenendo conto del relativo indirizzo, indipendentemente dalla sezione in cui ricadono i terreni.

Nel caso in cui il conduttore risieda in comune diverso da quello di censimento, l'azienda, in linea generale, non va attribuita ad alcuna sezione di censimento, bensì riportata in un elenco a parte.

Per la rilevazione di tali aziende, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 16, l'Ufficio comunale provvederà di norma a convocare i conduttori. Qualora, tuttavia, nel comune di censimento si trovi una persona di fiducia del conduttore o una persona che partecipi direttamente all'attività dell'azienda, l'Ufficio comunale di censimento, anziché convocare il conduttore, potrà assumere le notizie presso detta persona a seguito di autorizzazione del conduttore stesso. In quest'ultimo caso l'azienda, invece di essere inclusa nell'elenco a parte, deve essere attribuita alla sezione di censimento nel cui territorio ricade il domicilio di detta persona di fiducia.

Nei casi in cui sia impossibile convocare il conduttore e nel comune di censimento non vi sia alcuna persona di sua fiducia, l'Ufficio comunale, pur includendo l'azienda nell'elenco a parte di cui si è detto, darà incarico dell'assunzione dei dati al comune in cui il conduttore stesso risiede, secondo le istruzioni di cui al richiamato paragrafo 16.

Per quanto riguarda in particolare le aziende a colonia parziaria appoderata (mezzadria), ai fini della loro attribuzione ad una sezione di censimento, è da tener presente che, pur considerandosi conduttori sia il concedente che il mezzadro, i relativi dati devono essere assunti, di norma, presso il concedente. Pertanto, se questi risiede nello stesso comune di censimento, le aziende vanno attribuite alla sezione di censimento in cui si trova l'abitazione del concedente stesso.

Qualora invece il concedente risieda in comune diverso, l'assunzione dei dati verrà effettuata presso il mezzadro.

I terreni non costituenti aziende agricole, eventualmente risultanti nell'elenco aziendale, non sono da attribuire ad alcuna sezione di censimento, poichè per essi non è prevista l'assunzione di dati. Tale è il caso dei terreni incolti o coltivati saltuariamente costituenti aree fabbricabili, dei parchi e giardini ornamentali, dei terreni abbandonati non facenti parte di qualche azienda, ecc..

Ovviamente, non sono altresì da attribuire ad alcuna sezione di censimento le aziende i cui terreni ricadono nel territorio di due o più comuni, le quali sono da censire in altro comune per avere in quest'ultimo il centro aziendale o la maggior parte dei terreni. Si tratta, in altre parole, di quelle aziende riportate nel modello ISTAT/CA/101, per le quali doveva indicarsi, alla colonna 5, il comune in cui si trova appunto il centro aziendale o la maggior parte dei terreni. Per queste ultime aziende è opportuna in ogni caso una preliminare presa di contatto tra gli Uffici comunali interessati, in modo da stabilire il comune di censimento e assicurare quindi la rilevazione delle aziende di cui trattasi.

Le sezioni di censimento devono essere contraddistinte secondo una numerazione progressiva unica per l'intero comune, tenendo conto della successione delle frazioni geografiche.

Le eventuali questioni relative a zone di territorio in contestazione tra più comuni — per le quali i sindaci interessati non siano riusciti a raggiungere un accordo, da valere sia pure ai soli fini del censimento — saranno risolte, sempre limitatamente a tali fini, dall'Istituto centrale di statistica, cui saranno sottoposte dai sindaci. Qualora trattasi di zone in contestazione per le quali già in occasione del IX Censimento generale della popolazione l'Istituto centrale di statistica aveva effettuato l'assegnazione ad uno dei comuni interessati, sempre che la situazione sia rimasta invariata, esse rimangono assegnate, ai fini del censimento, ai medesimi comuni.

Gli Uffici comunali di censimento, non appena ultimato il lavoro di aggiornamento e perfezionamento degli elenchi delle aziende, sono tenuti ad effettuare, entro il 10 marzo 1961, la revisione della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, tenendo sempre presenti i criteri sopra illustrati.

4. NUMERO E SCELTA DEI RILEVATORI — Gli Uffici comunali di censimento devono procedere alla determinazione del numero dei rilevatori tenendo presente che essi, di norma, devono essere pari al numero delle sezioni di censimento stabilite secondo le modalità del precedente paragrafo 3.

Qualora nel comune una o più frazioni geografiche costituiscano ciascuna un'unica sezione di censimento comprendente un numero di aziende notevolmente inferiore a 200, allo stesso rilevatore possono essere affidate due o più sezioni. Analogo criterio può essere seguito nei casi di sezioni di censimento costituite dall'eccedenza di aziende nell'ambito di una frazione geografica non attribuite ad altre sezioni della frazione stessa.

Appena determinato il numero dei rilevatori da proporre all'Istituto centrale di statistica tramite i competenti Uffici provinciali di censimento, gli Uffici comunali di censimento devono adoprarsi per la ricerca delle persone alle quali potrà essere conferito l'incarico di rilevatore.

La scelta deve essere fatta tra persone — di età non inferiore a 18 anni e non superiore, di norma, a 65 anni — in possesso dei necessari requisiti morali e culturali, possibilmente tra dipendenti del Comune, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici.

Qualora i rilevatori dovessero essere scelti tra persone estranee ai Comuni, alla Pubblica Amministrazione o agli altri Enti pubblici, la scelta deve preferibilmente cadere su persone fornite di titolo di studio nelle discipline statistiche, agrarie, forestali e zootecniche.

I rilevatori devono possedere, fra l'altro, una chiara, ordinata e spedita scrittura, condizioni fisiche tali da consentire un redditizio impiego della giornata di lavoro, nonchè la conoscenza del territorio comunale e dell'ambiente.

5. SEGNALAZIONE DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO E DEL NUMERO DEI RILEVATORI — Entro il 10 agosto 1960, gli Uffici comunali di censimento devono trasmettere ai competenti Uffici provinciali un elenco nel quale risultino indicate le sezioni di censimento in cui è stato ripartito il territorio comunale e le proposte sul numero dei rilevatori. Per le sezioni comprendenti un numero di aziende sensibilmente inferiore a 200, in dipendenza di particolari difficoltà ambientali, gli Uffici comunali di censimento devono motivare tali circostanze.

In relazione alla revisione della ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, gli Uffici comunali, entro il 10 marzo 1961, de-

vono comunicare ai competenti Uffici provinciali di censimento le eventuali variazioni circa il numero delle sezioni di censimento e le proposte sul numero dei rilevatori.

Qualora non vi siano variazioni, è opportuno che gli Uffici comunali ne diano egualmente notizia ai competenti Uffici provinciali.

Le determinazioni circa il numero definitivo dei rilevatori verranno comunicate agli Uffici comunali di censimento, tramite i rispettivi Uffici provinciali, dall'Istituto centrale di statistica.

6. FORMAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI — Per ciascuna delle sezioni di censimento in cui è stato ripartito il territorio dei comuni, gli Uffici comunali di censimento sono tenuti a compilare uno stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CA/3), il quale consiste nell'elenco delle aziende i cui conduttori devono essere intervistati, in relazione all'ubicazione del centro aziendale o dell'abitazione, nel territorio di pertinenza della sezione stessa.

In pratica, mediante la formazione degli stati di sezione provvisori le aziende, che nella precedente fase — concernente la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento — sono state attribuite alle singole sezioni di pertinenza in vista della assunzione dei dati, vengono trascritte, sezione per sezione, negli appositi modelli ISTAT/CA/3.

Gli Uffici comunali di censimento devono porre la massima cura nella compilazione degli stati di sezione provvisori, in quanto tali modelli costituiscono lo strumento di guida dei rilevatori, dal quale risultano le aziende che ciascun rilevatore deve censire e l'indirizzo presso il quale deve recarsi per procedere all'assunzione dei dati.

Le notizie che negli stati di sezione provvisori devono essere indicate a cura degli Uffici comunali di censimento riguardano, oltre che l'intestazione, le colonne da 1 a 4 del modello ISTAT/CA/3. Le restanti colonne, invece, devono essere compilate dai rilevatori, all'atto dell'assunzione dei dati.

In ogni stato di sezione devono essere elencate innanzi tutto le aziende agricole, forestali e zootecniche (unità primarie), desumendo le notizie occorrenti dagli elenchi comunali di tali aziende (Mod. ISTAT/CA/101), integrate con l'indirizzo del conduttore, tenendo conto del precedente lavoro di distribuzione delle aziende nelle singole sezioni di censimento. L'elencazione delle aziende deve avvenire in modo che la loro successione si presenti secondo un itinerario quanto più possibile razionale. In merito

all'indirizzo, per quanto riguarda in particolare le aziende condotte a colonia parziaria appoderata (mezzadria), si ricorda che bisognerà indicare quello del concedente, se questo risiede nel comune di censimento. Qualora invece risieda in altro comune dovrà indicarsi l'indirizzo del mezzadro.

Una volta ultimata l'elencazione delle aziende agricole, forestali e zootecniche, devono essere riportate le eventuali unità aziendali di secondo grado, i cui centri aziendali ricadono nel territorio della sezione di censimento. Le notizie da indicare, limitate in questo caso alle colonne da 1 a 3 dello stato di sezione provvisorio, devono essere desunte dallo stralcio dell'elenco delle unità aziendali di secondo grado, trasmesso dagli Uffici intercomunali di censimento ai comuni in cui esistono tali unità. In merito si precisa che le unità aziendali di secondo grado devono essere elencate nei rispettivi stati di sezione provvisori, anche se la rilevazione di esse sarà effettuata a cura degli Uffici intercomunali di censimento, secondo quanto previsto al paragrafo 6 del capitolo 4.

Gli stati di sezione provvisori devono essere compilati, in unica copia, nel periodo dal 15 marzo al 5 aprile 1961.

7. ISTRUZIONI AGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO - Nel periodo dal 20 al 31 marzo 1961, i dirigenti degli Uffici comunali di censimento devono partecipare ad apposite riunioni, della durata di norma di tre giorni, che saranno tenute presso le sedi degli Uffici intercomunali o di quell'Ufficio comunale del territorio di competenza dell'Ufficio intercomunale, che sarà stabilito di comune accordo fra gli interessati.

In tali riunioni verranno illustrati i diversi aspetti del censimento, con particolare riguardo ai compiti specifici demandati agli Uffici comunali di censimento.

8. ISTRUZIONI AI RILEVATORI - Nel periodo dal 4 al 9 aprile 1961, le persone prescelte in vista dell'incarico di rilevatore devono essere istruite per poter svolgere con la necessaria competenza i compiti che saranno ad esse affidati.

Nel corso delle istruzioni, particolare rilievo va dato all'illustrazione dell'unità di rilevazione, specie per quanto concerne gli aspetti connessi con il sistema di conduzione, e cioè i rapporti tra impresa e lavoro e i rapporti tra impresa e capitale fondiario. Circa i rapporti tra impresa e lavoro, è necessario far riferimento a casi concreti riscontrabili nel terri-

torio di competenza di ciascun Ufficio intercomunale, soffermandosi soprattutto sui casi di colonia parziaria e forme assimilate, in modo che i rilevatori all'atto della raccolta dei dati siano in grado di stabilire quando si è in presenza dell'una o dell'altra forma di conduzione.

Particolare cura va posta altresì nell'illustrare i criteri di compilazione dei questionari, con riferimento ai singoli quesiti, al fine di assicurare un'esatta ed uniforme interpretazione di essi.

Le istruzioni ai rilevatori saranno impartite, di norma, presso i comuni dai dirigenti degli Uffici comunali di censimento.

Qualora la vicinanza dei comuni e la facilità delle comunicazioni lo consentano, ai fini delle istruzioni per i rilevatori potranno essere riuniti in un solo comune anche i rilevatori dei comuni vicini. In tal caso le istruzioni saranno impartite dal dirigente dell'Ufficio di censimento di uno dei comuni partecipanti.

Le istruzioni ai rilevatori devono, in ogni caso, svolgersi secondo un programma da predisporre a cura degli Uffici provinciali di censimento — d'intesa con i competenti Uffici intercomunali — e da comunicarsi ai comuni interessati. Ciò al fine che da parte degli Uffici provinciali o degli Uffici intercomunali venga assicurata l'assistenza tecnica agli Uffici comunali durante lo svolgimento delle istruzioni stesse.

Ad istruzioni ultimate, gli aspiranti rilevatori devono essere sottoposti ad una prova di idoneità tendente ad accertare l'esatta e particolareggiata conoscenza delle istruzioni concernenti la raccolta dei dati, nonché la conoscenza delle norme che presiedono alla individuazione delle aziende e delle caratteristiche fondamentali che le contraddistinguono.

9. NOMINA DEI RILEVATORI - Entro il 12 aprile 1961, i Sindaci, sulla base dei risultati della prova di idoneità di cui al precedente paragrafo e d'intesa con gli Uffici provinciali di censimento, formano la graduatoria degli idonei e procedono alla nomina dei rilevatori nel numero fissato dall'Istituto centrale di statistica secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Ciascun rilevatore deve essere munito di una « carta di autorizzazione » (Mod. ISTAT/CA/11), attestante il conferimento dell'incarico, a firma del Sindaco.

I rilevatori che dovessero cessare dall'incarico per malattia od altri motivi, saranno sostituiti con gli idonei in soprannumero, sempre secondo l'ordine della graduatoria.

Ai rilevatori sarà corrisposto, secondo quanto previsto all'art. 10 del D. P. R., un compenso globale in relazione al lavoro svolto, nella misura che verrà determinata dall'Istituto centrale di statistica.

10. TABELLA DI RAGGUAGLIO PER LE SUPERFICI - Come previsto al paragrafo 5 del capitolo 3, gli Uffici di censimento dei comuni in cui le superfici agrarie vengono ancora indicate con sistemi diversi da quello metrico decimale, riceveranno dagli Uffici provinciali di censimento una tabella di ragguglio per la conversione delle misure locali in ettari ed are.

Gli Uffici comunali di censimento devono provvedere a predisporre un conveniente numero di copie di detta tabella da consegnare ai rilevatori

11. QUESTIONARI E ALTRI STAMPATI PER IL CENSIMENTO - Gli Uffici comunali di censimento riceveranno i questionari di rilevazione, le istruzioni e gli altri stampati occorrenti direttamente dall'Istituto centrale di statistica, il quale provvederà ad inviare un « Avviso di spedizione stampati » (Mod. ISTAT/CA/12) con la distinta del materiale spedito.

Tale avviso si compone di due fogli, di cui il primo, dopo che sia stato effettuato il controllo tra i quantitativi risultanti dalla distinta e quelli pervenuti, deve essere restituito all'Istituto centrale di statistica, con la indicazione delle eventuali sensibili discordanze emerse dal controllo suddetto.

Qualora entro otto giorni dalla ricezione dell'avviso non fossero ancora pervenuti gli stampati, gli Uffici comunali di censimento devono avvertire telegraficamente l'Istituto centrale di statistica.

Le eventuali ulteriori richieste di stampati di qualsiasi tipo devono essere rivolte ai rispettivi Uffici provinciali di censimento, presso i quali saranno costituite apposite scorte.

12. AFFISSIONE MANIFESTI - Il 21 marzo 1961 gli Uffici comunali di censimento devono provvedere all'affissione dei manifesti, ufficiale e pubblicitario, del censimento all'uopo predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

I manifesti devono essere affissi nei luoghi più frequentati dalla popolazione, in particolare dalla popolazione agricola. Nel caso specifico dei grossi centri urbani, i luoghi di affissione devono essere scelti in modo che i manifesti possano essere letti dal maggior numero di persone.

Per quanto riguarda i manifesti ufficiali, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere ad intestarli con il nome del comune e farvi apporre, se ritenuto opportuno, anche il nome e cognome del Sindaco. Ai comuni capoluoghi di provincia i manifesti ufficiali saranno forniti debitamente intestati al nome del comune.

13. **INTESTAZIONE DEI QUESTIONARI** - Gli Uffici comunali di censimento, prima di consegnare i questionari di rilevazione ai rilevatori, devono provvedere ad apporre mediante stampigliatura nella testata di ciascun questionario, il nome della provincia e del comune ed il numero della sezione di censimento.

14. **CONSEGNA DEGLI STAMPATI AI RILEVATORI** - Gli Uffici comunali di censimento, prima dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati, devono provvedere a consegnare a ciascun rilevatore:

- a) la carta di autorizzazione (Mod. ISTAT/CA/11) attestante il conferimento dell'incarico, debitamente firmata dal Sindaco e sulla quale sia stato apposto, mediante stampigliatura, il bollo del comune;
- b) una cartella per la custodia degli stampati giornalmente occorrenti;
- c) un fascicolo delle istruzioni per i rilevatori;
- d) lo stato o gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/3), completi dei nominativi e degli indirizzi dei conduttori di aziende da intervistare;
- e) un numero adeguato di copie del questionario di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) ed eventualmente anche del questionario di unità aziendale di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2), debitamente intestati;
- f) una tabella di ragguglio delle misure agrarie locali al sistema metrico decimale, nei comuni in cui è ancora in uso un sistema diverso da quello decimale;
- g) ove sia ritenuto necessario, una cartina topografica di sezione o un lucido riguardante la sezione stessa.

3 - COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI

15. **NORME GENERALI PER L'ASSUNZIONE DEI DATI** - A norma dell'articolo 13 del D. P. R., la raccolta dei dati presso i conduttori delle aziende

deve essere effettuata dai rilevatori nel periodo dal 15 aprile al 5 maggio 1961, sulla base degli stati di sezione provvisori.

I questionari devono essere compilati di norma dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dai conduttori. Qualora le notizie fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, i rilevatori possono effettuare accertamenti diretti sulle aziende.

Sia i questionari compilati dai rilevatori, sia quelli la cui compilazione è stata effettuata dai conduttori, devono essere sottoscritti dai conduttori e controfirmati dal rilevatore, ai sensi del sopra richiamato art. 13 del D. P. R.

L'assunzione dei dati, come già precisato al precedente paragrafo 3, deve essere effettuata nel centro aziendale o, in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore. Per i conduttori che non risiedono nel comune di censimento, occorre attenersi alle norme precisate al paragrafo seguente.

16. AZIENDE I CUI CONDUTTORI RISIEDONO FUORI DEL COMUNE DI CENSIMENTO - Per la rilevazione di tali aziende, gli Uffici comunali di censimento, sulla base dell'elenco di cui al precedente paragrafo 3, devono convocare presso la propria sede, sempre nel periodo dal 15 aprile al 5 maggio 1961, i rispettivi conduttori, allo scopo di procedere alla compilazione dei questionari.

Qualora tali conduttori si trovino nella materiale impossibilità di presentarsi presso l'Ufficio comunale, essi possono autorizzare una persona del posto di loro fiducia o che partecipi direttamente all'attività della azienda a fornire tutte le notizie e i dati che verranno richiesti. Ove non sussista tale possibilità, il comune di censimento può richiedere al comune di residenza del conduttore di provvedere esso all'assunzione dei dati, previa intese tra i comuni interessati. A tal fine il comune di censimento deve provvedere ad inviare al comune di residenza dei conduttori i questionari di rilevazione, debitamente intestati per quanto riguarda il nome della provincia e del comune, nonchè con l'indicazione delle notizie di cui al quesito 1 dei questionari stessi. Ovviamente per tali questionari non può essere indicata la sezione di censimento.

Il comune di residenza dei conduttori che ha provveduto alla compilazione dei questionari di aziende situate in altri comuni, deve restituire a questi ultimi i questionari compilati entro il 5 maggio 1961.

Per le aziende condotte da persone residenti all'estero, l'assunzione dei dati potrà essere effettuata presso un rappresentante locale del con-

ditore, ove esista, e che sia in condizione di fornire i dati. In caso contrario i questionari relativi a tali aziende, devono essere compilati dai rilevatori in base alle notizie comunque reperibili sul posto.

17. AZIENDE I CUI CONDUTTORI SONO TEMPORANEAMENTE ASSENTI DAL COMUNE DI RESIDENZA - Può verificarsi il caso che un conduttore di azienda sia temporaneamente assente dal comune di residenza durante l'intero periodo di rilevazione e nell'impossibilità di essere convocato dal comune di censimento.

In tale caso il comune di censimento provvederà ad assumere le notizie concernenti l'azienda presso una persona di fiducia del conduttore, o che partecipi direttamente all'attività dell'azienda stessa.

Qualora ciò non fosse possibile, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere direttamente alla compilazione dei questionari, sulla base di tutte le informazioni che è loro possibile reperire sul posto. Tale situazione dovrà risultare da apposita annotazione da apporre a cura degli Uffici comunali di censimento in calce all'ultima pagina del questionario di rilevazione.

18. AZIENDE SFUGGITE AL CENSIMENTO - A norma dell'art. 14 del D. P. R., gli Uffici comunali di censimento devono provvedere all'immediata rilevazione delle aziende i cui conduttori hanno comunicato entro il 7 maggio 1961 di non essere stati interpellati da un rilevatore ai fini della compilazione dei questionari di censimento.

19. SORVEGLIANZA SUL LAVORO SVOLTO DAI RILEVATORI - Durante tutto il periodo della raccolta dei dati, gli Uffici comunali di censimento devono sorvegliare attentamente l'opera dei rilevatori controllando che essi svolgano il loro compito in conformità alle istruzioni ricevute.

Ogni sera gli Uffici comunali di censimento devono ricevere dai singoli rilevatori i questionari compilati nella giornata, nonchè un elenco delle eventuali aziende di cui non è stato possibile interpellare il conduttore. Tale elenco deve contenere specificate anche le ragioni della mancata rilevazione.

Sulla base di tali segnalazioni gli Uffici comunali di censimento devono prendere le misure del caso, al fine di rendere possibile la rilevazione di dette aziende entro il termine stabilito.

Gli Uffici comunali di censimento devono inoltre provvedere alla regolarizzazione degli stati di sezione provvisori, in relazione alle segnalazioni

fatte dai rilevatori, secondo quanto previsto al paragrafo 6 del successivo capitolo 6.

Gli Uffici comunali di censimento devono altresì provvedere a risolvere i casi dubbi prospettati loro dai rilevatori, sentito eventualmente il parere dei competenti Uffici intercomunali o provinciali di censimento.

Qualora risultassero gravi inadempienze a carico di un rilevatore nell'espletamento del suo lavoro, il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento deve riferirne al Sindaco affinché questi proceda alla revoca dell'incarico e alla sostituzione con altro rilevatore. Tale provvedimento comporta la perdita del compenso di cui al precedente paragrafo 9, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale nel caso in cui le inadempienze costituiscono reato.

Ultimata la raccolta dei dati, gli Uffici comunali di censimento devono farsi restituire dai rilevatori tutto il materiale di cui essi siano ancora in possesso in relazione all'incarico assolto, in particolare lo stato o gli stati di sezione provvisori e la carta di autorizzazione.

20. REVISIONE PRELIMINARE - In concomitanza con la raccolta dei dati, gli Uffici comunali di censimento devono effettuare giornalmente, con l'assistenza tecnica dei rispettivi Uffici intercomunali, la revisione preliminare dei questionari consegnati dai rilevatori. Essa deve essere improrogabilmente ultimata entro il 6 maggio 1961.

La revisione preliminare deve essere fatta questionario per questionario allo scopo di accertare che i questionari stessi, debitamente firmati dal conduttore dell'azienda e dal rilevatore, siano stati riempiti in ogni loro parte e di eliminare qualsiasi discordanza ed errore rilevabile da un esame sommario ed immediato.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, si deve procedere alla divisione in due gruppi dei fogli revisionati, collocando in un gruppo i questionari risultati regolari e nell'altro quelli irregolari. Questi ultimi devono essere restituiti, di norma, ai rilevatori perchè provvedano a recarsi nuovamente presso i conduttori per i necessari perfezionamenti.

21. COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE - Per ciascuna sezione di censimento deve compilarsi un distinto computo giornaliero di sezione, Mod. ISTAT/CA/4. A tal fine, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere giornalmente a totalizzare, sezione per sezione, i dati dei questionari da riportare in detto computo giornaliero.

Ai fini di una corretta compilazione del modello, gli Uffici comunali di censimento devono attenersi alle seguenti istruzioni:

— *colonne da 2 a 9* - In tali colonne vanno indicati il numero e la superficie delle aziende, a seconda della forma di conduzione. All'uopo è opportuno dividere preliminarmente i questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) di una stessa sezione in quattro gruppi, uno per ciascuna delle forme di conduzione previste al quesito 5 del detto Mod. ISTAT/CA/1.

Il numero delle aziende da indicare rispettivamente nelle colonne 2, 4, 6 e 8 sarà ottenuto contando i questionari di ciascun gruppo. La superficie, da indicare rispettivamente nelle colonne 3, 5, 7 e 9, sarà ottenuta sommando per ciascun gruppo di questionari i dati indicati al quesito 2.2;

— *colonne 10 e 11* - Il numero totale delle aziende (col. 10) dovrà risultare dalla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8; la superficie totale (col. 11) dovrà risultare dalle colonne 3, 5, 7 e 9;

— *colonne 12 e 13* - Il numero da indicare alla col. 12 si ottiene contando i questionari Modd. ISTAT/CA/2 della stessa sezione; il dato della superficie da indicare nella colonna 13 si ottiene dalla somma dei « Totali » del quesito 2.2 di tutti i predetti questionari.

I dati da riportare nel Mod. ISTAT/CA/4 verranno desunti dai soli questionari che a seguito della revisione preliminare saranno risultati regolari. Ad evitare possibilità di duplicazione dei dati, i questionari che sono stati inclusi nel computo giornaliero di sezione verranno contrassegnati con la lettera C seguita dalla data da stampigliare nell'angolo superiore sinistro e verranno quindi conservati con ogni cura, distinti per sezione di censimento.

I dati relativi ai questionari riscontrati regolari, consegnati dai rilevatori il 15 aprile, verranno trascritti nella prima riga del modello; i dati relativi ai questionari riscontrati regolari o regolarizzati il 16 aprile saranno trascritti nella seconda riga, e totalizzati nella terza riga (totale al 16 aprile) con quelli del 15 aprile. Analogamente dovrà procedersi nei giorni successivi, fino al « Totale al 4 maggio ».

I dati relativi al 5 maggio (penultima riga del Mod. ISTAT/CA/4), devono invece essere trascritti il 12 maggio, comprendendovi anche i dati relativi ai questionari compilati o regolarizzati successivamente alla data del 5 Maggio. Ciò allo scopo di lasciare un margine di tempo agli Uffici comunali di censimento per la regolarizzazione di tutti i questionari risultati irre-

golari, per la raccolta dei dati delle eventuali aziende sfuggite al censimento nonchè per ricevere dagli altri comuni i questionari delle aziende che, per le ragioni esposte al precedente paragrafo 16, sono state censite da questi ultimi.

Appena trascritti i dati relativi alla riga « 5 maggio » dovrà ricavarsi il totale generale (Totale al 5 maggio 1961) di ciascuna sezione.

Per tutte le aziende i cui conduttori, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 16, sono stati intervistati in un comune diverso da quello di censimento, deve essere compilato un distinto Mod. ISTAT/CA/4, riportando i relativi dati nell'ultima riga di detto modello « Totale al 5 maggio 1961 ».

22. RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE - Entro il 14 maggio deve essere compilato il riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/5). Per la compilazione di tale modello si devono riportare in ogni riga i « Totali al 5 maggio » dei computi giornalieri di ciascuna sezione, indicando progressivamente nella col. 1 il numero distintivo della sezione stessa. Ultimata l'indicazione dei dati relativi alle singole sezioni di censimento, devono riportarsi nel riepilogo dei computi giornalieri di sezione i dati risultanti dal Mod. ISTAT/CA/4, relativo alle aziende i cui conduttori sono stati intervistati in un comune diverso da quello di censimento.

Si deve infine procedere alla totalizzazione dei dati relativi a tutte le sezioni.

23. COMUNICAZIONE DEI PRIMI RISULTATI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - A norma dell'art. 15 del D. P. R., il 15 maggio 1961 i Sindaci devono telegrafare all'Istituto centrale di statistica i dati risultanti dal totale del riepilogo dei computi giornalieri di sezione.

Al riguardo occorre tener presente che se anche un solo comune, sia pure il più piccolo, non ottemperasse tempestivamente a tale disposizione non sarebbe possibile conoscere nel termine fissato i dati provvisori complessivi riferiti a tutto il territorio della provincia, compromettendo così sforzi e la migliore diligenza degli altri comuni.

Il testo del telegramma deve essere conforme allo schema seguente:
 ISTAT Roma - Totale aziende numero..... ettari..... virgola conduzione diretta numero..... ettari..... virgola conduzione con salariati

*numero..... ettari..... virgola colonia parziaria appoderata numero.....
ettari..... virgola altra forma conduzione numero..... ettari.....
punto unità secondo grado numero..... ettari..... punto*

Le superfici da indicare nel telegramma devono essere espresse in ettari; pertanto quelle risultanti dal totale del riepilogo dei computi giornalieri di sezione devono essere arrotondate all'ettaro.

4 — COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI

24. REVISIONE DEFINITIVA DEI QUESTIONARI — La revisione definitiva consiste in una approfondita e attenta revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione e, ai sensi dell'art. 16 del D. P. R., deve essere effettuata con l'assistenza tecnica degli Uffici intercomunali di censimento e ultimata improrogabilmente entro il 5 giugno 1961.

La *revisione quantitativa* ha per scopo di accertare, con ogni mezzo possibile, che nessuna azienda sia sfuggita al censimento e che nessuna azienda sia stata censita due volte. Tale revisione deve essere effettuata operando un rigoroso confronto tra i questionari e gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/3) e adottando, se del caso, qualsiasi altra forma di controllo ritenuta idonea.

Prima di procedere a tale confronto, è opportuno eseguire un accurato controllo di ciascuno degli stati di sezione stessi, tendente ad accertare:

a) che siano state cancellate le aziende attribuite inizialmente a persone che di fatto non rivestono la qualifica di conduttore, in quanto i terreni loro attribuiti fanno parte di altre aziende;

b) che siano state cancellate le aziende i cui conduttori si sono trasferiti in altra sezione di censimento successivamente alla formazione degli stati di sezione provvisori. Tali aziende devono essere state aggiunte nello stato di sezione concernente la sezione di censimento in cui si sono trasferiti i rispettivi conduttori;

c) che siano state aggiunte le aziende inizialmente non indicate in alcuno stato di sezione provvisorio e che sono state individuate durante la raccolta dei dati.

Ciò fatto, occorre accertare, sezione per sezione, che per ciascuna delle aziende risultanti dallo stato di sezione provvisorio sia stato compilato il relativo questionario.

Ultimata la revisione quantitativa, i comuni devono provvedere ad apporre sui questionari la numerazione definitiva in ordine progressivo per ciascuna sezione. Il numero d'ordine verrà scritto sulla prima facciata del questionario nell'apposito rettangolino in alto a destra, senza tener conto del numero provvisorio segnato dai rilevatori sul rettangolino di sinistra.

La *revisione qualitativa* costituisce la seconda fase della revisione definitiva ed è l'operazione più importante che deve eseguire l'Ufficio comunale di censimento, sulla quale deve concentrare la massima attenzione e diligenza. Si tratta infatti di effettuare un esame critico dei dati rilevati, accertando che essi siano stati indicati in conformità alle istruzioni e rispecchino la vera situazione delle aziende in ordine ai vari aspetti presi in considerazione.

Gli Uffici comunali di censimento devono effettuare, in linea di massima, la revisione qualitativa dei soli questionari Mod. ISTAT/CA/1, in quanto i Modd. ISTAT/CA/2 devono essere compilati, come già detto, direttamente dai Capi degli Uffici intercomunali di censimento o comunque sotto la loro responsabilità.

Al fine di assicurare uniformità di criteri nella revisione qualitativa dei questionari, gli Uffici comunali di censimento devono attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito, le quali, benchè facciano specifico riferimento ai quesiti del questionario di azienda (Mod. ISTAT/CA/1), sono estensibili nella sostanza ai corrispondenti quesiti del questionario di unità aziendale di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2):

a) il dato della superficie indicato al quesito 2.2 deve essere uguale al totale dell'ultima colonna del quesito 6;

b) se al quesito 2.3 è stato indicato, mediante la dovuta barratura, che i terreni costituenti l'azienda sono frammentati, deve essere stato altresì indicato il numero dei corpi;

c) controllare la risposta data al quesito 3 (forma giuridica) con la natura dell'indicazione del conduttore di cui al quesito 1. Se ad es. al quesito 3 è stato barrato il punto 3.4 (Ente pubblico), al quesito 1 deve risultare la denominazione di un Ente e non il nome e cognome di una persona;

d) se è stata data risposta al quesito 4, occorre accertare, interpellando se del caso il capo del competente Ufficio intercomunale, che effettivamente l'azienda considerata faccia parte di una unità aziendale di

secondo grado. In particolare, se il comune indicato al quesito 4 a) è lo stesso comune di censimento dell'azienda primaria, deve esistere presso l'Ufficio comunale anche il corrispondente Mod. ISTAT/CA/2.

Qualora non sia stata data alcuna risposta al quesito di cui trattasi, mentre l'Ufficio comunale di censimento ha fondati motivi di ritenere che l'azienda faccia parte di un'unità aziendale di secondo grado, dovrà interpellarsi al riguardo il competente Ufficio intercomunale;

e) se al quesito 5 è stata fornita risposta barrando il rettangolino corrispondente a «altra forma di conduzione» (5.4), deve essere stato specificato nelle apposite righe in bianco di quale forma si tratta, eventualmente usando anche denominazioni locali.

Occorre altresì accertare che non vi siano incompatibilità tra la forma di conduzione dell'azienda e i dati delle forze di lavoro (quesito 20) secondo quanto precisato alla successiva lettera s);

f) se i terreni che costituiscono l'azienda (quesito 6) sono situati in parte in comuni diversi da quelli di censimento, questi devono essere stati indicati nelle apposite colonne nelle cui testate deve risultare il nome del comune.

Se tutti o parte dei terreni sono detenuti dal conduttore ad «altro titolo» deve essere stato specificato nelle apposite righe in bianco di quale titolo si tratta. In particolare si considerano come detenuti ad altro titolo i terreni di cui il conduttore dispone a titolo di «terratico» come «assegnatario di ente riforma», ecc.. In ogni caso non devono mai risultare le dizioni «mezzadria», «colonia parziaria», «uso civico», e simili.

È da tener presente altresì che le risposte date rispettivamente al quesito 5 e al quesito 6 sono indipendenti tra loro;

g) al quesito 7 deve essere stata data risposta, di norma, quando l'azienda è condotta ad «altra forma di conduzione», cioè quando è stato barrato il quesito 5.4. Ciò non esclude che situazioni particolari per quanto riguarda i rapporti contrattuali possano riscontrarsi anche con riferimento alle forme di conduzione di cui ai quesiti 5.1, 5.2 e 5.3.

In ogni caso è opportuno che da parte degli Uffici comunali di censimento venga effettuato, in stretta collaborazione con i competenti Uffici intercomunali, un esame di merito delle notizie fornite, allo scopo di accertare che queste siano in grado di mettere in evidenza le clausole che caratterizzano il particolare rapporto contrattuale che si riscontra nella azienda;

h) le risposte ai quesiti 8.1 e 8.2 sono in linea di massima di agevole controllo, in quanto generalmente i terreni gravati da usi civici sono di proprietà del Comune o di altri Enti pubblici.

Circa il quesito 8.2, se è stata fornita risposta affermativa nei riguardi del pascolo o legnatico, deve risultare, al quesito 9, un dato di superficie per i pascoli e per i boschi.

Inoltre se ai quesiti 8.1 e 8.2 è stata fornita risposta affermativa nei riguardi della semina, deve essere stato indicato il dato della superficie;

i) i dati di superficie indicati al quesito 9.1 possono, presi singolarmente, risultare superiori alla superficie totale dell'azienda (quesito 2.2), quando per lo stesso tipo di coltivazione si ha un doppio ciclo produttivo nel corso dell'annata agraria di riferimento.

Qualora sia stato indicato il dato di superficie in corrispondenza di «altri cereali», «altre coltivazioni ortive», «agrumeto» e «frutteto», devono risultare sempre indicate nelle sottostanti righe in bianco la specie o le specie coltivate.

Qualora siano stati barrati uno o entrambi i rettangolini relativi alla vite e all'olivo in coltura promiscua, deve risultare indicata la superficie per una o più delle altre coltivazioni previste dal quesito 9.

Nel caso che al quesito 9.1 non sia stato indicato alcun dato, al quesito 9.2 deve sempre risultare, ad eccezione delle aziende zootecniche prive di terreno, l'indicazione della o delle coltivazioni tipiche dell'azienda;

Se al quesito 9.3 b) è stato indicato che l'azienda non effettua, neppure in parte, la vendita di prodotti delle sue coltivazioni agricole, occorre accertare l'attendibilità di tale risposta in relazione alla natura delle coltivazioni praticate nell'azienda e alla superficie in esse investita;

l) se è stata fornita risposta al quesito 10.1, deve sempre risultare al quesito 10.2 l'indicazione della superficie irrigabile secondo il sistema di irrigazione;

m) se al quesito 11.1 è stata indicata l'esistenza nell'azienda di impianti per la lavorazione delle uve, al quesito 9 deve risultare la presenza della vite (vigneto oppure vite in coltura promiscua); se è stata indicata l'esistenza di impianti per la lavorazione delle olive, al quesito 9 deve risultare la presenza dell'olivo (oliveto oppure olivo in coltura promiscua). Analogamente l'esistenza di impianti per la lavorazione del latte o del legno comportano, rispettivamente, la presenza nell'azienda di capi di bestiame da latte (quesiti 14 e 15) e di boschi e pioppete.

Qualora al quesito 11.1 sia stata indicata l'esistenza di impianti per la lavorazione dei prodotti, al quesito 11.2 deve risultare il numero delle macchine relative a tali impianti;

n) se al quesito 12.1 è stata fornita risposta circa l'esistenza di ricoveri per animali, in linea di massima, devono risultare indicati ai quesiti da 14 a 17 i capi di bestiame cui si riferiscono tali ricoveri. Nel caso di ricoveri per bovini ed equini deve altresì essere stato indicato nello stesso quesito 12.1 il numero dei capi ricoverabili.

Se è stata data risposta al quesito 12.5 (serre), deve essere stato indicato al quesito 9 la superficie investita nelle coltivazioni tenute sotto serra (coltivazioni floreali, coltivazioni ortive, vivai, ecc.).

In ogni caso, qualora sia stata indicata l'esistenza di fabbricati rurali « situati nell'azienda », deve risultare, al quesito 12.6 il dato della superficie occupata da tali fabbricati;

o) se al quesito 13.1 risulta l'esistenza di abitazioni in fabbricati situati nell'azienda, deve essere stata data risposta al quesito 13.2;

p) se è stata fornita risposta ai quesiti 14.1, 14.3, 14.5, 15 e 16.1, controllare che l'indicazione dei dati sia stata effettuata secondo le classificazioni previste;

q) se al quesito 18 è stato indicato il numero dei motori o dei generatori, deve risultare anche la potenza complessiva espressa in HP. Qualora dalle indicazioni fornite risulta inequivocabilmente che i dati di potenza sono espressi in kW bisognerà ridurli in HP secondo quanto precisato dal quesito stesso;

r) se al quesito 19.1 risulta che l'azienda ha in dotazione uno o più trattori oppure uno o più motocoltivatori (col. 1), per ciascuno dei due tipi di macchina deve essere stata indicata in calce al quesito la potenza complessiva in HP.

Se alcuni dei mezzi meccanici in dotazione dell'azienda vengono impiegati anche presso altre aziende (col. 2), il numero di questi ultimi non può risultare in nessun caso superiore al corrispondente numero totale dei mezzi stessi (col. 1).

Se l'azienda fa parte di una unità aziendale di secondo grado — circostanza questa che deve risultare dal quesito 4 — in linea di massima nella col. 3 del quesito 19.1 deve essere indicato il numero di qualche mezzo meccanico fornito dal centro dell'unità stesso. È comunque da tener presente che la detta col. 3 non si limita soltanto all'indicazione

dei mezzi forniti dai centri aziendali, ma comprende anche i mezzi che eventualmente vengono forniti da cooperative agricole, consorzi, ecc. secondo quanto risulta dalla testata della colonna stessa.

Se al quesito 19.2 è stato indicato il dato della superficie arata a trazione meccanica, occorre accertare che al quesito 19.1 (coll. 1; 3; 4) siano stati indicati trattori e aratri a trazione meccanica;

s) l'esame dei dati indicati sulle forze di lavoro dell'azienda (quesito 20) è da farsi innanzi tutto in relazione alla forma di conduzione indicata al quesito 5. Al riguardo è da tener presente:

- che in ogni caso deve risultare il dato relativo al conduttore;
- che sia stato indicato il mezzadro ogni qualvolta trattisi di colonia parziaria appoderata e forme assimilate;
- che siano stati indicati i cooperatori ogni qualvolta come forma giuridica sia stato barrato il rettangolino del quesito 3.2;
- che in linea di massima risultino indicati familiari coadiuvanti qualora l'azienda sia condotta direttamente dal coltivatore o a colonia parziaria appoderata;
- che l'indicazione di dati relativi ai dirigenti e agli impiegati tecnici e amministrativi, nonchè ai salariati e ai partecipanti deve riscontrarsi di norma per le aziende condotte in economia;
- che, ove per le aziende condotte in economia non risultino indicati nè salariati nè partecipanti e assimilati, deve generalmente risultare al quesito 22.1 il numero delle giornate lavorative normalmente prestate da braccianti, giornalieri e simili;
- che ove risultino indicati partecipanti e assimilati, al quesito 22.2 deve essere stata riportata la superficie dei terreni dati a partecipazione e forme assimilate.

Infine è opportuno effettuare un controllo critico dei dati sulle forze di lavoro ponendo in relazione la qualifica con i gruppi di età;

t) se è stata data risposta al quesito 21.2, devono risultare indicati al quesito 20 familiari coadiuvanti;

u) se al quesito 22.2 è stata indicata la superficie, questa in generale non può risultare superiore alla superficie totale dell'azienda (quesito 2.2).

Allo scopo di agevolare il compito degli Uffici comunali di censimento nella revisione definitiva dei questionari, l'Istituto centrale di statistica ha predisposto uno « Schema grafico delle principali norme di revisione », nel quale sono messe in evidenza a titolo indicativo le principali corrispon-

denze che possono stabilirsi tra i diversi quesiti del questionario di azienda (Mod. ISTAT/CA/1). Un congruo numero di copie di tale schema grafico sarà fornito dall'Istituto stesso ai singoli Uffici comunali di censimento.

Oltre alla revisione dei singoli quesiti, secondo le istruzioni di cui sopra, gli Uffici comunali di censimento devono effettuare altresì il controllo di tutte le somme risultanti dai vari prospetti contenuti nel questionario.

Nella revisione definitiva, gli Uffici comunali di censimento potranno utilizzare, ai fini del miglior perfezionamento dei questionari, qualsiasi documentazione in atti o altri elementi comunque a conoscenza degli Uffici stessi, ivi comprese le notizie risultanti dagli elenchi comunali delle aziende (Mod. ISTAT/CA/101).

Nel caso di utilizzazione di detti elenchi aziendali, è da tener presente che gli elementi in essi riportati devono essere utilizzati solo ai fini di un esame critico, in quanto le situazioni risultanti dai questionari potranno presentarsi differenti da quelle preliminarmente individuate.

Gli errori e le discordanze riscontrati in sede di revisione definitiva devono essere eliminati dagli Uffici comunali di censimento mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori e, se del caso, procedendo ad accertamenti sulle aziende. Ciò allo scopo di assicurare che i questionari pervengano all'Istituto centrale di statistica compilati in ogni loro parte e scevri da qualsiasi imperfezione.

Man mano che i questionari vengono revisionati e riconosciuti regolari, devono essere contrassegnati con la lettera « R » e la data, e firmati dal dirigente dell'Ufficio comunale di censimento. Per i questionari che in sede di revisione siano risultati irregolari, l'apposizione della lettera « R », della data e della firma, sarà fatta dopo la loro regolarizzazione.

25. VERBALE DI AVVENUTA REVISIONE – A revisione ultimata, deve essere redatto l'apposito verbale (Mod. ISTAT/CA/10) attestante che le operazioni si sono svolte in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica.

Tale verbale deve essere sottoscritto dal Segretario comunale e visto dal Capo del competente Ufficio intercomunale di censimento.

26. STATI DI SEZIONE DEFINITIVI – Ultimata la revisione definitiva e riaccertato l'ordinamento numerico progressivo dei questionari per sezione

di censimento, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere a compilare, entro il 15 giugno 1961, gli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/6). Tali modelli devono essere compilati in duplice copia, di cui una da trasmettere all'Istituto centrale di statistica, secondo le norme riportate al successivo paragrafo 29, e l'altra da trattenere presso il comune.

Ad ogni sezione di censimento deve corrispondere uno stato di sezione definitivo sul quale in alto a destra, negli appositi rettangolini, devono indicarsi il numero progressivo del foglio e il numero distintivo della sezione.

Un apposito Mod. ISTAT/CA/6 deve essere compilato per quelle aziende i cui conduttori sono stati intervistati in un comune diverso da quello di censimento, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 16. Ovviamente in tale modello non si deve indicare il numero distintivo della sezione.

Nello stato di sezione definitivo devono essere elencati prima i questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) e successivamente gli eventuali questionari di unità aziendale di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2).

In ogni riga del Mod. ISTAT/CA/6 si devono registrare i dati di un solo questionario, procedendo ordinatamente a partire dal questionario contrassegnato con il n. 1.

Per quanto riguarda i questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1), le notizie da riportare sono le seguenti:

— *colonne 1 e 2*, rispettivamente il numero d'ordine del questionario e il nominativo del conduttore;

— *colonne da 3 a 6*, superficie totale dell'azienda a seconda della forma di conduzione indicata al quesito 5 del questionario di azienda;

— *colonne 7 e 8*, superficie dei terreni dell'azienda situati rispettivamente nel comune di censimento e in altri comuni. Tali dati devono essere desunti dal quesito 6;

— *colonne da 10 a 15*, numero dei capi di bestiame in dotazione dell'azienda distinti secondo le seguenti specie: bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini. Tali dati verranno desunti dai quesiti 14, 15 e 16;

— *colonne da 16 a 19*, forze di lavoro distinte secondo le seguenti qualifiche: conduttori, mezzadri, cooperatori e familiari coadiuvanti; dirigenti e impiegati; salariati (fissi, obbligati, con diritto a compartecipazione); compartecipanti e assimilati. Tali dati verranno desunti dal quesito 20.

Per quanto riguarda i questionari di unità aziendale di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2) le notizie da riportare nello stato di sezione definitivo riguardano:

- il numero d'ordine del questionario e il nominativo del conduttore (coll. 1 e 2);
- la superficie, da indicare nella col. 9 e da desumere dal « Totale » del quesito 2.2 del questionario di unità aziendale di secondo grado;
- il numero dei capi bovini ed equini da indicare, rispettivamente, nelle coll. 10 e 15 e da desumere dal quesito 7;
- le forze di lavoro, da indicare nelle colonne da 16 a 19 e da desumere dal quesito 10.

27. RIEPILOGO DEGLI STATI DI SEZIONE DEFINITIVI — Ultimata l'elencazione dei questionari in ciascuno stato di sezione definitivo, i dati delle colonne da 3 a 19 devono essere totalizzati, sezione per sezione, distintamente per i questionari Mod. ISTAT/CA/1 e per i questionari Mod. ISTAT/CA/2.

Ciò fatto, i totali degli stati di sezione definitivi verranno riepilogati, per l'intero comune, nel riepilogo degli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/7), da compilarsi in duplice copia entro il 15 giugno 1961, di cui una da trasmettere all'Istituto centrale di statistica e l'altra da trattenere presso il comune.

A tal fine sono da tener presenti le seguenti istruzioni:

a) ogni riga del Mod. ISTAT/CA/7 deve fare riferimento ad una sezione di censimento, il cui numero distintivo verrà indicato, in ordine progressivo, nella col. 1.

Ultimata l'elencazione dei dati relativi alle singole sezioni di censimento, occorre riportare i dati risultanti dal Mod. ISTAT/CA/6 relativo alle aziende i cui conduttori sono stati intervistati in un comune diverso da quello di censimento;

b) nel riportare i dati devono essere registrati prima i totali di tutti gli stati di sezione definitivi relativi alle aziende primarie (Mod. ISTAT/CA/1) e successivamente i totali relativi alle unità aziendali di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2);

c) per quanto riguarda le coll. 2, 4, 6, 8, 12, i dati da indicare per ciascuna sezione si determinano contando il numero degli addendi che figurano rispettivamente nelle coll. 3, 4, 5, 6 e 9 dei Modd. ISTAT/CA/6.

Per le altre colonne, ad eccezione delle coll. 10 e 11, i dati da riportarvi sono da desumere dalle corrispondenti colonne dei Modd. ISTAT/CA/6.

I dati delle coll. 10 e 11 si ottengono sommando, rispettivamente, i dati delle coll. 2, 4, 6, 8 e delle coll. 3, 5, 7, 9;

d) infine, distintamente per le aziende primarie e per le unità aziendali di secondo grado, si effettueranno i totali di tutte le colonne. Tali totali, ovviamente, costituiscono i dati riassuntivi dell'intero comune.

28. PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI - Ultimata la revisione definitiva, gli Uffici comunali di censimento devono provvedere entro il 10 giugno 1961, indipendentemente dalla compilazione degli stati di sezione definitivi di cui al precedente paragrafo 26, a comunicare ai comuni interessati le superfici dei terreni delle aziende censite nel comune, situati in altri comuni. Tali segnalazioni devono essere fatte mediante l'apposito Mod. ISTAT/CA/8, tenendo presente che deve compilarsi un distinto modello per ciascuno degli altri comuni in cui sono situati terreni di aziende censite nel comune di censimento.

Le notizie da indicare in detto modello devono desumersi dai questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1). In particolare il dato di superficie deve far riferimento solo alla quota parte dei terreni situati nel comune cui è indirizzato il Mod. ISTAT/CA/8 e deve desumersi dal quesito 6 del Mod. ISTAT/CA/1.

A compilazione avvenuta, gli Uffici comunali di censimento provvederanno a totalizzare i dati di superficie relativi a ciascuno dei Modd. ISTAT/CA/8, indirizzati ai comuni interessati.

Al riguardo è da tener presente che il totale complessivo delle superfici elencate nei Modd. ISTAT/CA/8 che si inviano ad altri comuni deve risultare uguale al totale delle superfici elencate nella col. 8 degli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/6).

Il reciproco scambio di tali comunicazioni, che in genere avverrà tra comuni limitrofi, solo se eseguito con la maggiore diligenza e tempestività, permetterà a ciascun Ufficio comunale di procedere, entro il 12 giugno 1961, alla compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/9).

Quest'ultimo prospetto è stato predisposto per consentire agli Uffici comunali di censimento di procedere, attraverso i dati che vi devono essere riportati, al confronto della superficie comunale facente parte di aziende censite con la superficie territoriale del comune, tenuto conto delle superfici dei terreni esclusi dal censimento.

Per la compilazione del Mod. ISTAT/CA/9 gli Uffici comunali di censimento devono attenersi alle seguenti avvertenze:

a) nella prima riga «aziende censite nel comune» deve riportarsi la superficie delle aziende censite nel comune, indicando nella col. 2 la superficie dei terreni situati nel comune e nella col. 3 la superficie dei terreni situati in altri comuni. Come è precisato sullo stesso modello, il dato della col. 2 sarà ottenuto dalla somma dei totali della col. 7 di tutti gli stati di sezione definitivi del comune (Mod. ISTAT/CA/6); il dato della col. 3 sarà ottenuto dalla somma dei totali della col. 8 sempre degli stati di sezione definitivi;

b) nella seconda riga «aziende censite in altri comuni» deve riportarsi il dato delle superfici dei terreni, situati nel comune che compila il prospetto riassuntivo, appartenenti ad aziende censite in altri comuni.

In pratica tale dato si otterrà facendo la somma dei totali delle superfici indicate nei Modd. ISTAT/CA/8 che il comune ha ricevuto da altri comuni.

c) nella terza riga «terreni agrari e forestali esclusi dal censimento» deve riportarsi la superficie dei terreni che non formano oggetto di rilevazione in virtù di quanto precisato al paragrafo 5 del capitolo 2.

Trattasi di terreni incolti o coltivati saltuariamente costituenti aree fabbricabili, piccoli orti a carattere familiare, parchi.

Gli elementi occorrenti per la stima del detto dato di superficie potranno essere desunti: in parte, dagli elenchi comunali delle aziende (Mod. ISTAT/CA/101) sulla base delle apposite annotazioni ivi riportate dai comuni in sede di compilazione; per la restante parte dalle diverse fonti disponibili presso i comuni stessi.

Tra i terreni agrari e forestali esclusi dal censimento devono altresì comprendersi i terreni abbandonati che, in relazione a quanto precisato al paragrafo 5 del capitolo 2, non è stato possibile attribuire ad alcuna azienda. La superficie di tali terreni, oltre che essere indicata nella col. 2, conglobata con quella relativa agli altri terreni agrari e forestali esclusi dal censimento, deve riportarsi distintamente anche nella col. 1, in corrispondenza dell'apposita voce;

d) la quarta riga «superficie improduttiva» riguarda la superficie, non compresa nelle aziende, occupata da acque, fabbricati, strade, ferrovie, e tramvie (escluse le loro scarpate produttive), terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine), o comunque improduttiva dal punto di vista agrario

e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere, gli aeroporti, i campi sportivi).

Il dato della superficie improduttiva sarà comunicato a ciascun Ufficio comunale di censimento dal competente Ufficio provinciale in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica. È tuttavia da tener presente che tale dato è da ritenersi del tutto orientativo e gli Uffici comunali di censimento devono aggiornarlo in base agli elementi a loro disposizione;

e) i dati di cui alle precedenti lettere devono essere sommati e il totale ottenuto alla col. 2 deve essere confrontato con il dato da indicare all'ultima riga « superficie territoriale del Comune », e che sarà anch'esso fornito a ciascun comune dal competente Ufficio provinciale.

Premesso che il « Totale » delle superfici della col. 2 non deve in nessun caso risultare superiore alla superficie territoriale del Comune, si precisa che se la differenza tra questi due dati è contenuta entro limiti di modesta entità — comunque non superiore al 5 % della superficie territoriale — si può ritenere che, sotto l'aspetto delle superfici censite, la rilevazione ha dato esito soddisfacente.

Qualora, invece, tale differenza dovesse risultare superiore al 5 %, gli Uffici comunali di censimento devono individuarne le cause e provvedere ai necessari perfezionamenti. È opportuno che in tali casi, e particolarmente quando la differenza dovesse risultare di notevole entità, l'esame della situazione sia fatto in collaborazione con gli Uffici provinciali e intercomunali di censimento.

Il prospetto riassuntivo delle superfici deve compilarsi in duplice copia, di cui una da trasmettere all'Istituto centrale di statistica e l'altra da trattenere presso il Comune.

29. TRASMISSIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO — A norma dell'articolo 17 del D. P. R., entro il 15 giugno 1961, gli Uffici comunali di censimento devono trasmettere il materiale di censimento ai rispettivi Uffici provinciali.

Detto materiale è costituito:

- a) dai questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1);
- b) dai questionari di unità aziendale di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2);
- c) dagli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/3);
- d) da una copia degli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/6);
- e) da una copia del riepilogo degli stati di sezione definitivi (Mod. ISTAT/CA/7);

f) da una copia del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/9);

g) dal verbale di avvenuta revisione dei questionari di censimento (Mod. ISTAT/CA/10).

Prima di procedere al confezionamento del materiale, i fogli degli stati di sezione provvisori relativi ad una stessa sezione devono essere cuciti lungo la linea indicata negli stampati. Analogamente deve procedersi per gli stati di sezione definitivi, i quali devono altresì essere ricoperti ciascuno da una copertina recante la dicitura « Stato di sezione definitivo » e alcune indicazioni che contraddistinguono la sezione (provincia, comune, numero distintivo della sezione).


Successivamente tutti i questionari di azienda e di unità aziendale di secondo grado devono essere avvolti, distintamente per ciascuna sezione di censimento, con striscie di carta robusta, con l'indicazione su ciascuna di esse del nome del comune e del numero distintivo della sezione.

Ciò fatto, il materiale di censimento deve essere confezionato di norma in un solo pacco, avvolto con robusta carta da imballaggio. Se il materiale da spedire supera i 30 chilogrammi, esso invece deve essere confezionato in apposite casse di legno. Ad ogni modo gli Uffici comunali di censimento devono avere la massima cura affinché la confezione degli imballaggi sia fatta in modo scrupoloso al fine di evitare danneggiamenti o dispersioni del materiale di censimento.

Qualora i pacchi o le casse siano più di uno, ciascun collo deve essere numerato progressivamente. Tali numeri devono essere indicati sulle etichette fornite dall'Istituto centrale di statistica sotto forma di frazione, il cui numeratore indica il numero progressivo del collo e il denominatore il numero totale dei colli che saranno spediti dall'Ufficio Comunale di censimento. Così ad esempio, se il materiale di un comune sarà spedito in tre colli, sull'etichetta del collo n. 1 dovrà indicarsi la frazione $1/3$.

Il materiale deve essere disposto in modo che aprendo il collo (il primo nel caso di più colli) si trovi superiormente una busta contenente il « riepilogo degli stati di sezione definitivi », e di seguito il « prospetto riassuntivo delle superfici » ed il « verbale di avvenuta revisione dei questionari di censimento », anch'essi contenuti in una busta, gli « stati di sezione definitivi », gli « stati di sezione provvisori » e infine i questionari, a partire da quelli della sezione 1.

Gli Uffici comunali di censimento devono altresì inviare con il materiale suddetto anche gli stampati che fossero risultati eccedenti.



PARTE TERZA

ISTRUZIONI PER I RILEVATORI

CAPITOLO 6

ISTRUZIONI PER I RILEVATORI

1 - GENERALITÀ

1. COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI RILEVATORI - Compito dei rilevatori è quello di assumere, nel periodo dal 15 aprile al 5 maggio 1961, i dati relativi alle aziende agricole, forestali e zootecniche e alle unità aziendali di secondo grado, presso i conduttori delle aziende stesse compresi nella sezione o nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi attribuite dall'Ufficio comunale di censimento. Tali aziende risultano elencate nello stato o negli stati di sezione provvisori che saranno consegnati a ciascun rilevatore.

Il compito dei rilevatori riveste la massima importanza, in quanto il successo del censimento è in gran parte subordinato alla cura che essi porranno nella raccolta dei dati e alla diligenza con cui ne accerteranno l'attendibilità. Ai rilevatori si richiede pertanto il massimo impegno, precisione assoluta, perfetta conoscenza e scrupolosa osservanza delle istruzioni.

Per l'espletamento dell'incarico, i rilevatori saranno muniti di apposita carta di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

I rilevatori fanno capo al dirigente dell'Ufficio comunale di censimento, dal quale ricevono, direttamente o tramite altri componenti l'ufficio stesso, le disposizioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti.

Gli ispettori centrali e provinciali di censimento ed i Capi degli Uffici intercomunali possono rivolgersi direttamente ai rilevatori per controllarne l'operato e, se del caso, per fornire loro i chiarimenti e le direttive occorrenti.

2. COMPORTAMENTO DEI RILEVATORI NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - Nell'espletamento dell'incarico i rilevatori devono attenersi alle seguenti regole:

a) usare sempre la massima cortesia verso i conduttori delle aziende e le altre persone interpellate per la compilazione dei questionari;

b) limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie, ripetendole e, al caso, cambiandone la forma se la persona alla quale sono state dirette non le abbia perfettamente comprese;

c) serbare il più rigoroso segreto sulle notizie delle quali sono venuti a conoscenza per ragione del loro incarico.

Al riguardo, è da osservare che, ai sensi della legge istituzionale dello Istituto centrale di statistica (art. 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, con le modifiche di cui all'art. 7, 2° comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250), per coloro che, essendo venuti a conoscenza di dati relativi alle singole aziende, li comunicano ad altri ovvero se ne servano per scopi personali, si applicano le sanzioni previste dalla legge stessa;

d) astenersi in modo assoluto dall'esplicitare durante lo svolgimento del loro incarico qualsiasi altra attività, anche se questa possa interessare altro ufficio pubblico.

Inoltre i rilevatori devono adoperarsi con il massimo impegno a rimuovere nei conduttori di azienda eventuali preoccupazioni di carattere fiscale. Pertanto, quando appaia necessario, essi devono chiarire ai conduttori che i dati rilevati con i questionari del censimento verranno utilizzati solo a fini statistici e resi noti in forma collettiva, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento alle singole aziende.

3. STAMPATI DA PRENDERE IN CONSEGNA - I rilevatori riceveranno dagli Uffici comunali di censimento tutti gli stampati occorrenti per lo espletamento del loro incarico, e cioè:

- a) la carta di autorizzazione (Mod. ISTAT/CA/11);
- b) la cartella per la custodia degli stampati;
- c) il fascicolo delle istruzioni per i rilevatori;
- d) lo stato o gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/3), completi dei nominativi e degli indirizzi dei conduttori di aziende da intervistare;
- e) un numero adeguato di copie del questionario di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) ed, eventualmente, anche del questionario di unità aziendale di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2), debitamente intestati;
- f) una tabella di ragguaglio in ettari e are delle misure agrarie locali, nei comuni in cui è ancora in uso un sistema diverso da quello metrico decimale;

g) una cartina topografica di sezione o un lucido riguardante la sezione stessa, ove sia ritenuto necessario dall'Ufficio comunale di censimento.

Gli stampati devono essere tenuti con la massima cura, per evitarne il deterioramento. A tale fine, i rilevatori porranno nella cartella gli stampati necessari giornalmente, prelevando via via dall'Ufficio comunale di censimento quelli occorrenti per i giorni successivi.

4. CESSAZIONE DALL'INCARICO - I rilevatori cesseranno dall'incarico il 5 maggio 1961, data entro la quale avranno dovuto portare a termine la raccolta dei dati relativi a tutte le aziende comprese nei propri stati di sezione provvisori.

All'atto della cessazione dell'incarico, i rilevatori consegneranno agli Uffici comunali di censimento:

- a) tutti i questionari compilati che per qualsiasi motivo non fossero stati ancora consegnati agli Uffici comunali;
- b) lo stato o gli stati di sezione provvisori;
- c) la carta di autorizzazione;
- d) tutti gli stampati in bianco residuati.

2 - MODALITÀ PER L'ASSUNZIONE DEI DATI

5. ITINERARIO DA SEGUIRE - I rilevatori devono recarsi agli indirizzi dei conduttori seguendo di norma l'itinerario secondo il quale le aziende sono state elencate negli stati di sezione provvisori dagli Uffici comunali di censimento.

Tuttavia, qualora le circostanze lo richiedessero, i rilevatori potranno modificare in parte tale itinerario, se ciò consente un percorso più spedito e quindi un acceleramento nella raccolta dei dati.

6. INTERVISTA DEI CONDUTTORI - I rilevatori devono procedere, azienda per azienda, ad intervistare i rispettivi conduttori, seguendo l'ordine in cui i quesiti figurano nei questionari di rilevazione, compilando i questionari in base ai dati e notizie forniti dai conduttori stessi e attenendosi alle norme riportate alle successive sezioni 3 e 4.

È da tener presente che la compilazione dei modelli non deve consistere in una pura e semplice trascrizione dei dati così come vengono indicati dai conduttori, ma che i dati stessi devono essere sottoposti ad un

immediato ed accurato esame critico per accertarne l'attendibilità. Ove sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati, i rilevatori devono contestare ai conduttori le dichiarazioni rese, procedendo, se del caso, a norma dell'art. 13 del D. P. R., ad accertamenti diretti.

In generale, gli elementi risultanti dagli stati di sezione provvisori consegnati ai rilevatori rappresentano la situazione effettiva per quanto riguarda le aziende ivi elencate e i nominativi dei conduttori, essendo stati accertati preliminarmente dai Comuni.

Nella realtà, attraverso gli elementi emersi nel corso delle interviste ai conduttori, i rilevatori potranno riscontrare delle situazioni particolari che differiscono da quelle risultanti dagli stati di sezione provvisori, alle quali dovranno dare una pronta soluzione.

Al fine di agevolare il compito dei rilevatori, si riportano qui di seguito i casi che potranno presentarsi con maggiore frequenza, con l'indicazione delle corrispondenti soluzioni:

a) *Conduttori temporaneamente assenti dal comune di censimento* - Può verificarsi il caso che quando un rilevatore si reca al domicilio di un conduttore per l'intervista, questi risulta temporaneamente assente dal comune di censimento. Se dalle informazioni che è possibile assumere sul posto risulterà che il conduttore farà ritorno nel comune entro il 5 maggio 1961, il rilevatore deve ritornare presso di lui in tempo utile per compilare il questionario. Qualora invece non sia possibile accertare l'epoca di ritorno del conduttore, oppure qualora dalle informazioni avute risulti evidente che il conduttore farà ritorno nel comune dopo il 5 maggio 1961, il rilevatore provvederà a segnalare tale circostanza all'Ufficio comunale di censimento.

b) *Conduttori non reperiti all'indirizzo risultante dagli stati di sezione provvisori* - In tali casi il rilevatore deve assumere informazioni circa il domicilio dei conduttori. Se questo ricade nel territorio della stessa sezione di censimento, il rilevatore provvederà a rettificare l'indirizzo e a intervistare il conduttore al nuovo domicilio. Se invece il domicilio ricade al di fuori della sezione, il rilevatore ne informerà seralmente l'Ufficio comunale di censimento, il quale provvederà per le cancellazioni sugli stati di sezione provvisori.

c) *Persone elencate negli stati di sezione provvisori che non sono conduttori di azienda* - Può verificarsi il caso che all'atto dell'intervista persone indicate come conduttori di azienda risultino essere soltanto proprietari o affittuari dei terreni che sono invece condotti da altre persone.

In tal caso il rilevatore si farà indicare il nominativo e l'indirizzo del conduttore o dei conduttori. Se l'indirizzo ricade nella stessa sezione di censimento, il rilevatore inserirà le corrispondenti aziende nello stato di sezione provvisorio, in successione alle altre che già vi sono elencate, previa cancellazione dei nominativi in precedenza indicati. Provvederà, quindi, ad intervistare gli effettivi conduttori e ad informare l'Ufficio comunale delle variazioni intervenute. Se l'indirizzo ricade invece al di fuori della sezione di censimento, il rilevatore si limiterà ad informare lo stesso Ufficio comunale.

Può verificarsi altresì il caso che persone indicate nello stato di sezione provvisorio come conduttori di azienda non svolgano più tale attività. In tal caso il rilevatore deve assumere informazioni per l'individuazione dell'attuale conduttore, e, se questo ha il domicilio nella stessa sezione, provvederà ad intervistarlo. Nel caso in cui il conduttore ha il domicilio al di fuori della sezione di censimento, il rilevatore ne darà comunicazione all'Ufficio comunale di censimento.

d) Conduttori di aziende diverse da quelle indicate negli stati di sezione provvisori - Può verificarsi il caso che, per intervenute variazioni, persone che dallo stato di sezione provvisorio risultino titolari di determinate aziende, al momento della rilevazione conducano aziende diverse dalle prime. In tal caso il rilevatore provvederà ugualmente ad intervistare i conduttori, i quali ovviamente devono fornire i dati concernenti la azienda che conducono attualmente, portando tali variazioni a conoscenza dell'Ufficio comunale di censimento.

e) Terreni costituenti due o più aziende anziché una sola - Può verificarsi il caso che nello stato di sezione provvisorio risulti indicata una azienda, i cui terreni costituiscano nella realtà due o più aziende condotte dalla stessa persona che figura nel Mod. ISTAT/CA/3, oppure da questa e da altre. In questi casi il rilevatore assumerà le informazioni necessarie per individuare i conduttori di dette aziende e, a seconda che il loro domicilio ricada o meno nella stessa sezione, procederà analogamente a quanto precisato alla precedente lettera c). È da tener presente comunque che deve compilarsi un distinto questionario per ciascuna delle aziende individuate.

f) Terreni costituenti una sola anziché due o più aziende - Può verificarsi il caso che nello stato di sezione provvisorio risultino indicati come costituenti distinte aziende terreni che nella realtà ne costituiscono una soltanto. Generalmente ciò può verificarsi quando nello stato di sezione

sono stati indicati come aziende distinte, ad esempio, gli appezzamenti di terreno, contigui o non, condotti pro-indiviso dai componenti di una stessa famiglia, oppure gli appezzamenti di terreno condotti dalla stessa persona secondo la stessa forma di conduzione, oppure gli appezzamenti di terreno assegnati per le lavorazioni colturali da uno stesso concedente a due o più coloni parziari impropri o compartecipanti.

In tali casi si è in presenza di una sola azienda e pertanto il rilevatore deve procedere alla compilazione di un solo questionario, provvedendo nel contempo ad effettuare le necessarie cancellazioni e rettifiche sullo stato di sezione provvisorio.

Oltre ai casi sopraesposti i rilevatori, nel corso della raccolta dei dati, potranno venire a conoscenza dell'esistenza di aziende non comprese nei propri stati di sezione provvisori. In tali casi i rilevatori ne daranno comunicazione agli Uffici comunali di censimento che impartiranno disposizioni per la rilevazione di tali aziende.

Man mano che i rilevatori procedono alla compilazione dei questionari, provvederanno a completare gli stati di sezione provvisori, indicando per ciascuna azienda il tipo di questionario compilato (col. 5 o 6), la data di compilazione (col. 7) e le eventuali osservazioni (col. 8).

7. CONSEGNA DEI QUESTIONARI COMPILATI E ADEMPIMENTI CONNESSI - Giornalmente, appena ultimato il giro per la raccolta dei dati, i rilevatori devono consegnare agli Uffici comunali di censimento i questionari compilati durante la giornata. Unitamente ai questionari devono consegnare un elenco delle eventuali aziende di cui non è stato possibile interpellare il conduttore, nonchè segnalare tutte le altre situazioni riscontrate nel corso della giornata, soprattutto per quanto riguarda i casi particolari di cui al precedente paragrafo 6.

Per quanto riguarda in particolare le unità aziendali di secondo grado, i questionari compilati a cura degli Uffici intercomunali di censimento devono essere consegnati, entro il 5 maggio 1961, agli Uffici di censimento dei comuni nei quali sono situati i centri aziendali.

3 - NORME PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AZIENDA (Mod. ISTAT/CA/1)

8. NORME DI CARATTERE GENERALE - La compilazione dei questionari deve essere effettuata di norma dagli stessi rilevatori. Nei casi di aziende

che dispongano di idonea contabilità, la compilazione dei questionari può essere affidata agli stessi conduttori, rimanendo ai rilevatori il compito di sottoporli, all'atto del ritiro, ad un attento esame in merito alla completezza dei questionari stessi ed all'attendibilità dei dati.

Le notizie per la compilazione dei questionari devono essere di norma fornite dagli stessi conduttori. Tuttavia all'occorrenza tali notizie possono essere fornite anche da un rappresentante del conduttore o da persona di sua fiducia o da persona che partecipa direttamente all'attività della azienda.

In particolare, per quanto riguarda le aziende a colonia parziaria appoderata (mezzadria), i dati devono essere forniti di regola dal concedente, anche se le aziende facenti capo ad uno stesso concedente sono più di una. Qualora tuttavia il concedente non risieda nel comune di censimento le notizie devono essere assunte presso il mezzadro o i mezzadri.

Nei casi, poco frequenti, di aziende di cui il suolo e il soprassuolo siano condotti da due diverse persone (azienda a conduzione doppia), in relazione a quanto precisato al paragrafo 3 lett. *h*) del capitolo 2, ai fini del censimento, come conduttore viene considerato colui che gestisce l'attività economicamente più importante. Pertanto le notizie richieste per la compilazione del questionario, devono essere fornite dal detto conduttore, di norma anche per la parte relativa all'attività secondaria.

I questionari devono essere compilati in unica copia con inchiostro o con penna a sfera e con grafia ben nitida e chiara.

9. NORME PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AZIENDA - Per la compilazione dei questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1), i rilevatori devono attenersi scrupolosamente alle norme di seguito riportate.

A) INTESTAZIONE DEL MODELLO

Nella testata del modello, in cui a cura dell'Ufficio comunale di censimento devono essere stati apposti il nome della provincia e del comune e il numero della sezione di censimento, il rilevatore deve indicare nel rettangolino in alto a sinistra il numero progressivo provvisorio, che deve essere riportato anche nel margine destro dello stato di sezione provvisorio, in corrispondenza dell'azienda cui si riferisce il questionario.

Qualora ad uno stesso rilevatore sono state affidate due o più sezioni di censimento, la numerazione dei questionari sarà effettuata distintamente per ciascuna sezione.

B) SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

Quesito 1. Conduttore.

Deve indicarsi:

— il cognome e nome della persona fisica o la denominazione della ditta o ente che gestisce l'azienda.

Nel caso di più persone che conducano pro-indiviso un'azienda, indicare, ad esempio, Eredi....., Fratelli, oppure, se trattasi di società di fatto o di comunanze e simili, ove non esista una denominazione, indicare tutti o parte dei soci o dei componenti.

Nel caso di aziende condotte a colonia parziaria appoderata, indicare sia il concedente sia il mezzadro.

Nel caso di aziende a conduzione doppia in cui il suolo e il soprasuolo sono condotti da persone differenti, occorre indicare il nome sia del conduttore del suolo sia del conduttore del soprassuolo, specificando che si tratta di « azienda a conduzione doppia »;

— il comune di residenza o della sede del conduttore e l'indirizzo.

Quesito 2. Denominazione, ubicazione e superficie.

2.1 - Deve essere indicata la denominazione eventuale dell'azienda e la località in cui essa è situata.

2.2 - Deve indicarsi la superficie totale dell'azienda, comprendente sia l'area complessiva dei terreni destinati a colture erbacee o arboree, inclusi i boschi, sia l'area occupata da fabbricati, strade, stagni, canali, ecc. situati nei terreni che costituiscono l'azienda.

L'area occupata dai fabbricati rurali e loro annessi, quando essi si trovino fuori dell'azienda stessa e cioè facciano parte di un centro o nucleo abitato, non deve essere conteggiata nella superficie dell'azienda.

Prima di segnare il dato di superficie sul questionario, i rilevatori devono confrontarlo con l'indicazione risultante nella col. 4 dello stato di sezione provvisorio. Qualora risultino sensibili discordanze, e particolarmente quando il dato fornito dal conduttore sia inferiore a quello esistente nella detta col. 4, i rilevatori devono far presente tale fatto al conduttore e, se del caso, procedere ad accertamenti per assicurarsi che nella superficie siano effettivamente compresi tutti i terreni che costituiscono l'azienda.

Tali accertamenti potranno essere condotti in base a documentazioni esistenti, oppure mediante stima a vista basata anche sui tipi di coltivazioni praticate, (ad esempio: per i terreni seminati in base alla quantità di seme impiegata, per le colture legnose specializzate in base al numero delle piante ed alla distanza media tra di esse).

In ogni modo, ai fini di un'esatta indicazione delle superfici che costituiscono le singole aziende, i rilevatori devono tener presenti le note illustrative sull'unità di rilevazione riportate nel capitolo 2, con particolare riguardo ai paragrafi 3, 4 e 5.

Poichè in molte zone permane l'uso di misure locali di superficie, i rilevatori devono indicare in ogni caso le superfici in ettari ed are, valendosi dell'apposita tabella di ragguglio fornita loro dall'Ufficio comunale di censimento.

Nel caso che la superficie dell'azienda sia inferiore all'ettaro, dopo il simbolo « ettari » (ha) si dovrà scrivere 0, indicando poi nell'apposito spazio dopo il simbolo « are » (a) il numero di queste. Se il numero delle are è inferiore a 10, la cifra significativa sarà fatta precedere dallo 0. Così, ad esempio, per un'azienda della superficie di 9 are, si indicherà *ha 0 a 09*.

2.3 - Deve indicarsi, barrando l'apposito rettangolino, se i terreni dell'azienda sono costituiti da un unico corpo oppure da più corpi staccati (frammentati). In quest'ultimo caso, deve indicarsi anche il numero dei corpi staccati.

Quesito 3. Forma giuridica.

Deve essere indicata la forma giuridica dell'impresa che gestisce l'azienda.

In particolare deve essere barrato il rettangolino del quesito 3.1 anche se l'azienda è gestita pro-indiviso da più persone legate da vincoli di parentela (ad esempio, nuclei familiari che conducono unitariamente terreni appartenenti a più componenti) o da altri rapporti associativi di natura privatistica (ad esempio, società di fatto, comunanze e simili).

Deve essere barrato il rettangolino del quesito 3.3 « altro tipo di società », quando trattasi di società per azioni, società in nome collettivo e società in accomandita.

Deve essere barrato il rettangolino del quesito 3.4 « Ente pubblico », quando trattasi di aziende gestite da Enti pubblici nazionali o locali, in particolare Demanio, Regioni, Provincie, Comuni, ecc..

Vanno altresì comprese al quesito 3.4 le altre istituzioni pubbliche non aventi scopi di lucro, quali ospedali, enti comunali di assistenza, enti ecclesiastici e religiosi, case di pena, ecc., che gestiscono aziende agricole.

Per quanto riguarda il quesito 3.5; deve barrarsi il corrispondente rettangolino qualora trattisi di forma giuridica non classificabile tra quelle che precedono. In tali casi occorre precisare di quale forma giuridica si tratti.

Quesito 4. Azienda che fa parte di un'unità aziendale di secondo grado.

In tale quesito si deve indicare se l'azienda fa parte di un'unità aziendale di secondo grado (fattoria, tenuta, feudo e simili). Nel caso di risposta affermativa si devono indicare la denominazione dell'unità aziendale di secondo grado e il comune ove è situato il centro aziendale, nonché il cognome e nome della persona fisica, o la denominazione della ditta o ente che gestisce la detta unità aziendale.

C) SEZIONE II - NOTIZIE SUL SISTEMA DI CONDUZIONE

Quesito 5. Rapporti tra impresa e lavoro.

Con il quesito in esame si vuole conoscere la forma di conduzione (rapporti tra impresa e lavoro) dell'azienda, e cioè se l'azienda è condotta direttamente dal coltivatore, se è condotta con salariati e/o compartecipanti (in economia), se è condotta a colonia parziaria appoderata e forme assimilate o se è condotta secondo altra forma di conduzione.

Come già chiarito al paragrafo 2 del capitolo 2, al quale si rimanda per più dettagliati ragguagli in merito, *i rapporti di conduzione diretta del coltivatore* (quesito 5.1) si hanno quando il conduttore presta esso stesso lavoro manuale nell'azienda di cui è anche possessore, a titolo di proprietario o affittuario, del capitale fondiario.

Si ha *il rapporto di conduzione con salariati e/o compartecipanti* (quesito 5.2) quando il conduttore impiega per i lavori manuali dell'azienda mano d'opera fornita da salariati (salariati fissi, obbligati, braccianti e simili) e/o da compartecipanti e assimilati.

Si ha *il rapporto di conduzione a colonia parziaria appoderata* o di mezzadria (quesito 5.3) quando una persona (concedente) affida un podere ad un capo famiglia (famiglia colonica) il quale esegue, con l'aiuto dei familiari, tutti i lavori che il podere richiede.

Rientrano nella voce « *altra forma di conduzione* » (quesito 5.4) i rapporti non classificabili negli altri tre tipi di conduzione sopra indicati, costituiti prevalentemente dai rapporti comunemente designati con la denominazione di *colonia parziaria non appoderata o impropria*. In tali casi è necessario specificare in modo esauriente, adoperando eventualmente anche designazioni locali, di quali rapporti di conduzione si tratti.

Per quanto riguarda le aziende a conduzione doppia, la risposta da fornire deve fare riferimento al conduttore che gestisce l'attività economicamente più importante. Al successivo quesito 7 devono essere specificate le particolari modalità che caratterizzano la conduzione di dette aziende.

Quesito 6. Rapporti tra impresa e capitale fondiario.

Col quesito in esame si vuole conoscere il titolo o i titoli in base ai quali il conduttore dispone dei terreni, e cioè proprietà, enfiteusi, usufrutto, affitto, altro titolo, e la superficie dei terreni costituenti l'azienda distinta secondo i suddetti titoli di possesso e i comuni in cui i terreni stessi sono situati. Nel caso di colonia parziaria (appoderata o non) deve farsi riferimento al titolo o ai titoli in base ai quali il concedente (e non il colono) dispone dei terreni che costituiscono l'azienda.

In merito alla specificazione dei titoli di possesso si rinvia a quanto precisato al paragrafo 2 del capitolo 2.

In particolare, per i terreni di cui il conduttore dispone ad «altro titolo» occorre precisare di quale titolo si tratti, tenendo presente che nel caso di aziende costituite da Enti di riforma fondiaria, dalle Università agrarie, e simili, deve essere indicato come titolo di possesso «assegnatario dell'Ente di riforma..... », o «assegnatario dell'Università agraria.....», ecc.. In ogni caso non devono mai indicarsi le dizioni «mezzadria», «colonia», «uso civico», e simili.

Per le aziende a conduzione doppia, in cui il suolo e soprassuolo sono condotti da due persone differenti, il titolo di possesso dei terreni deve essere riferito al conduttore, che è anche possessore (proprietario, affittuario, ecc.) dei terreni. Le particolari modalità concernenti il titolo di possesso del suolo e del soprassuolo saranno anch'esse specificate al successivo quesito 7.

Per gli eventuali terreni situati in comuni diversi da quello di censimento, i dati di superficie devono essere indicati distintamente per ciascun comune, segnando nella testata il nome dei comuni.

È da tener presente che il totale dei dati di superficie risultante dal quesito 6 deve essere uguale a quello riportato al quesito 2.2.

Quesito 7. Particolari rapporti contrattuali agrari.

Nel presente quesito devono essere descritte le particolari forme di rapporti contrattuali agrari che si riscontrano eventualmente nell'azienda.

Di solito tali forme si presentano quando l'azienda è condotta ad «*altra forma di conduzione*», quando cioè è stato barrato il rettangolino del quesito 5.4.

A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcuni di tali rapporti contrattuali: affitto a miglioria, affittanza collettiva, affitto limitato, colonia parziaria in alcune sue forme (camporaioiato, metateria, ecc.); colonia parziaria limitata, colonia migliorataria (perpetua, temporanea, di lunga durata, a durata di vite, ecc.), colonia collettiva, contratti misti di colonia e affitto (mezzadria parziale, manentato, contratto colonico misto, ecc.).

Deve in ogni caso darsi risposta a tale quesito quando si è in presenza di aziende a doppia conduzione, per le quali occorrerà specificare le caratteristiche più salienti per un'esatta configurazione delle particolari situazioni.

Quesito 8. Usi civici.

Nel quesito in esame deve essere indicato se il conduttore gode di diritti di usi civici (quesito 8.1) o se i terreni dell'azienda sono gravati da diritti di usi civici (quesito 8.2).

Dei diversi tipi di usi civici che si riscontrano nella realtà, ai fini del censimento, vengono presi in esame soltanto quelli di pascolo, legnatico e macchiatico (1), semina.

Per gli usi civici di semina, tanto nel quesito 8.1 quanto nel quesito 8.2, deve essere indicata la superficie.

D) SEZIONE III - COLTIVAZIONI PRATICATE

Quesito 9. Coltivazioni praticate nella corrente annata agraria.

Nel presente quesito devono essere indicate le superfici che nella corrente annata agraria 1960-61 risultano investite nelle diverse coltivazioni indicate. Devono altresì essere indicate le superfici che il conduttore ha

(1) L'uso civico di legnatico si riferisce al taglio di legname da lavoro; quello di macchiatico al taglio di legna da ardere.

stabilito di destinare a determinate coltivazioni successivamente alla data del censimento, ma sempre nel corso della corrente annata agraria 1960-61.

Per facilitare il calcolo di dette superfici può essere utile il riferimento ai singoli appezzamenti sui quali ogni coltivazione è stata praticata. Si tratta, pertanto, di individuare per ogni coltivazione i vari appezzamenti e totalizzarne la superficie.

L'appezzamento viene perciò considerato, a tali fini, una estensione di terreno occupato da una determinata coltivazione o eventualmente da più coltivazioni consociate.

Le superfici delle diverse coltivazioni devono essere indicate al lordo delle tare.

È da tener presente altresì che in qualche caso la superficie relativa ad un tipo di coltivazione può risultare superiore alla superficie totale dell'azienda. Ciò può verificarsi nel caso di un doppio ciclo produttivo per lo stesso tipo di coltivazione nell'annata agraria di riferimento.

9.1 a) - *Coltivazioni erbacee.*

Fruento - Deve essere indicata distintamente la superficie dei frumenti teneri e dei frumenti duri. Se nell'azienda sono coltivate varietà di frumenti semiduri (turgidi), la loro superficie va compresa in quella dei frumenti duri.

Granoturco - Indicare la superficie totale dei soli appezzamenti sui quali il granturco è coltivato per la produzione di granella. La coltivazione per la produzione di foraggio costituisce un erbaio e va compresa nei « prati avvicendati ed erbai ».

Altri cereali - Vanno incluse in questa voce le seguenti coltivazioni destinate alla produzione di granella: segale, orzo, avena, riso, miglio, panico, sorgo o saggina, scagliola, grano saraceno, farro.

Per quanto riguarda la superficie, deve essere indicata quella globale investita a dette coltivazioni, mentre nell'apposito spazio devono essere elencate le specie coltivate.

Altre coltivazioni ortive - Sono da comprendersi in questa voce le seguenti specie ortive: aglio, asparago, anguria o cocomero, barbabietola da orto, bietola, carciofo, cardo, cavolfiore, cavolo broccolo, cetriolo, cipolla, finocchio, fragola, insalata, melanzana, melone o popone, peperone, ravanello, sedano, spinacio, nonché carota, cavolo, rapa, zucca, per le sole varietà destinate all'alimentazione umana.

Nel modello deve indicarsi la superficie globale investita nelle suddette coltivazioni, mentre nell'apposito spazio devono essere elencate le principali specie coltivate.

Coltivazioni floreali - Indicare la superficie delle sole coltivazioni di fiori, piante ornamentali e di piante da foglia per profumeria, praticate nell'azienda per la vendita (crisantemo; rosa, garofano, palma, piante grasse, azalee, gelsomino, lavanda, ecc.).

Prati avvicendati ed erbai - Sono le coltivazioni formate da una specie o da un miscuglio di specie erbacee destinate esclusivamente alla produzione del foraggio, che vengono praticate in avvicendamento o rotazione con altre coltivazioni erbacee.

Si ha il *prato avvicendato* quando la coltivazione viene mantenuta sullo stesso appezzamento per un periodo di tempo superiore ad un anno (ad esempio, prati di erba medica, di trifoglio pratense, di trifoglio ladino, di sulla, di lupinella, ecc.); si ha l'*erbaio* se la durata della coltivazione è inferiore ad un anno (ad esempio, erbai di granoturco, di avena di segale, di veccia, di sorgo, di avena e veccia, ecc.).

Prati permanenti e pascoli - Terreni saldi destinati esclusivamente e permanentemente alla produzione di foraggio e, quindi, di regola, privi di piante legnose. Si intendono destinati a prato permanente o a pascolo anche i terreni sui quali siano presenti piante legnose a carattere sparso o come relitti di precedenti colture.

Caratterizza il *prato permanente* il fatto che il foraggio viene, di norma, raccolto mediante falciatura; si ha il *pascolo* ove, invece, il foraggio viene utilizzato, di regola, soltanto dal bestiame pascolante.

9.1 b) - *Coltivazioni legnose agrarie in impianti specializzati.*

Terreni utilizzati esclusivamente per la coltivazione di piante legnose agrarie (viti, olivi, agrumi, fruttiferi e simili) e quindi, di regola, soggetti esclusivamente a pratiche colturali inerenti alla crescita ed al mantenimento delle piante stesse. Vanno considerati in tale forma di utilizzazione anche quei terreni occupati dalle piante legnose agrarie in cui il suolo viene parzialmente utilizzato per coltivazioni erbacee aventi, generalmente, carattere accessorio o marginale.

Agrumeto - Vanno comprese le specie seguenti: arancio, mandarino, limone, bergamotto, cedro, chinotto, limetta, pompelmo.

Frutteto - Sono da comprendere i seguenti fruttiferi: albicocco, ciliegio, fico, loto, mandorlo, melo, noce, nocciuolo, pero, pesco, susino, cotogno, melograno, fico d'India, nespolo del Giappone, ribes, ecc..

Nei casi di impianti specializzati costituiti da specie legnose agrarie appartenenti a gruppi diversi (ad esempio, viti e olivi, viti e fruttiferi, agrumi e fruttiferi, ecc.), la superficie deve essere registrata in corrispondenza della coltivazione (vigneto od oliveto) o del gruppo di coltivazioni (agrumeto o frutteto) che risulta predominante dal punto di vista della destinazione produttiva dell'appezzamento.

Coltivazioni legnose in coltura promiscua (vite e olivo) - La vite e l'olivo vanno considerati in coltura promiscua quando vengono coltivati su terreni utilizzati contemporaneamente anche per coltivazioni erbacee non aventi carattere accessorio o marginale; oppure, quando sono presenti sullo stesso terreno ad altra o altre specie legnose agrarie e non rappresentano la specie predominante dal punto di vista dell'utilizzazione produttiva dell'appezzamento.

9. 1 c) - *Vivai*.

Terreni nei quali si coltivano piante agrarie e/o forestali per il trapianto nell'azienda stessa e/o destinate alla vendita, purchè abbiano una superficie non inferiore a 100 m².

9. 1 d) - *Pioppete*.

Terreni utilizzati per la coltivazione dei pioppi ad alto fusto, anche se il suolo viene parzialmente adibito a coltivazioni erbacee a carattere accessorio o marginale.

Sono da considerarsi pioppete anche le coltivazioni limitate ad un minimo di tre filari affiancati, in cui la distanza tra i filari esterni superi i 10 metri, e che coprano complessivamente una superficie di almeno mezzo ettaro.

9. 1 e) - *Boschi*.

Terreni saldi utilizzati per la crescita ed il mantenimento di piante forestali compresi i castagneti da frutto. Sono da considerarsi in tale forma di utilizzazione anche quei terreni nei quali il suolo occupato dalle piante forestali viene parzialmente utilizzato per coltivazioni erbacee aventi, peraltro, carattere accessorio o marginale. I boschi vengono distinti a seconda della forma di allevamento (detta anche forma di governo) in fustaie, cedui composti e cedui semplici.

Le *fustaie* sono i boschi costituiti da piante, di regola provenienti da seme, destinate ad essere allevate ad alto fusto. I *cedui* sono invece costituiti da piante provenienti generalmente da ceppaie e, nella maggior parte dei casi, utilizzati per la produzione di legna da ardere e da carbone.

I cedui si distinguono in *composti* se sono frammisti a fustaia e *semplici* in caso contrario.

Rispetto alle specie legnose che li costituiscono i boschi vengono distinti nelle tre grandi categorie costituite dalle resinose, dalle latifoglie e dalla loro mescolanza, che forma i boschi misti.

Le resinose sono le piante appartenenti al gruppo delle conifere (abeti, larice, pini e simili), le latifoglie sono tutte le altre piante (faggio, quercia, castagno, ecc.).

9.2 - Deve essere data risposta al presente quesito qualora la o le coltivazioni tipiche dell'azienda non sono comprese tra quelle elencate al precedente quesito 9.1.

Per coltivazioni tipiche debbono intendersi quelle coltivazioni che caratterizzano, per la loro rilevanza economica, l'ordinamento culturale dell'azienda.

È da tener presente che la somma dei dati di superficie delle coltivazioni indicate al quesito 9.1 e di quelle indicate eventualmente al quesito 9.2, può non corrispondere alla superficie totale dell'azienda, per i seguenti motivi: a) perchè nell'azienda si praticano altre coltivazioni oltre a quelle elencate ai predetti punti 9.1 e 9.2; b) perchè su uno stesso appezzamento possono praticarsi coltivazioni diverse, sia in consociazione (es. granoturco e fagiolo) e sia in successione (es. frumento a cui è seguito il granoturco estivo), il che comporta la registrazione della stessa superficie per ciascuna coltivazione; c) per la presenza di superfici inutilizzate per le colture agrarie e forestali (es. superfici occupate dalle acque, dai fabbricati e relative aree improduttive annesse, quali corti, cortili, aie e simili, dai terreni sterili, dalle strade poderali, dai fossi, muriccioli, siepi, ecc.).

9.3 b) - Se il conduttore dichiara di non effettuare, neppure in parte, la vendita dei prodotti delle coltivazioni agricole della sua azienda, il rilevatore deve accertare l'attendibilità di tale risposta in relazione alla natura delle coltivazioni praticate nell'azienda e alla superficie in esse investita.

E) SEZIONE IV - IMPIANTI E FABBRICATI

Quesito 10. Impianti di irrigazione.

Nel quesito in esame devono essere indicate le fonti di approvvigionamento dell'acqua irrigua per l'azienda, i sistemi di irrigazione adottati e la relativa superficie irrigabile.

10.1 - Ai fini della indicazione delle fonti di approvvigionamento dell'acqua irrigua è da tener presente quanto segue:

— *corsi d'acqua e laghi naturali*, rappresentano fonti che consentono l'approvvigionamento diretto per le aziende site lungo i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, ruscelli, ecc.), o sulla riva di laghi naturali;

— *canali*, sono mezzi artificiali a pelo libero per l'adduzione dell'acqua alle aziende. Sono da comprendere in questa voce anche gli acquedotti, che sono mezzi artificiali in condotte tubate. Sia i canali che gli acquedotti per lo più servono un complesso organizzato di aziende (ConSORZI);

— *laghetti artificiali*, sono modesti serbatoi creati per l'accumulo di acqua ad uso irriguo. Si ottengono sbarrando una valletta (laghetti collinari) ovvero elevando un argine sul terreno pianeggiante o inclinato (serbatoi a corona). Per lo più servono una sola azienda, nell'ambito della quale vengono costruiti;

— *pozzi* (freatici e artesiani), sono perforazioni più o meno profonde praticate artificialmente nel terreno, sino a raggiungere una polla od una falda acquifera. Non vanno confusi con le cisterne, che sono depositi di piccola capacità, generalmente in muratura, destinati ad accumulo di acqua piovana;

— *altra fonte*, comprende le sorgenti o altre manifestazioni di acque sgorganti naturalmente alla superficie del terreno, le cisterne ad uso irriguo e ogni altra fonte non contemplata nelle voci precedenti. In ogni caso deve specificarsi la fonte dell'acqua irrigua.

10.2 - Deve essere indicata, per ciascun sistema di irrigazione, la superficie irrigabile, intesa come la superficie dell'azienda che può essere irrigata in base alla potenzialità degli impianti esistenti. Si indicano qui di seguito le caratteristiche dei vari sistemi di irrigazione:

— *pioggia* (o aspersione), se l'acqua viene somministrata al terreno dall'alto, mediante idonee apparecchiature, in modo da riprodurre l'effetto della pioggia naturale;

— *scorrimento superficiale*, se l'acqua viene somministrata in velo più o meno sottile sul terreno sistemato a piani inclinati. È frequente nella irrigazione dei prati artificiali ed è tipica delle marcite lombarde;

— *infiltrazione laterale*, se l'acqua viene immessa in canaletti o in solchi (talvolta nelle stesse scoline) e raggiunge lateralmente, per infiltrazione, le radici delle piante coltivate. È frequente nella irrigazione delle sarchiate, in genere, e delle colture ortive nel Mezzogiorno;

— *sommersione*, se l'acqua, trattenuta da arginelli, sommerge per periodi variabili e con spessore variabile il terreno. È tipica delle risaie. L'irrigazione « a conca » degli alberi da frutto nel Mezzogiorno viene peraltro assimilata alla sommersione;

— *altro sistema*, ad esempio la subirrigazione, se l'acqua viene somministrata a mezzo di condotti sotterranei disperdenti, o talora a mezzo dei condotti di drenaggio.

Quesito 11. Impianti e macchinari per la lavorazione dei prodotti.

11.1 - Deve essere indicato se nell'azienda esistono impianti per la lavorazione delle uve, delle olive, del latte e del legno. Al riguardo si precisa che devono essere considerati impianti per la trasformazione dei prodotti quelli esistenti, in genere, in appositi locali destinati e attrezzati a tale scopo.

11.2 - Se al quesito 11.1 è stata indicata l'esistenza di uno o più impianti, nel presente quesito occorre riportare il numero delle macchine secondo i tipi previsti per ciascuno di tali impianti.

Quesito 12. Fabbricati rurali.

Nel quesito in esame deve essere indicata l'esistenza di fabbricati rurali distinti secondo l'uso cui sono adibiti. Inoltre si chiede se tali fabbricati sono situati nell'azienda oppure in centri o nuclei abitati.

12.1 - I fabbricati per ricovero degli animali riguardano le stalle (comprese le scuderie) per ricovero di bovini ed equini, gli ovili, le porcilaie o porcili e i pollai. Per i ricoveri di bovini ed equini viene anche richiesto il numero dei capi ricoverabili.

12.2 - Le concimaie sono costruzioni rurali destinate a contenere materiale di lettiera e le deiezioni provenienti dai locali di ricovero degli

animali. Devono essere indicate solo le concimaie in muratura (a piattaforma, a fossa, a maceratoio, ecc.).

12.3 - Per i depositi è prevista la distinzione in sili da foraggio, fienili e magazzini.

Ai fini del censimento, per sili da foraggio devono intendersi gli *speciali serbatoi* destinati alla conservazione del foraggio verde o semiessiccato che vi subisce una particolare maturazione. Sono pertanto da escludere i cosiddetti «sili all'aperto» costituiti da masse di fieno o paglia pressate e conservate all'aperto.

Per fienili devono intendersi i *locali chiusi* destinati alla conservazione del foraggio secco o della paglia. Non sono pertanto da comprendersi i cumuli di fieno o di paglia elevati in forme caratteristiche all'aperto e le tettoie aperte.

I magazzini sono locali chiusi destinati al deposito dei mezzi di produzione (sementi, concimi, attrezzi, ecc.), dei prodotti dell'azienda ed al ricovero o custodia delle macchine.

12.4 - Tra gli «altri fabbricati rurali» devono essere inclusi tutti quelli non compresi nei quesiti precedenti, e cioè ad esempio le tettoie per ricovero delle macchine e degli attrezzi, i silos granari (a torre, a fossa, ecc.), i fabbricati per l'allevamento di bachi da seta (bigattiere), i fabbricati adibiti alla lavorazione dei prodotti dell'azienda, le abitazioni rurali, ecc..

12.5 - Le serre sono locali destinati ad ospitare colture particolarmente esigenti in fatto di temperatura, umidità e luce (colture floreali, ortive, vivai, ecc.).

12.6 - Al presente quesito deve essere indicata, in metri quadrati, l'area complessivamente occupata dai fabbricati, corti, cortili e simili incorporati nell'azienda.

Quesito 13 - Abitazioni

13.1 - Nel quesito in esame deve indicarsi il numero delle abitazioni e il numero delle relative stanze, distintamente per le abitazioni comprese in fabbricati situati nell'azienda e per quelle comprese in fabbricati situati in centri o nuclei abitati. In quest'ultimo caso le notizie vanno riferite soltanto all'abitazione del conduttore.

Per abitazione (appartamento, alloggio), si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza, ecc..

Per stanza (vano utile), si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, camere da pranzo, studi, salotti, ecc.), nonchè la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra.

13.2 - Per le abitazioni situate nell'azienda, occorre precisare se esse sono provviste di acqua potabile da acquedotto e di energia elettrica fornita da una rete di distribuzione.

F) SEZIONE V - BESTIAME

Nella sezione in esame viene richiesto, in generale, il numero di capi di bestiame delle specie e categorie indicate che, a prescindere dal titolo di proprietà, alla data del censimento risultano in dotazione della azienda. In tale numero debbono figurare i capi di bestiame temporaneamente assenti per qualsiasi motivo (transumanza, pascolo, ecc.), mentre non debbono figurare eventuali capi in dotazione presso altre aziende, occasionalmente presenti nell'azienda da censire.

Quesito 14. Bovini.

Vacche - Ai fini del censimento deve intendersi « vacca » la bovina che ha già partorito o che, pur non avendo mai partorito, ha già fatto la terza mossa (1).

(1) Per opportuna norma, si ricorda che si chiamano « mosse » le diverse fasi attraverso le quali avviene la sostituzione dei denti incisivi da latte con quelli permanenti.

Nei bovini le mosse sono quattro e, precisamente:

1^a mossa (verso i 2 anni di età): sostituzione dei due denti incisivi centrali denominati « picozzi »;

2^a mossa (verso i 3 anni di età): sostituzione dei due denti (uno a destra ed uno a sinistra) accanto ai picozzi, denominati « primi mediani »;

3^a mossa (verso i 4 anni di età): sostituzione dei due denti (uno a destra ed uno a sinistra) accanto ai primi mediani, denominati « secondi mediani »;

4^a mossa (verso i 5 anni di età): sostituzione degli ultimi due denti incisivi, denominati « cantoni ».

14.1 - Sono da considerarsi vacche da latte quelle che, per razza ed attitudine, sono adibite esclusivamente alla produzione di latte o che, comunque, danno una produzione di latte di norma eccedente la quantità occorrente per l'alimentazione del vitello durante il periodo dell'alimentazione lattea di questo.

Il numero delle vacche da latte deve essere indicato distintamente per quelle di razza « Bruno alpina » e per quelle di razza « Olandese » (o Frisona italiana o pezzata nera) mentre per tutte le altre razze e incroci (ad es. Bruno Rendena, Valdostana, Burlina, Tarina, Norica, Agerolese, Olandese con Bruno alpina) deve essere indicato il numero complessivo, senza distinzione di razza.

14.2 - Sono da considerarsi vacche non da latte tutte le altre vacche che non possono essere incluse tra quelle da latte.

14.3 - Sono da comprendere tutte le bovine allevate per la riproduzione — escluse naturalmente le vacche — e precisamente:

Vitelle: femmine, lattanti o non, ancora in possesso di tutti i denti incisivi da latte;

Manzette e manze: femmine che hanno già fatto la prima mossa ma non ancora la terza mossa, e che non hanno mai partorito anche se risultino gravide alla data del censimento.

Nell'indicazione del numero dei capi, devono tenersi distinti i soggetti di due anni o più (vale a dire i capi che, in genere, hanno già fatto la prima mossa) dai soggetti con meno di due anni (che, cioè, non hanno ancora fatto la prima mossa).

Mentre non dovrebbero presentarsi casi dubbi circa la destinazione alla riproduzione o meno dei capi di due anni o più, in quanto essi o sono stati selezionati allo stato di vitelle o hanno già manifestato i necessari requisiti per la loro destinazione, qualche dubbio potrebbe, viceversa, affacciarsi per i capi più giovani, appartenenti al gruppo di quelli al di sotto di due anni, nei quali i suddetti caratteri determinanti potrebbero non essersi ancora decisamente manifestati.

In tali casi dubbi — da ritenere, peraltro, alquanto sporadici e limitati — ed in tutti gli altri casi in cui l'allevatore non possa decisamente pronunciarsi circa la destinazione del soggetto, questo deve essere senza altro escluso dal gruppo dei capi destinati all'allevamento ed inserito nel successivo quesito 14.5.

14.4 - Indicare cumulativamente il numero di tori e di torelli adibiti o destinati alla riproduzione. In proposito si precisa che viene denominato *toro* il maschio intero già adibito alla monta o che ha già fatto la prima mossa ed è stato destinato alla riproduzione; viene chiamato *torello* il maschio intero, slattato, che non ha ancora fatto la prima mossa, destinato alla riproduzione.

14.5 - I vitelli, manzetti e manzi (maschi e femmine) destinati al macello comprendono:

a) tutti i maschi castrati che non hanno ancora fatto la quarta mossa;

b) i maschi interi di qualunque età *esclusi i tori e i torelli*;

c) le vitelle, le manzette e le manze non destinate all'allevamento.

Anche per questo quesito come per il precedente 14.3, nella indicazione dei capi devono tenersi distinti quelli di due anni e più da quelli con meno di due anni.

14.6 - Indicare i buoi (maschi castrati) con tutti i denti incisivi da adulto (che hanno già fatto la quarta mossa).

Quesito 15. Bufalini, ovini, caprini, suini.

Per tali specie deve essere messo in evidenza il numero delle femmine adibite alla riproduzione, distintamente dal numero degli altri capi.

Pertanto, nella prima colonna del prospetto deve indicarsi il numero delle « bufale » (15.1) delle « pecore » (15.2), delle « capre » (15.3), e delle « scrofe » (15.4), intendendo per tali le femmine, della rispettiva specie, che hanno già partorito.

Nella seconda colonna deve indicarsi il numero complessivo di tutti gli altri capi appartenenti a ciascuna di dette specie.

Nella terza colonna deve riportarsi il totale dei dati delle due precedenti colonne.

Quesito 16. Equini.

16.1 - Per i cavalli viene richiesta la ripartizione per classi di età. Pertanto, alla prima riga deve segnalarsi il numero complessivo dei soggetti — maschi e femmine — che hanno già compiuto il terzo anno di età, mentre, nella seconda riga deve figurare il numero complessivo dei capi — maschi e femmine — di età inferiore ai tre anni.

16.2 - Per gli asini deve indicarsi soltanto il numero totale dei capi — maschi e femmine — di qualunque età appartenenti alla specie.

16.3 - Per i muli e bardotti deve indicarsi il numero totale di entrambe le specie.

In proposito si precisa che il *mulo* è il prodotto dell'accoppiamento di asino con cavalla e che il *bardotto* deriva dall'accoppiamento di cavallo con asina.

Quesito 17. Animali da cortile e altri allevamenti.

17.1 - Indicare il numero dei capi delle galline da uova.

17.2 - Deve indicarsi, barrando i rettangolini che fanno al caso, se nell'azienda viene praticato l'allevamento di animali da cortile (galli, pollastri, capponi, tacchini, oche, anatre, conigli), di api e di bachi da seta.

G) SEZIONE VI - MOTORI E MEZZI MECCANICI

Quesito 18. Motori fissi e generatori installati nell'azienda.

Nel quesito in esame devono essere indicati il numero e la potenza complessiva in HP (cavalli vapore) dei motori primari ed elettrici e dei generatori di energia elettrica.

Qualora la potenza dei motori e dei generatori risultasse nella targa espressa soltanto in kW i rilevatori devono effettuare la trasformazione in HP, moltiplicando il numero di kW per 1,36. Così ad esempio, se nella targa è indicata la potenza di 5 kW la corrispondente potenza in HP sarà di $5 \times 1,36 = 6,80$.

18.1 - I motori primari (ad acqua, a vapore, a combustione interna, ecc.) sono quelli che utilizzano e trasformano in energia meccanica l'energia delle cascate d'acqua, del vapore, dell'olio pesante, ecc.

I dati dei motori primari, richiesti nel questionario, devono riferirsi ai motori installati come impianti fissi, esclusi cioè quelli applicati ai mezzi mobili (trattori, trebbiatrici, ecc.).

18.2 - I motori elettrici sono le macchine rotanti alimentate da energia elettrica (prodotta nella stessa azienda oppure acquistata) che trasformano quest'ultima in energia meccanica per azionare macchine operative, attrezzi, ecc.

18.3 - I generatori di energia elettrica sono quelli che trasformano l'energia meccanica dei motori primari in energia elettrica.

Quesito 19. Mezzi meccanici in dotazione dell'azienda o extraziendali.

19.1 - Il presente quesito riguarda i mezzi meccanici impiegati nella azienda.

In particolare le coll. 1 e 2 si riferiscono ai mezzi meccanici in dotazione dell'azienda alla data del censimento; le coll. 3 e 4 riguardano invece i mezzi meccanici extraziendali che vengono normalmente impiegati nell'azienda.

Pertanto, con riferimento ai singoli mezzi risultanti nel quesito, occorre indicare:

— *alla col. 1*, il numero dei mezzi meccanici in dotazione dell'azienda, ivi compresi i mezzi meccanici eventualmente appartenenti ai mezzadri e ai coloni impropri ed impiegati esclusivamente o prevalentemente nell'azienda stessa;

— *alla col. 2*, il numero dei mezzi meccanici in dotazione dell'azienda, che vengono normalmente impiegati anche presso altre aziende. Il numero dei mezzi risultante in questa colonna non può essere in nessun caso superiore a quello risultante alla col. 1;

— *alla col. 3*, il numero dei mezzi meccanici extraziendali che vengono normalmente impiegati nell'azienda, forniti, ad esempio, dal centro aziendale dell'unità di secondo grado (fattoria, tenuta e simili) di cui l'azienda fa parte, da una cooperativa agricola, da un Consorzio di bonifica o da un Ente di riforma;

— *alla col. 4*, il numero dei mezzi meccanici extraziendali che vengono normalmente impiegati nell'azienda, forniti da imprese che esplicano come attività l'esercizio ed il noleggio di macchine agricole per conto terzi.

Per quanto riguarda i trattori e i motocoltivatori in dotazione della azienda (cioè quelli segnati nella col. 1), deve essere indicata, in calce allo stesso quesito 19.1, la potenza complessiva in HP (cavalli vapore).

19.2 - In tale quesito deve essere indicata la superficie dell'azienda cui si riferisce il questionario che viene normalmente arata a trazione meccanica durante un'annata agraria. Tale superficie deve riguardare sia

i terreni arati con mezzi in dotazione dell'azienda sia quelli arati con mezzi extraziendali.

In qualche caso la superficie arata a trazione meccanica può risultare maggiore di quella totale dell'azienda. Ciò può verificarsi quando uno stesso appezzamento viene normalmente arato due volte nel corso dell'annata agraria.

H) SEZIONE VII - FORZE DI LAVORO

Quesito 20. Forze di lavoro dell'azienda.

Nel presente quesito devono essere indicate le forze di lavoro della azienda alla data del censimento, distinte per sesso, classi di età (1) e categoria posizionale, anche se temporaneamente assenti per malattia, ferie, ecc.. Tra dette forze di lavoro non devono essere comprese le persone che alla data del censimento risultassero occasionalmente occupate nell'azienda (braccianti, giornalieri e simili).

Per la corretta interpretazione dei dati da fornire occorre tener presente che il quesito tende a dare la misura della consistenza delle forze di lavoro in rapporto alle aziende, e cioè quello che può dirsi il carico delle forze di lavoro delle aziende stesse.

Così intesa, la rilevazione si distingue da quella che viene fatta dallo stesso Istituto centrale di statistica in sede di indagine periodica sulle forze di lavoro, la quale ha per fine di accertare il numero delle persone fisiche che alla data dell'indagine sono occupate, disoccupate o in cerca di prima occupazione.

Pertanto una stessa persona fisica che presti attività lavorativa in due o più aziende, deve essere ripetuta in tutti i questionari relativi alle dette aziende. Così ad esempio il conduttore — nel caso di colonia parziaria il concedente — che gestisce due o più aziende agricole deve figurare tra le forze di lavoro di tutte le aziende da lui gestite.

(1) L'età deve essere indicata in anni compiuti, e cioè:

— Fino a 14 anni: fino al 14° anno compiuto (cioè fino al 14° compleanno);

— da 14 a 65 anni: dal 14° anno compiuto al 65° anno compiuto (cioè fino al 65° compleanno);

— oltre 65 anni: dal 65° anno compiuto in poi.

Le categorie posizionali previste sono le seguenti:

— *Conduttore*, colui che esercita un'attività diretta alla produzione agraria, forestale o all'allevamento del bestiame e che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti) sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

Nei casi di società, cooperative, comunanze e simili, come conduttore deve indicarsi una sola persona e precisamente la persona che ha la rappresentanza dell'azienda, oppure ne è responsabile della gestione, ecc. (presidente della cooperativa, amministratore delegato della società, ecc.);

— *Mezzadro*, capo di una famiglia (famiglia colonica) il quale si impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari, tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie alla conduzione e dividendone i frutti col concedente in determinate proporzioni. Tale figura deve riscontrarsi nei casi di colonia parziaria appoderata e forme assimilate. Pertanto non devono essere inclusi sotto tale voce i « coloni » della colonia parziaria non appoderata o impropria, anche se in alcune regioni vengono impropriamente chiamati mezzadri. Tali « coloni » vanno invece indicati sotto la voce « compartecipanti e assimilati »;

— *Cooperatori*, soci di cooperative agricole bracciantili, i quali come corrispettivo dell'opera prestata percepiscono un compenso proporzionato alle prestazioni, nonché una quota parte degli utili dell'azienda. Devono essere inclusi in tale voce anche i componenti di comunanze agricole (proprietà e affittanze collettive), gli utenti di usi civici, e simili;

— *Familiari coadiuvanti*, coloro che, essendo in genere parenti o affini di un conduttore di azienda agricola (nel caso di colonia parziaria appoderata i familiari del mezzadro) e con esso generalmente coabitanti, prestano lavoro nell'azienda senza corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale. Devono essere indicati soltanto i familiari che prestano nell'azienda un'attività esclusiva o prevalente;

— *Dirigenti*, coloro che esercitano, contro retribuzione, funzioni direttive (tecniche o amministrative) o di rappresentanza in un'azienda agricola, forestale o zootecnica;

— *Impiegati*, coloro che esercitano, contro retribuzione, funzioni esecutive (tecniche o amministrative) in aziende agricole, forestali o zootecniche;

— *Salariati fissi*, coloro che prestano, contro retribuzione, un lavoro manuale in un'azienda e sono assunti a contratto annuo o per non meno di 200 giorni. Tra i salariati fissi sono da comprendersi anche i lavoratori

non agricoli che prestano, in maniera continuativa, l'opera nell'azienda (fabbri, falegnami, meccanici, ecc.);

— *Salariati obbligati*, coloro che prestano, contro retribuzione, lavoro manuale in un'azienda e sono assunti a giornata con una garanzia di un minimo di giornate annue inferiore a 200;

— *Salariati con diritto a compartecipazione*, coloro che prestano lavoro manuale o di sorveglianza, con retribuzione integrata dal diritto di coltivare a compartecipazione una determinata superficie di terreno;

— *Compartecipanti*, sono quei lavoratori ai quali vengono affidate, nel corso di una annata agraria, tutti o soltanto una parte dei lavori che richiede una determinata coltivazione, ricevendo come compenso una quota parte del prodotto (la metà, un terzo, un quarto, ecc.). Ai compartecipanti sono da assimilare, ai fini del censimento, altre categorie di lavoratori manuali non compresi nelle altre voci, quali ad esempio gli anzidetti coloni delle colonie parziarie non appoderate o improprie. In ogni caso per una più esatta configurazione delle categorie di lavoratori da comprendersi sotto questa voce sono da tener presenti le note illustrative sull'unità di rilevazione di cui al paragrafo 2 del capitolo 2.

Quesito 21. Notizie particolari sull'attività del conduttore e dei familiari.

Nel quesito in esame si chiede se il conduttore (21.1) e uno o più dei familiari che lavorano esclusivamente o prevalentemente nell'azienda (21.2) esplicano attività lavorativa anche in altre aziende agricole o non agricole. Si richiede altresì (21.3) se nell'azienda prestano attività saltuaria o occasionale altri familiari del conduttore.

Quesito 22. Giornate lavorative, terreni a compartecipazione.

22.1 - Occorre indicare il numero delle giornate lavorative normalmente prestate nell'azienda da braccianti, giornalieri e simili, durante una annata agraria. Per il conteggio delle giornate lavorative ogni bracciante, giornaliero e simile va considerato tante volte per quante sono le giornate di lavoro prestate. Ad esempio, se una azienda occupa normalmente un bracciante per 50 giorni, due per 30 giorni e cinque per 10 giorni, il numero delle giornate da indicare sarà: $1 \times 50 + 2 \times 30 + 5 \times 10 = 50 + 60 + 50 = 160$. Le giornate lavorative vanno indicate distintamente a seconda del sesso dei lavoratori.

22.2 - Occorre indicare la superficie complessiva dei terreni costituenti l'azienda condotti con compartecipanti e assimilati secondo quanto precisato al quesito 20.

Si precisa che tra tali terreni devono essere compresi anche quelli dati a forme di colonia parziaria impropria, quali ad esempio la colonia migliorataria dei vigneti, il camporaiolato, la metateria e simili.

I) DATA E FIRMA

Ultimata la compilazione del questionario, deve essere indicata la data in cui è stata compiuta l'intervista. Infine il questionario deve essere firmato dal conduttore o da chi ne fa le veci e dal rilevatore, a norma dell'art. 13 del D. P. R.

4 - NORME PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO (Mod. ISTAT/CA/2)

10. NORME DI CARATTERE GENERALE - La compilazione dei questionari di unità aziendale di secondo grado deve essere effettuata di norma a cura degli Uffici intercomunali di censimento, oppure, ove ciò non sia possibile, da parte di rilevatori comunali qualificati. Tuttavia, nei casi di plessi aziendali che dispongono di idonea contabilità, la compilazione dei questionari può essere affidata agli stessi conduttori delle unità aziendali di secondo grado o alle persone che ne fanno le veci, rimanendo ai rilevatori il compito di sottoporre i questionari stessi, all'atto del ritiro, ad un attento esame critico in merito alla loro completezza ed alla attendibilità dei dati.

La compilazione dei questionari di unità aziendale di secondo grado deve avvenire in unica copia.

11. NORME PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO - Per la compilazione dei questionari di unità aziendale di secondo grado (Mod. ISTAT/CA/2), i rilevatori devono attenersi a quanto di seguito precisato.

A) INTESAZIONE DEL MODELLO

Nella testata del modello, la provincia, il comune e la sezione di censimento devono far riferimento al luogo ove è situato il centro dell'unità aziendale di secondo grado.

Inoltre i rilevatori devono apporre nel rettangolino in alto a sinistra il numero d'ordine provvisorio.

B) SEZIONI DA I A V

Tali sezioni riguardano le notizie generali sull'unità aziendale di secondo grado (Sez. I), gli impianti e fabbricati (Sez. II), il bestiame (Sez. III), i motori e mezzi meccanici (Sez. IV), le forze di lavoro (Sez. V).

Per quanto riguarda le sezioni da II a V si richiama l'attenzione sul fatto che i dati da indicarsi devono far riferimento al solo centro della unità aziendale di secondo grado, e che pertanto devono essere esclusi gli impianti e fabbricati, il bestiame, i motori e mezzi meccanici e le forze di lavoro delle aziende primarie che costituiscono il plesso aziendale.

I quesiti previsti nelle Sezioni da I a V sono in linea di massima identici ai corrispondenti quesiti risultanti dal questionario di azienda (Mod. ISTAT/CA/1). Pertanto per le norme da tener presenti nelle risposte da fornire ai quesiti di cui trattasi, si rimanda a quanto detto al precedente paragrafo 9.

In particolare è da tener presente quanto segue:

— *al quesito 2.2* deve essere indicata sia la superficie complessiva di tutte le aziende primarie che costituiscono l'unità aziendale di secondo grado (da elencarsi alla Sezione VI), sia la superficie occupata dal «centro» aziendale;

— *al quesito 7* deve indicarsi il numero dei bovini ed equini in dotazione del centro aziendale, senza distinzione di specie, sesso ed età.


C) SEZIONE VI

Nella presente sezione devono essere elencate tutte le aziende primarie costituenti l'unità aziendale di secondo grado, indicando per ciascuna di esse il conduttore, il comune di censimento, il sistema di conduzione e la superficie totale.

Nei riguardi della superficie, occorre accertarsi che il totale delle superfici risultante dall'ultima colonna del prospetto deve essere uguale alla «superficie delle aziende primarie», di cui al quesito 2.2.

D) DATA E FIRMA

Ultimata la compilazione del questionario, deve indicarsi la data in cui è stata compiuta l'intervista. Infine il questionario deve essere firmato dal conduttore o dalla persona che ne fa le veci e dal rilevatore, ai sensi dell'art. 13 del D. P. R.



ALLEGATI

**1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
ELENCO DELLE AZIENDE**

Provincia _____

Comune _____

Numero d'ordine della azienda	CONDUTTORE		SUPERFICIE		Per le aziende aventi il centro o, in assenza di questo, la maggior parte dei terreni in altro comune, indicare quest'ultimo comune e la provincia se diversa
	Cognome e nome (a)	Qualifica (b)	Ettari	Are	
1	2	3	4		5
Frazione geografica _____					
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		
			1 2 3 4		

→ Ripiegare il lembo e continuare l'elencazione delle aziende ←

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
15 aprile 1961

Mod. ISTAT/CA/101 bis

ELENCO DELLE UNITA' AZIENDALI DI SECONDO GRADO

Provincia Ufficio intercomunale di censimento di

N. ord.	COMUNE	Denominazione eventuale dell'unità aziendale di secondo grado	Conduttore (*)	Indirizzo	Numero delle aziende primarie

(*) Cognome e nome o denominazione della persona fisica, ditta o ente che gestisce l'unità aziendale di secondo grado.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
15 aprile 1961

NOTIZIE PRELIMINARI SU PARTICOLARI RAPPORTI CONTRATTUALI AGRARI

Provincia di Ufficio Intercomunale di censimento di

Tipo di contratto

I - NOTIZIE GENERALI

1	CONTRAENTI: concedente
	conduttore
2	OGGETTO DEL CONTRATTO

3	DURATA IN ANNI
4	MODALITÀ DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEL FONDO O APPEZZAMENTO

5	LIQUIDAZIONE DELLE MIGLIORIE

II - NOTIZIE SUI CONTRATTI DI AFFITTO

6	CANONE

7	DIRITTI ED ONERI: del proprietario

	dell'affittuario

8	ALTRE NOTIZIE

Per l'esatta compilazione del questionario attenersi scrupolosamente alle AVVERTENZE riportate nel retro.

III - NOTIZIE SUI CONTRATTI PARZIARI

9	<p>CONFERENTI :</p> <p>scorte vive</p> <p>scorte morte</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
10	<p>RIPARTO DELLE SPESE PER MATERIALI E SERVIZI</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
11	<p>RIPARTO DEI PRODOTTI</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
12	<p>ALTRE NOTIZIE</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Data

V* IL CAPO DELL'ISPettorATO
PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA

IL CAPO DELL'UFFICIO
INTERCOMUNALE DI CENSIMENTO

AVVERTENZE

Il presente questionario deve essere compilato per ciascun tipo di rapporto contrattuale agrario che si presenta nel territorio di competenza di ciascun Ufficio intercomunale di censimento, anche se esso non risulta consacrato in apposite norme scritte. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcuni di tali rapporti: affitto; terratico o terrageria; affitto a miglioria; affittanza collettiva; affitto limitato; colonia parziaria nelle sue diverse forme (in terreni appoderati, in terreni non appoderati, mezzadria, terzaeria, quartaeria, camporoliato, metateria, ecc.); colonia parziaria limitata; compartecipazione (compreso le forme che rappresentano parziale retribuzione di salariati); colonia migliorataria (perpetua, temporanea, di lunga durata, a durata di vite, mezzadria laica, ecc.); colonia collettiva; compartecipazione collettiva; contratti misti di colonia e affitto (mezzadria parziale, manenato, contratto colonico misto, ecc.).
Il tipo di contratto da segnalare nella testata va indicato secondo la denominazione locale.

Questione 1 — Indicare, per il *concedente*, se trattasi di proprietario, affittuario, ecc.; per il *conduttore*, se trattasi di affittuario capitalista (cioè che non lavora manualmente), di affittuario contadino (cioè prestatore di opera manuale) singolo o in gruppo, di colono parziario tenuto a prestare il lavoro proprio e dei familiari, di colono parziario singolo, di coloni parziari in gruppo, di terraticante, ecc.

Questione 2 — Effettuare una descrizione sommaria del fondo o dell'appezzamento che forma oggetto del contratto, indicando in particolare le qualità di coltura, l'esistenza o meno di fabbricati e impianti e se il fondo costituisce o meno un podere. A tal fine si precisa che per *podere* deve intendersi un'unità aziendale permanente costituita da un complesso di terreni dotato di scorte vive e morte, nonché dalla casa di abitazione per la famiglia lavoratrice, situata entro o nelle immediate vicinanze del fondo; tale unità è generalmente caratterizzata dalla promiscuità di colture e varietà di allevamenti e la sua estensione e produttività sono di norma in relazione con le forze di lavoro e le necessità di consumo della famiglia che vi è addetta. Questa, sotto la rappresentanza e gli ordini del suo capo deve essere pertanto proporzionata all'entità del lavoro richiesto dal fondo, essere stabilmente addetta ad esso ed impegnata ad eseguire tutti i lavori che il fondo stesso richiede.
Indicare se dal contratto sono escluse alcune coltivazioni e quali.

Questione 3 — Indicare, oltre che la durata del contratto, anche se questo è rinnovabile e se occorre di detta.

Questione 4 — Indicare le modalità previste dal contratto in merito alla consegna del fondo o dell'appezzamento al conduttore ed alla riconsegna dello stesso al concedente.

Questione 5 — Il quesito riguarda in particolare i *contratti a miglioria* per i quali occorre precisare le modalità di liquidazione delle migliorie stesse.

Questione 6 — Indicare se il canone è corrisposto in denaro o in natura e le modalità di pagamento; nel caso di *terratico* precisare l'entità del canone in natura. Qualora trattasi di *contratto misto di colonia e affitto*, precisare per quale parte del fondo o per quali coltivazioni viene corrisposto il canone di affitto.

Questione 7 — Indicare, distintamente per il *proprietario* e per l'*affittuario*, i diritti ed oneri derivanti dal particolare tipo di contratto agrario cui si riferisce il presente questionario.

Questione 8 — Fornire tutte le altre indicazioni che possono risultare utili per una più esatta configurazione del contratto di cui trattasi.

Questione 9 — Indicare se le *scorte vive* vengono conferite dal concedente o dal conduttore; nel caso in cui tali scorte siano conferite da ambedue i contraenti, precisare in quali proporzioni.

Per le *scorte morte* indicare, distintamente per ciascun tipo di scorta (macchine, attrezzi, sementi, mangimi e lettimi, letame, ecc.), da quale dei contraenti esse vengono conferite; nel caso in cui ambedue i contraenti conferiscono parte delle scorte morte, precisare in quali proporzioni.

Questione 10 — Indicare, distintamente per i concimi, gli anticrittogamici, i trasporti, le acque irrigue, ecc., se le spese sono a carico del concedente o del conduttore; nel caso in cui tali spese siano a carico di ambedue i contraenti, precisare in quali proporzioni.

Questione 11 — Indicare in quale misura vengono ripartiti i prodotti tra il concedente e il conduttore. Qualora la suddivisione dei prodotti vari da un prodotto all'altro, indicare le quote di riparto, distintamente per ciascun prodotto.

Questione 12 — Fornire tutte le altre indicazioni che possono risultare utili per una più esatta configurazione del contratto di cui trattasi.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
15 aprile 1961

QUESTIONARIO DI AZIENDA

Provincia _____ Comune _____ Sezione di censimento _____

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

1 CONDUTTORE (*)

Cognome e nome o denominazione della persona fisica, ditta o ente che gestisce l'azienda _____

Comune di residenza o della sede _____ della persona fisica,
o della ditta o ente che gestisce l'azienda _____

Indirizzo _____

(*) Nel caso di azienda condotta a colonia parziaria appoderata indicare sia il concedente sia il mezzadro.

3 FORMA GIURIDICA

3.1. Persona fisica (*) . . . 1

3.2. Cooperativa 2

3.3. Altro tipo di società 3

3.4. Ente pubblico 4

3.5. Altra forma (da specificare): 5

(*) Se l'azienda è gestita da una persona fisica o pro-indiviso da più persone legate da vincoli di parentela o da altri rapporti associativi di natura privatistica.

2 DENOMINAZIONE, UBICAZIONE E SUPERFICIE

2.1. Denominazione eventuale dell'azienda e sua ubicazione _____

2.2. Superficie totale . . ha _____ a _____

2.3. Precisare se i terreni che costituiscono l'azienda:
formano un unico corpo
sono frammentati corpi N. _____

4 SE L'AZIENDA FA PARTE DI UN'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO (fattoria, tenuta, feudo, ecc) INDICARE:

a) Denominazione eventuale dell'unità aziendale di secondo grado e comune ove è situato il centro aziendale _____

b) Cognome e nome o denominazione della persona fisica, ditta o ente che gestisce l'unità aziendale di secondo grado _____

SEZIONE II — NOTIZIE SUL SISTEMA DI CONDUZIONE

5 RAPPORTI TRA IMPRESA E LAVORO

5.1. Conduzione diretta del coltivatore . . . 1

5.2. Conduzione con salariati e/o compartecipanti 2

5.3. Conduzione a colonia parziaria appoderata . . . 3

5.4. Altra forma di conduzione (da specificare):

6 RAPPORTI TRA IMPRESA E CAPITALE FONDIARIO (rapporti tra impresa e proprietà)

Titolo al quale il conduttore — nel caso di colonia parziaria il concedente — dispone dei terreni:

	SUPERFICIE DEI TERRENI											
	Situati nel comune di censimento					Situati in altri comuni					Totale	
	1	ha	a	ha	a	ha	a	ha	a	2	ha	a
Proprietà	1											
Enfiteusi	2											
Usufrutto	3											
Affitto	4											
Altro titolo (da specificare):												

Totale												

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare il rettangolino che fa al caso /

Segue SEZIONE II — NOTIZIE SUL SISTEMA DI CONDUZIONE

7 NOTIZIE SU FORME PARTICOLARI DI RAPPORTI CONTRATTUALI AGRARI

Se per l'azienda si riscontrano particolari forme di rapporti contrattuali agrari, indicarne le particolarità che le distinguono:

.....

8 USI CIVICI

- 8.1. Indicare se il conduttore gode di diritti di uso civico:
 di pascolo e/o legnatico (*) sì no per ha a
- 8.2. Indicare se i terreni dell'azienda sono gravati da diritti di uso civico:
 di pascolo e/o legnatico (*) sì no per ha a

(*) Compreso il macchiatico.

SEZIONE III — COLTIVAZIONI PRATICATE

9 COLTIVAZIONI PRATICATE NELLA CORRENTE ANNATA AGRARIA

9.1. Indicare le superfici investite nelle seguenti coltivazioni:

a) Coltivazioni erbacee

	ha	a
Frumento		
tenero 01		
duro 02		
Granoturco 03		
Altri cereali (indicare le specie coltivate): 04		
.....		
Patata 05		
Pomodoro 06		
Altre coltivazioni ortive (indicare le specie coltivate): 07		
.....		
Coltivazioni floreali 08		
Prati avvicendati ed erbai 09		
Prati permanenti 10		
Pascoli 11		

b) Coltivazioni legnose agrarie in impianti specializzati

	ha	a
Vigneto 12		
Oliveto 13		
Agrumeto (indicare le specie coltivate): 14		
.....		
Frutteto (indicare le specie coltivate): 15		
.....		
Indicare se nell'azienda vengono praticate le seguenti coltivazioni legnose in colture promiscue:		
Vite <input type="checkbox"/> ; Olivo <input type="checkbox"/>		
c) Vival 16		
d) Pioppete 17		

e) Boschi

	ha	a		ha	a
Fustaie			Cedui composti		
Resinose . . 18			Latifoglie . . 21		
Latifoglie . 19			Misti (*) . . 22		
Miste (*) . 20			Cedui semplici . 23		

(*) Di latifoglie e di resinose.

9.2. Se le voci sopra indicate non comprendono la coltivazione o le coltivazioni tipiche dell'azienda, elencarle qui di seguito indicando per le più importanti la superficie investita:

	ha	a		ha	a
.....				
.....				

9.3. Indicare se l'azienda:

- a) acquista da terzi sementi selezionate sì no, concimi chimici e antiparassitari sì no
 b) effettua la vendita di tutti o parte dei prodotti delle sue coltivazioni agricole sì no

SEZIONE IV — IMPIANTI E FABBRICATI

10 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

10.1. Fonti di approvvigionamento dell'acqua Irrigua

- Corsi d'acqua e laghi naturali . . 1
 Canali 2
 Laghetti artificiali 3
 Pozzi 4
 Altra fonte (da specificare): 5

10.2. Sistemi d'irrigazione

- A pioggia 1
 Scorrimento superficiale 2
 Infiltrazione laterale (**) 3
 Sommersione 4
 Altro sistema (da specificare): 5

SUPERFICIE IRRIGABILE (*)	
ha	a
.....
.....

(*) Con gli impianti esistenti nell'azienda. — (**) Da canaletti e da solchi.

11 IMPIANTI E MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI

11.1. Indicare se nell'azienda esistono impianti per la lavorazione:

- delle uve . . ; delle olive . . del latte . . ; del legno . .

11.2. Macchinari di cui dispone l'azienda per la lavorazione:

	Numero		Numero
a) delle uve		c) del latte	
piiatrici e diraspatrici 1	scrematrici centrifughe 5
torchi 2	caldaie 6
b) delle olive		d) del legno	
macine 3	seghe fisse (*) 7
presse 4		

(*) Alternative, a nastro, circolari.

Segue SEZIONE IV — IMPIANTI E FABBRICATI

12 FABBRICATI RURALI

12.1. Ricoveri per animali:

	Situati nella azienda	In centri o nuclei abitati
per bovini ed equini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ovili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
porcili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pollai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Capri bovini ed equini ricoverabili N. _____

12.2. Concimale (in muratura)

12.3. Depositi:

	Situati nella azienda	In centri o nuclei abitati
Sili da foraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fienili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magazzini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.4. Altri fabbricati rurali

12.5. Serre

12.6. Per i fabbricati incorporati nell'azienda, indicare l'area complessivamente occupata da fabbricati, corti, cortili e simili: - m² _____

13 ABITAZIONI

13.1. Ubicazione delle abitazioni

	Abitazioni	Stanze (*)
Abitazioni in fabbricati situati nell'azienda	_____	_____
Abitazioni in fabbricati situati in centri o nuclei abitati (**).	_____	_____

(*) Compresa la cucina se ha le caratteristiche di una stanza. — (**) Limitatamente all'abitazione del conduttore.

13.2. Indicare se le abitazioni situate nell'azienda sono provviste di:

acqua potabile di acquedotto sì no

energia elettrica fornita da elettrodotto sì no

SEZIONE V — BESTIAME

14 BOVINI

14.1. Vacche da latte

	Capri
razza Bruno alpina 00	_____
razza Olandese 01	_____
altre razze 02	_____

14.2. Vacche non da latte 03 _____

14.3. Vitelle, manzette e manze da allevamento
di 2 anni o più 04 _____
meno di 2 anni 05 _____

14.4. Tori e torelli da riproduzione 06 _____

14.5. Vitelli, manzetti e manzi destinati al macello (maschi e femmine)
di 2 anni o più 07 _____
meno di 2 anni 08 _____

14.6. Buoi 09 _____

Totale _____

15 BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI

	Femmine da riproduzione	Altri capi	Totale
15.1. Bufalini 11	_____	_____	21
15.2. Ovini 12	_____	_____	22
15.3. Caprini 13	_____	_____	23
15.4. Suini 14	_____	_____	24

16 EQUINI

	Capri
16.1. Cavalli di 3 anni o più 31	_____
meno di 3 anni 32	_____
16.2. Asini 33	_____
16.3. Muli e bardotti 34	_____
Totale _____	_____

17 ANIMALI DA CORTILE E ALTRI ALLEVAMENTI

17.1. Galline da uova, capi N. _____

17.2. Indicare se nell'azienda viene praticato l'allevamento di:

Galli, pollastri, capponi. sì no
Tachini sì no

Oche. sì no

Anatre sì no

Conigli sì no

Apl sì no

Bacchi da seta sì no

SEZIONE VI — MOTORI E MEZZI MECCANICI

18 MOTORI FISSI E GENERATORI INSTALLATI NELL'AZIENDA

La potenza dei motori e dei generatori deve essere indicata esclusivamente in HP. Se nella targa la potenza risulta indicata soltanto in kW effettuare la riduzione in HP moltiplicando il numero di kW per 1,36. I dati devono riferirsi ai motori e generatori in complesso, sia in esercizio che in riserva.

18.1. Motori primari.

	N	Potenza complessiva HP
Ibraulici 1	_____	_____
A vapore 2	_____	_____
A combustione interna 3	_____	_____
Altri 4	_____	_____
Totale motori primari _____	_____	_____

18.2. Motori elettrici

	N	Potenza complessiva HP
Fino a 2 HP 5	_____	_____
Da oltre 2 a 5 HP 6	_____	_____
Da oltre 5 a 10 HP 7	_____	_____
Oltre 10 HP 8	_____	_____
Totale motori elettrici _____	_____	_____

18.3. Generatori di energia elettrica (*) 9 _____

(*) A corrente continua e a corrente alternata.

19 MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE DELL'AZIENDA O EXTRAZIENDALI

19.1. Mezzi meccanici :

MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE DELL'AZIENDA		MEZZI MECCANICI FORNITI DA TERZI CHE VENGONO UTILIZZATI NELL'AZIENDA	
Totale	che vengono impiegati anche presso altre aziende	forniti da centri aziendali (fattorie, ecc.), cooperative agricole, consorzi ed enti di riforma o di bonifica, e simili	forniti da imprese di esercizio a noleggio di macchine agricole per conto terzi
1	2	3	4
Numero	Numero	Numero	Numero
Trattori 01			
Motocoltivatori 02			
Aratri a trazione meccanica 03			
Seminatrici 04			
Falciatrici 05			
Mietitrici 06			
Trebbiatrici 07			
Mietitrebbiatrici 08			
Sgranatrici 09			
Mungitrici 10			
Motoseghe mobili 11			
Teleferiche, telefoni 12			
Automezzi per trasporto merci 13			

Potenza complessiva dei trattori in dotazione dell'azienda: HP _____
 Potenza complessiva dei motocoltivatori in dotazione dell'azienda: HP _____

19.2. Indicare la superficie dell'azienda che viene normalmente arata a trazione meccanica: ha _____ a _____

SEZIONE VII — FORZE DI LAVORO

20 FORZE DI LAVORO DELL'AZIENDA

	1 MASCHI			2 FEMMINE			TOTALE			
	fino a 14 anni	da 14 a 65	oltre 65	fino a 14 anni	da 14 a 65	oltre 65	fino a 14 anni	da 14 a 65	oltre 65	Totale
Conduttore 0										
Mezzadro (colonia parziaria appoderata) 1										
Cooperatori 2										
Familiari coadiuvanti (*) 3										
Dirigenti 4										
Impiegati tecnici e amministrativi (**). 5										
Salariati fissi 6										
Salariati obbligati 7										
Salariati con diritto a compartecipazione 8										
Compartecipanti e assimilati 9										
Totale										

(*) Addetti esclusivamente o prevalentemente all'azienda. — (**) Compresi agenti di campagna, fattori e simili.

21 NOTIZIE PARTICOLARI SULL'ATTIVITA' DEL CONDUTTORE E DEI FAMILIARI

- 21.1. Indicare se il conduttore presta attività lavorativa anche in altre aziende:
 agricole ; non agricole
- 21.2. Indicare se i familiari che lavorano nell'azienda esplicano attività lavorativa anche in altre aziende:
 agricole ; non agricole
- 21.3. Indicare se nell'azienda prestano attività saltuarja od occasionale altri familiari del conduttore

Codici

22 GIORNATE LAVORATIVE, TERRENI A COMPARTICIPAZIONE

- 22.1. Indicare il numero delle giornate lavorative che vengono normalmente prestate nell'azienda da braccianti, giornalieri e simili in un'annata agraria:
 Maschi: giornate N. _____; Femmine: giornate N. _____
- 22.2. Indicare, con riferimento alla corrente annata agraria, la superficie complessiva dei terreni costituenti l'azienda, condotti con compartecipanti e assimilati:
 ha _____ a _____

Soc. A.B. I.P.E. - Roma - 1961

DATA _____ 1961

IL CONDUTTORE DICHIARA CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITÀ.

IL CONDUTTORE DELL'AZIENDA

IL RILEVATORE



1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

15 aprile 1961

QUESTIONARIO DI UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

(Fattoria, tenuta, feudo, ecc.)

Provincia Comune Sezione di censimento

Le notizie da riportare nel presente questionario, ad eccezione di quelle della Sezione VI, debbono far riferimento al solo "centro", dell'unità aziendale di secondo grado. In particolare non debbono essere indicati nel presente questionario gli impianti e fabbricati (sez. II), il bestiame (sez. III), i motori e mezzi meccanici (sez. IV) e le forze di lavoro (sez. V) di pertinenza delle singole aziende primarie costituenti l'unità aziendale di secondo grado.

SEZIONE I — NOTIZIE GENERALI SULL'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

1 CONDUTTORE

Cognome e nome o denominazione della persona fisica, ditta o ente che gestisce l'unità aziendale di secondo grado

Comune di residenza o della sede

della persona fisica, o della ditta o ente che gestisce l'unità aziendale di secondo grado

Indirizzo

2 DENOMINAZIONE, UBICAZIONE E SUPERFICIE

2.1. Denominazione eventuale dell'unità aziendale di secondo grado e comune in cui è situato il centro aziendale

2.2. Superficie dell'unità aziendale di secondo grado:

superficie delle aziende primarie . . ha . . . a . . .

superficie occupata dal centro aziendale dell'unità di secondo grado . . ha . . . a . . .

Totale . . . ha . . . a . . .

3 FORMA GIURIDICA

3.1. Persona fisica (*) 1 3.2. Cooperativa 2 3.3. Altro tipo di società 3 3.4. Ente pubblico 4 3.5. Altra forma (da specificare): 5

(*) Se l'unità aziendale di secondo grado è gestita da una persona fisica o pro-indiviso da più persone legate da vincoli di parentela o da altri rapporti associativi di natura privatistica.

ATTENZIONE - Per rispondere ai quesiti seguiti da rettangolino barrare il rettangolino che fa al caso

SEZIONE II — IMPIANTI E FABBRICATI DEL CENTRO DELL'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

4 IMPIANTI E MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI

4.1. Indicare se nel centro aziendale esistono impianti per la lavorazione:

delle uve

del latte

delle olive

del legno

4.2. Macchinari di cui dispone il centro aziendale per la lavorazione:

a) delle uve

Numero

pigiatrici e diraspatrici 1

torchi 2

b) delle olive

macine 3

presse 4

c) del latte

Numero

scrematrici centrifughe 5

caldaie 6

d) del legno

seghe fisse (*) 7

(*) Alternative, a nastro, circolari.

5 FABBRICATI RURALI

5.1. Ricoveri per animali:

	Situati nel centro aziendale	In centri o nuclei abitati
per bovini ed equini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ovili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
porcili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pollai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Capi bovini ed equini ricoverabili N.

5.2. Concimale in muratura

5.3. Depositi:

Sili da foraggio

Fienili

Magazzini

5.4. Altri fabbricati rurali

5.5. Serre

	Situati nel centro aziendale	In centri o nuclei abitati
5.2. Concimale in muratura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3. Depositi:		
Sili da foraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fienili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magazzini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4. Altri fabbricati rurali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5. Serre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.6. Area occupata dai fabbricati costituenti il centro dell'unità aziendale di secondo grado: m²

6 ABITAZIONI

6.1. Ubicazione delle abitazioni

	Abitazioni	Stanze (*)
Abitazioni in fabbricati situati nel centro aziendale		
Abitazioni in fabbricati situati in centri o nuclei abitati (**)		

6.2. Indicare se le abitazioni situate nel centro dell'unità aziendale di secondo grado sono provviste di:

acqua potabile di acquedotto sì no

energia elettrica fornita da elettrodotto sì no

(*) Comprende la cucina se ha le caratteristiche di una stanza. — (**) Limitatamente all'abitazione del conduttore dell'unità aziendale di secondo grado.

SEZIONE III — BESTIAME IN DOTAZIONE DEL CENTRO DELL'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

7 Indicare il bestiame da lavoro e da trasporto in dotazione del centro aziendale:

7.1. Bovini

Capi

7.2. Equini

Capi

SEZIONE IV — MOTORI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE DEL CENTRO DELL'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

8 MOTORI FISSI E GENERATORI INSTALLATI NEL CENTRO AZIENDALE

La potenza dei motori e dei generatori deve essere indicata esclusivamente in HP. Se nella tabella la potenza risulta indicata soltanto in kW effettuare la conversione in HP moltiplicando il numero di kW per 1,36. I dati devono riferirsi ai motori e generatori in complesso, sia in esercizio che in riserva.

8.1. Motori primari

	N	Potenza complessiva HP
Idrraulici	1	
A vapore	2	
A combustione interna	3	
Altri	4	
Totale motori primari		

8.2. Motori elettrici

	N	Potenza complessiva HP
Fino a 2 HP.	5	
Da oltre 2 a 5 HP	6	
Da oltre 5 a 10 HP	7	
Oltre 10 HP.	8	
Totale motori elettrici		

8.3. Generatori di energia elettrica (*) 9

(*) A corrente continua e a corrente alternata.

9 MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE DEL CENTRO AZIENDALE

	Totale		Impiegati anche in altre aziende (*)
	1	2	
	Numero	Numero	
Trattori	01		
Motocoltivatori	02		
Aratri a trazione meccanica	03		
Seminatrici	04		
Falciatrici	05		
Mietitrici	06		
Trebbiatrici	07		

	Totale		Impiegati anche in altre aziende (*)
	1	2	
	Numero	Numero	
Mietitrebbiatrici	08		
Sgranatrici	09		
Mungitrici	10		
Motoseghe mobili	11		
Teleferiche, telefoni	12		
Automezzi per trasporto merci	13		

Potenza complessiva dei trattori in dotazione del centro aziendale: HP _____

Potenza complessiva dei motocoltivatori in dotazione del centro aziendale: HP _____

(*) Indicare i mezzi meccanici in dotazione del centro dell'unità aziendale di secondo grado che vengono impiegati anche presso altre aziende, ad eccezione delle aziende primarie costituenti l'unità aziendale di secondo grado cui si riferisce il presente questionario.

SEZIONE V — FORZE DI LAVORO DEL CENTRO DELL'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

10 FORZE DI LAVORO DEL CENTRO AZIENDALE

	1 MASCHI			2 FEMMINE			TOTALE			Totale
	fino a 14 anni	da 14 a 65	oltre 65	fino a 14 anni	da 14 a 65	oltre 65	fino a 14 anni	da 14 a 65	oltre 65	
	Conduttore									
Cooperatori										
Familiari coadiuvanti (*)										
Dirigenti										
Impiegati tecnici e amministrativi (**).										
Salariati fissi										
Salariati obbligati										
Salariati con diritto a compartecipazione										
Compartecipanti e assimilati										
Totale										

(*) Addetti esclusivamente o prevalentemente al centro dell'unità aziendale di secondo grado. — (**) Compresi agenti di campagna, fattori e simili.

11 Indicare il numero delle giornate lavorative che vengono normalmente prestate nel centro dell'unità aziendale di secondo grado da braccianti, giornalieri e simili, in un'annata agricola:

Maschi: giornate N.; Femmine: giornate N.

SEZIONE VI — ELENCO DELLE AZIENDE PRIMARIE COSTITUENTI L'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

N. d'ordine	CONDUTTORE (*)	COMUNE DI CENSIMENTO	SISTEMA DI CONDUZIONE (**)	SUPERFICIE	
				ha	a
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
TOTALE . . .					

Soc. A.B.I.T.E. - Roma - 1961

(*) Indicare il cognome e nome o denominazione della persona fisica, ditta o ente che gestisce l'azienda primaria. Nel caso di colonia parziaria appoderata, indicare sia il concedente sia il colono parziario. — (**) Indicare il rapporto tra impresa e lavoro (v. quesito 5 del mod. ISTAT/CA/1).

ANNOTAZIONI

.....

.....

.....

Data 1961


IL CONDUTTORE DICHIARA CHE I DATI E LE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO RISPONDONO A VERITÀ.

IL CONDUTTORE
DELL'UNITÀ AZIENDALE DI SECONDO GRADO

IL RILEVATORE

.....

.....





ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
15 aprile 1961

COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE

SEZIONE

N. _____

Provincia _____


Comune _____

GIORNI	AZIENDE PRIMARIE											UNITÀ AZIENDALI DI SECONDO GRADO				
	a condizione diretta del coltivatore			a condizione con salariati o/o compartecipanti			a condizione a coltura periclitata appoderata			ad altre forme di conduzione			Totale			
	Superficie		N	Superficie		N	Superficie		N	Superficie		Numero delle aziende	Superficie		Superficie totale	
	ha	a		ha	a		ha	a		ha	a		ha	a	N	ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
15 aprile																
16 aprile																
TOTALE AL 16 APRILE																
17 aprile																
TOTALE AL 17 APRILE																
18 aprile																
TOTALE AL 18 APRILE																
19 aprile																
TOTALE AL 19 APRILE																
20 aprile																
TOTALE AL 20 APRILE																
21 aprile																
TOTALE AL 21 APRILE																
22 aprile																
TOTALE AL 22 APRILE																
23 aprile																
TOTALE AL 23 APRILE																
24 aprile																
TOTALE AL 24 APRILE																
25 aprile																
TOTALE AL 25 APRILE																
26 aprile																
TOTALE AL 26 APRILE																
27 aprile																
TOTALE AL 27 APRILE																
28 aprile																
TOTALE AL 28 APRILE																
29 aprile																
TOTALE AL 29 APRILE																
30 aprile																
TOTALE AL 30 APRILE																
1 maggio																
TOTALE ALL'1 MAGGIO																
2 maggio																
TOTALE AL 2 MAGGIO																
3 maggio																
TOTALE AL 3 MAGGIO																
4 maggio																
TOTALE AL 4 MAGGIO																
5 maggio																
TOTALE AL 5 MAGGIO																

Doc. ISTAT/CA/4 - Roma - 1961

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE



Numero Foglio quadrante	CONDUTTORE	SUPERFICIE DELL'AZIENDA PRIMAIRE													SUPERFICIE TOTALE DELLE UNITA' DI SECONDO GRADO		BESTIAME							FORZE DI LAVORO																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Terre						Di cui irrigate			Di cui in coltura				Maschi	Femmine	Totali	Muli	Capre	Maie	Fidei	Oramai, mentre, fornaci ed altri	Oramai, mentre, fornaci ed altri	Oramai, mentre, fornaci ed altri	Mandi	Mandi a servizio																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		coltivabili e irrigabili (esclusivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)													coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)	coltivabili e irrigabili (comprensivo coltivabili coltivati)																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
		Agente																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		A Operatore																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

15 aprile 1961

RIEPILOGO DEGLI STATI DI SEZIONE DEFINITIVI

Provincia _____

Comune _____

NOME E CO- GNOME DELLA SEZIONE DI CEN- SIMENTO	AZIENDE PRIMARIE										UNITÀ AZIENDALI DI SECONDO GRADO		BESTIAME					FORZE DI LAVORO						
	conduzione diretta dal coltivatore			conduzione con salariati o soci/compartecipazione			conduzione a titolo partecipativo appoderato			ad altre forme di conduzione		Totale		Bovini	Bufalini	Ovini	Caprini	Suini	Equini	Com- pensi- menti, pollai, apiari, altri attività diverse	Diri- genti e impe- gnati	Salari- ati	Compa- riscenti e automi- cati	
	N	Superficie ha	a	N	Superficie ha	a	N	Superficie ha	a	N	Superficie ha	a	N											Superficie totale ha
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

A ripre-
sentare...

NUMERO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO	AZIENDE PRIMARIE													BESTIAME					FORZE DI LAVORO						
	condizione diretta del coltivatore			condizione con coltivatori o/o coltivatrici			condizione a subentro partitario o quozionario			ad altra forma di condizione			Totale			Cavalli	Asini	Capri	Bovini	Suini	Uccelli	Contadini, mezzadri, coltivatori, semi-proprietari, fittavoli, ecc.	Dirigenti, tecnici, operai	Salariati	Compartimenti e sottosezioni
	Superficie		N	Superficie		N	Superficie		N	Superficie		N	Superficie		N										
	ha	a		ha	a		ha	a		ha	a		ha	a		ha	a	ha	a	ha	a	ha	a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
...																									

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

IL COMPILATORE

Numero d'ordine	CONDUTTORE	EVENTUALE DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA E LOCALITÀ IN CUI SONO UBICATI I TERRENI	SUPERFICIE	
			ha	a
		<i>Riporto . . .</i>		
		<i>A riportare . . .</i>		

Soc. A. D. E. T. E. - Roma - 1961

DATA 1961

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

.....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

15 aprile 1961


PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI

Provincia di _____ Comune di _____

DESCRIZIONE	SUPERFICIE DEI TERRENI			
	nel comune stesso		in altri comuni	
	ha	a	ha	a
1	2		3	
Aziende censite nel Comune (col. 2: totale col. 7 modd. ISTAT/CA/6; col. 3: totale col. 8 modd. ISTAT/CA/6)				
Aziende censite in altri Comuni (totale superficie dei modd. ISTAT/CA/8)			xxxxxxxx	xxxxxxxx
Terreni agrari e forestali esclusi dal censimento di cui terreni abbandonati dai proprietari ha _____ a _____			xxxxxxxx	xxxxxxxx
Superficie improduttiva			xxxxxxxx	xxxxxxxx
TOTALE				
Superficie territoriale del Comune			xxxxxxxx	xxxxxxxx

DATA _____ 1961

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO



1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

15 aprile 1961.

Provincia di _____ Comune di _____


**VERBALE DI AVVENUTA REVISIONE
DEI QUESTIONARI DI CENSIMENTO**

Il sottoscritto segretario comunale attesta l'avvenuta revisione definitiva dei questionari di censimento in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica, sotto la direzione del dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

Data1961

IL SEGRETARIO COMUNALE

V.° IL CAPO
DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE DI CENSIMENTO



Principali pubblicazioni ISTAT

PUBBLICAZIONI MENSILI

Bollettino mensile di statistica

La più completa ed autorevole raccolta di dati continuamente aggiornati concernenti tutti i più notevoli aspetti dell'andamento demografico, sociale, economico e finanziario, anche con ampi riferimenti all'andamento internazionale.

Il prezzo di abbonamento annuo è di L. 6.000 (per l'estero: L. 10.000).

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 1.000.

Indicatori mensili

Costituiscono il supplemento al « Bollettino mensile di statistica » e riportano notizie riassuntive, dati e grafici relativi all'andamento mensile dei principali fenomeni interessanti la vita nazionale.

Il prezzo di abbonamento annuo è di L. 1.500 (per l'estero: L. 3.000).

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 200. Gli « Indicatori mensili » sono inviati gratuitamente agli abbonati al « Bollettino mensile di statistica ».

Statistica mensile del commercio con l'estero

Unica documentazione statistica ufficiale sul commercio dell'Italia con l'estero, fornisce, per un esteso numero di merci, l'andamento mensile delle importazioni ed esportazioni da e per i principali paesi.

Il prezzo di abbonamento annuo è di L. 8.000 (per l'estero: L. 12.000).

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 1.500.

PUBBLICAZIONI ANNUALI

Annuario statistico italiano

Classica e fondamentale pubblicazione, riporta in forma organica e completa tutti i dati riflettenti i molteplici aspetti della complessa attività nazionale nel campo sociale, economico, finanziario. Contiene, inoltre, aggiornati dati statistici internazionali.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 2.000.

Compendio statistico italiano

Sintetizza, in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate illustrazioni e rappresentazioni grafiche, i dati fondamentali della vita economica, demografica e sociale e fornisce un quadro panoramico della corrispondente situazione degli altri principali paesi del mondo.

Il volume 1960 è in vendita al prezzo di L. 800.

Italian statistical abstract

Edizione ridotta in lingua inglese del « Compendio statistico italiano ».

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 800.

Annuario di statistiche provinciali

Prima raccolta sistematica di dati provinciali relativi ai principali fenomeni demografici, economici e sociali.

Il volume 1960 è in vendita al prezzo di L. 2.000.

Annuario statistico dei Comuni italiani

Contiene, distintamente per Comune, l'analisi dettagliata dei principali fenomeni economici, demografici e sociali.

Il volume 1953 è in vendita al prezzo di L. 3.000.

Annuario di statistiche demografiche

Comprende tutte le statistiche sui fenomeni demografici riguardanti il movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile e il movimento anagrafico.

Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 2.500.

Annuario di statistiche sanitarie

Riunisce le statistiche sulle cause di morte, sulle strutture e sull'attività degli Istituti di cura pubblici e privati, sulla morbosità ospedaliera e sulle malattie infettive e diffuse soggette a denuncia obbligatoria.

Il volume 1957 è in vendita al prezzo di L. 3.500.

Annuario statistico dell'assistenza e della previdenza sociale

Pubblicazione nella quale vengono statisticamente illustrati i principali aspetti dell'assistenza sociale in Italia e le più notevoli forme di attività svolte dai vari Istituti nel settore della previdenza sociale.

Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 3.500.

Annuario statistico dell'istruzione italiana

Quadro statistico completo ed aggiornato della situazione scolastica del Paese, attraverso dati sui vari rami d'insegnamento-esaminati sotto i più interessanti aspetti dell'ordinamento degli studi e dei risultati conseguiti dagli iscritti.

Il volume 1960 è in vendita al prezzo di L. 2.500.

Annuario delle statistiche culturali

Documentazione ufficiale completa sulle principali attività culturali concernenti, tra l'altro, la produzione libraria, la pubblicazione di riviste scientifiche, la stampa periodica, le biblioteche, ecc.

Il volume 1960 è in vendita al prezzo di L. 1.000.

Segue: PUBBLICAZIONI ANNUALI

Annuario di statistiche giudiziarie

Ampia documentazione statistica dell'attività giudiziaria civile e penale e dei principali fenomeni nel campo della criminalità.

Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 3.000.

Annuario di statistica agraria

Riunisce tutti i dati più significativi della economia agricola italiana riportati nelle pubblicazioni mensili.

Il volume 1960 è in vendita al prezzo di L. 1.200.

Annuario di statistica forestale

Analisi esauriente della consistenza e della utilizzazione dei boschi.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.000.

Annuario di statistiche meteorologiche

È il primo annuario di statistiche meteorologiche che viene pubblicato in Italia. In esso sono riportati i dati rilevati da 220 stazioni termopluviometriche.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 4.000.

Statistica della macellazione

Accurata classificazione del bestiame macellato secondo la specie, la categoria ed altri interessanti caratteri.

Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 800.

Statistica della pesca e della caccia

Raccolta di dati statistici sulla produzione della pesca, sui relativi mercati di produzione e di vendita e sulla consistenza del naviglio. Vi figurano anche essenziali dati sulla caccia.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.200.

Annuario di statistiche industriali

Nel suo genere, unica e veramente preziosa pubblicazione in cui sono organicamente raccolte tutte le informazioni statistiche fondamentali concernenti il complesso ed importante settore dell'industria.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.500.

Annuario statistico dell'attività edilizia e delle opere pubbliche

Statistica ufficiale dedicata esclusivamente al settore dell'attività edilizia e delle opere pubbliche effettuate dallo Stato e da Enti pubblici, nonché da privati con finanziamento parziale dello Stato.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.200.

Annuario statistico del commercio interno

Fornisce i risultati delle rilevazioni correnti relative al fenomeno della distribuzione. Vi figurano gli indici mensili delle vendite, una estesa analisi del fenomeno alberghiero e turistico e, in appendice, la più recente distribuzione per comune delle licenze di esercizio.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.300.

Statistica della navigazione marittima

Contiene i dati statistici sul movimento dei natanti e del relativo carico avvenuto nei porti marittimi e negli altri approdi autorizzati del territorio nazionale.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 2.000.

Statistica degli incidenti stradali

La più completa ed aggiornata raccolta di dati su una materia di viva attualità.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.000.

Statistica annuale del commercio con l'estero

Riporta i dati definitivi e completi sull'andamento delle importazioni e delle esportazioni con ampia analisi del movimento per merci e per paesi.

Il volume 1958 è in vendita al prezzo di L. 6.000.

Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - Conti consuntivi 1958

Pubblicazione che, mettendo in particolare evidenza la struttura dei conti economici delle amministrazioni locali, consente di poter determinare, con sufficiente esattezza, il prodotto netto delle amministrazioni stesse.

Il volume è in vendita al prezzo di L. 7.000.

Annuario di statistiche del lavoro

Organica e aggiornata documentazione statistica su tutti i principali aspetti del mondo del lavoro.

Il volume 1959 è in vendita al prezzo di L. 1.200.

Annuario statistico dell'emigrazione

Ampia esposizione di dati concernenti il movimento internazionale dei cittadini italiani con particolare riguardo agli espatri ed ai rimpatri per motivi di lavoro.

Il volume 1955 è in vendita al prezzo di L. 1.500.

ANNALI DI STATISTICA - Serie VIII *

Vol. 5-8 - Le rilevazioni statistiche in Italia dal 1861 al 1956	
Vol. 5 - Generalità sulle rilevazioni - Ordinarmento dei servizi statistici - Lavori meccanografici - Censimenti	L. 3.000
Vol. 6 - Statistiche demografiche e sociali	» 3.000
Vol. 7 - Statistiche dell'attività produttiva - Statistiche economiche generali	» 3.500
Vol. 8 - Modelli di rilevazione	
1. Censimenti - Statistiche demografiche e sociali	» 3.000
2. Statistiche dell'attività produttiva - Statistiche economiche generali	» 3.500
Vol. 9 - Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell'Italia dal 1861 al 1956	» 1.500
Vol. 10 - Tavole di mortalità della popolazione italiana 1950-53 e 1954-57	» 1.200
Vol. 11 - Indagine statistica sui bilanci di famiglie non agricole negli anni 1953-54.	» 1.300
Vol. 12 - Primi studi sui conti economici territoriali	» 1.200

PUBBLICAZIONI SPECIALI *

Sommario di statistiche storiche italiane 1861-1955	L. 1.200
Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951	» 3.000
Popolazione e circoscrizioni amministrative dei Comuni	
Popolazione residente dei Comuni al 31 dicembre 1958 e 1959, superficie territoriale al 31-12-1959 e movimento anagrafico nel 1959 - Variazioni territoriali e di nome nelle circoscrizioni amministrative nell'anno 1959	» 1.000
Attrezzature sanitarie degli Istituti di cura, 1956	» 1.800
Attrezzature sanitarie ed attività degli ambulatori, 1956	» 1.000
Elezione della Camera dei Deputati, 25 maggio 1958	
Vol. I - Risultati desunti dai verbali elettorali di sezione	» 2.000
Vol. II - Voti alle liste e voti ai candidati	» 1.300
Elezioni amministrative del 1956	
Vol. I - Elezione dei Consigli provinciali	» 1.000
Vol. II - Elezione dei Consigli comunali	» 1.500
L'attrezzatura alberghiera in Italia al 1° gennaio 1959.	» 1.300
Coefficienti per la trasformazione dei valori della lira dal 1871 al 1952	» 300
Estensione agli anni 1861-70 e 1953-57	» 200
Tavole attuariali 1950-53	» 1.200
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro, 20 luglio 1960 (Supplemento all'Annuario di statistiche del lavoro)	» 300
Censimento della popolazione italiana e straniera della Somalia (4 novembre 1953).	» 500

DIZIONARIO UFFICIALE DEI COMUNI E DEI CENTRI ABITATI

Per ciascun Comune e Centro abitato fornisce:

Altitudine - Popolazione residente censita - Trasporti e comunicazioni - Esercizi alberghieri e di ristoro - Sportelli bancari - Igiene e sanità - Istruzione - Servizi ricreativi - Circoscrizioni giudiziarie - Carabinieri - Circoscrizioni finanziarie - Chiesa officiata.

Il Dizionario si compone di circa 1.000 pagine nel formato 33 x 27 ed è rilegato in tela con impressioni in oro. Il suo prezzo di vendita è di L. 5.000

METODI E NORME

Numeri indici della produzione industriale - Base 1953 = 100 - Serie A, n. 1, ottobre 1957	L. 300
Numeri indici dei prezzi - Base 1953 = 100 - Serie A, n. 2, ottobre 1957	» 300
Rilevazioni campionarie delle forze di lavoro - Serie A, n. 3, marzo 1958	» 300
Calcolo delle variazioni stagionali negli indici della produzione industriale - Serie A, n. 4, ottobre 1960	
Parte Prima - Relazione metodologica	» 500
Parte Seconda - Numeri indici correnti e destagionalizzati per i singoli mesi degli anni 1947-1959	» 600
Rilevazioni campionarie delle produzioni agrarie - Serie A, n. 5, dicembre 1960	» 400
Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione - Serie B, n. 2, gennaio 1957	» 300
Anagrafe della popolazione - Serie B, n. 3, marzo 1958	» 500
Istruzioni per la rilevazione statistica delle opere pubbliche - Serie B, n. 4, novembre 1958	» 300
Istruzioni per la rilevazione del movimento della navigazione marittima - Serie B, n. 5, giugno 1959	» 300
Istruzioni per la rilevazione statistica degli incidenti stradali - Serie B, n. 6, maggio 1960	» 250
Istruzioni per la rilevazione statistica dei bilanci comunali e provinciali - Serie B, n. 7, maggio 1960	» 300
Norme tecniche per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci - Serie B, n. 8, giugno 1960	» 300
Disposizioni e istruzioni per il 1° Censimento Generale dell'Agricoltura 15 aprile 1961	
— Numero speciale per il 1° Censimento Generale dell'Agricoltura	» 400
Circoscrizioni statistiche - Serie C, n. 1, agosto 1958	» 1.200
Classificazione delle attività economiche - Serie C, n. 2, maggio 1959	» 1.200
Norme per la rilevazione dei prezzi al minuto e calcolo degli indici del costo della vita (Ediz. 1956)	» 400
Classificazioni delle malattie e cause di morte (Ediz. 1955)	» 1.000
Guida per le classificazioni professionali (Ediz. 1955)	» 300

* Per la completa serie VIII degli Annali e per le altre pubblicazioni speciali cfr. il Catalogo pubblicazioni.

NOTE E RELAZIONI

Alcuni principali risultati delle rilevazioni delle forze di lavoro negli anni 1954-57 - n. 1, marzo 1958	L.	300
Indagine speciale su alcuni aspetti delle condizioni di vita della popolazione - n. 2, marzo 1958	»	350
Indagine statistica sulla disponibilità di personale scientifico e tecnico - n. 3, marzo 1958	»	300
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro - 8 novembre 1957 - n. 4, agosto 1958	»	300
Ricoverati per tubercolosi, tumori maligni e malattie mentali - n. 5, dicembre 1958	»	500
Indagine sulle scelte scolastiche e professionali degli alunni delle scuole medie inferiori - n. 6, febbraio 1959	»	300
Indagine campionaria sulla morbosità della popolazione italiana - n. 7, marzo 1959	»	350
Statistica degli impianti sportivi - n. 8, marzo 1960	»	1.200
Statistica degli impianti sportivi al 1° gennaio 1959 - n. 9, marzo 1960	»	500
Indagine speciale su alcuni aspetti delle condizioni igieniche e sanitarie della popolazione - n. 10, marzo 1960	»	400
Indagine speciale sulla consanguineità dei matrimoni - n. 11, settembre 1960	»	350
Indagine sul parco macchine per la lavorazione dei metalli - n. 12, settembre 1960	»	500
Indagine speciale su alcuni aspetti delle vacanze e degli sports della popolazione - n. 13, ottobre 1960	»	300

PUBBLICAZIONI SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI 4-5 NOVEMBRE 1951

IX Censimento generale della popolazione

Vol. I - Dati sommari per Comune (n. 92 fascicoli provinciali) - Ciascun fascicolo	L.	300
Appendice A - Dati riassuntivi provinciali	»	300
Appendice B - Circostrizioni ecclesiastiche	»	1.500
Vol. II - Famiglie e convivenze	»	3.000
Vol. III - Sesso, età, stato civile, luogo di nascita	»	3.000
Vol. IV - Professioni	»	3.000
Vol. V - Istruzione	»	2.000
Vol. VI - Abitazioni	»	4.500
Vol. VII - Dati generali riassuntivi	»	3.500
Vol. VIII - Atti del censimento	»	4.500

III Censimento generale dell'industria e del commercio

Vol. I - Risultati generali per comune	L.	2.000
Tomo 1 - Italia settentrionale	»	2.000
Tomo 2 - Italia centrale, meridionale e insulare	»	2.000
Vol. II - Ditte	»	2.000
Tomo 1 - Stato e Regioni	»	1.500
Tomo 2 - Provincie	»	1.500
Vol. III - Industrie estrattive	»	1.200
Vol. IV - Industrie alimentari e del tabacco	»	1.500
Vol. V - Industrie tessili	»	2.000
Vol. VI - Industrie del vestiario, abbigliamento e arredamento, industrie delle pelli e del cuoio	»	1.500
Vol. VII - Industrie del legno	»	1.200
Vol. VIII - Industrie metallurgiche e meccaniche	»	2.000
Vol. IX - Industrie chimiche, della gomma e della carta	»	1.800
Vol. X - Industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi, industrie grafiche ed editoriali, fotofono-cinematografiche e manifatturiere varie	»	1.500
Vol. XI - Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti	»	1.200
Vol. XII - Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas e distribuzione di acqua	»	1.200
Vol. XIII - Trasporti e comunicazioni	»	1.500
Vol. XIV - Commercio	»	2.000
Vol. XV - Credito, assicurazione e gestioni finanziarie	»	1.200
Vol. XVI - Artigianato	»	2.000
Vol. XVII - Dati generali riassuntivi	»	2.000
Vol. XVIII - Atti del censimento	»	3.000

Caratteristiche demografiche ed economiche dei grandi Comuni

Vol. I - Dati riassuntivi e Comuni con oltre 100.000 abitanti	L.	3.000
Vol. II - Comuni da 60.000 fino a 100.000 abitanti	»	3.000
Vol. III - Comuni con meno di 60.000 abitanti	»	3.000

Le pubblicazioni possono essere acquistate nella Libreria aperta al pubblico presso la sede dell'ISTAT, Roma, Via A. Depretis 82 - tel. 471666 e presso le altre principali librerie. Il Catalogo completo delle pubblicazioni viene spedito gratis a richiesta.

